



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR  
**Ufficio federale dell'agricoltura UFAG**

Berna, 3 febbraio 2020

---

# Consultazione

## Pacchetto di ordinanze agricole - 2020

---



## **Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 novembre 1999<sup>1</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Nei settori elencati qui di seguito, l'UFG prepara gli atti normativi in collaborazione con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all'elaborazione dei necessari strumenti internazionali:

- b. diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto internazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario nonché le norme sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero; è fatto salvo il diritto dei beni immateriali;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS .....

<sup>1</sup> RS 172.213.1



## **Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR)**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 novembre 1999<sup>1</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 1 e 2 lett. b*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confederazione per il settore agricolo nonché per il diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo.

<sup>2</sup> L'UFAG persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- b. creare e garantire condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in Svizzera e all'estero, per prestazioni ecologiche dell'agricoltura mediante una gestione compatibile con l'ambiente, per uno sviluppo dell'agricoltura socialmente sostenibile nonché per una proprietà fondiaria rurale sostenibile.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

In nome del Consiglio federale svizzero:

...

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS .....

<sup>1</sup> RS 172.216.1



# Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

Modifica del...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 maggio 1997<sup>1</sup> DOP/IGP è modificata come segue:

*Art. 5*                   Diritto di presentare la domanda

<sup>1</sup> Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) una domanda di registrazione.

<sup>2</sup> Un raggruppamento è considerato rappresentativo se:

- a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del volume del prodotto;
- b. almeno il 60 per cento dei produttori, il 60 per cento dei trasformatori e il 60 per cento degli elaboratori del prodotto ne sono membri; e
- c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici.

<sup>3</sup> Per i prodotti vegetali e i prodotti vegetali trasformati nel calcolo del 60 per cento in virtù del capoverso 2 lettera b sono considerati soltanto i produttori professionale che producono una quantità significativa di materia prima.

<sup>4</sup> Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, un raggruppamento è considerato rappresentativo se:

- a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del volume del prodotto;
- b. i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento della superficie forestale e il 60 per cento dei trasformatori; e
- c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici.

<sup>5</sup> Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire i produttori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto:

- a. quelli che producono la materia prima;
- b. quelli che trasformano il prodotto;

<sup>1</sup> RS 910.12

c. quelli che lo elaborano.

*Art. 17 cpv. 2 lett. e., 4*

<sup>2</sup> Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:

e. *abrogata*

<sup>4</sup> È vietato qualsiasi riferimento all'incorporazione di un prodotto che benefici di una denominazione protetta come ingrediente o componente di un prodotto trasformato:

- a. se il prodotto trasformato contiene altri ingredienti o componenti comparabili a quelli che beneficiano della denominazione protetta;
- b. se l'ingrediente o la componente non attribuisce al prodotto trasformato una caratteristica sostanziale;
- c. se l'applicazione grafica di una menzione in virtù dell'articolo 16a induce a pensare erroneamente che sia il prodotto trasformato, e non il suo ingrediente o la sua componente, a beneficiare della denominazione protetta.

*Art. 18 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Il nome o il numero di codice dell'organismo di certificazione deve essere indicato sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto che beneficia di una DOP o di un'IGP.

*Art. 19* Esigenze e oneri posti agli organismi di certificazione

<sup>1</sup> Gli organismi di certificazione, su richiesta, devono essere autorizzati dall'UFAG a esercitare la loro attività conformemente alla presente ordinanza. Per ottenere l'autorizzazione devono:

- a. essere accreditati per la loro attività conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>2</sup> sull'accREDITAMENTO e sulla designazione (OAccD). Per ogni denominazione per la quale svolgono i controlli, gli organismi di certificazione devono disporre dell'estensione del settore di accREDITAMENTO al relativo prodotto;
- b. disporre di una struttura organizzativa e di una procedura di certificazione e di controllo in cui sono segnatamente fissati i criteri che le aziende sottoposte al controllo di un organismo di certificazione sono tenute a osservare come oneri nonché di un piano di provvedimenti adeguati applicabili in caso di irregolarità;
- c. offrire garanzie di obiettività e imparzialità adeguate e disporre di personale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolvere i loro compiti;

<sup>2</sup> RS 946.512

- d. disporre di una procedura e di modelli scritti che utilizzano per i compiti seguenti:
1. elaborazione di una strategia basata sulla valutazione dei rischi per il controllo delle aziende,
  2. scambio di informazioni con altri organismi di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive,
  3. applicazione e monitoraggio delle misure adottate in virtù dell'articolo 21a capoverso 5 nel caso di irregolarità,
  4. rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>3</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> Gli organismi di certificazione devono inoltre adempiere le esigenze stabilite dal DEFR in virtù dell'articolo 18 capoverso 2.

<sup>3</sup> L'UFAG può sospendere o revocare l'autorizzazione di un organismo di certificazione se questo non soddisfa le esigenze e gli oneri. Informa immediatamente della sua decisione il Servizio d'accreditamento svizzero (SAS).

*Art. 21a cpv. 4*

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 23a* Disposizione transitoria della modifica del .....

<sup>1</sup> Gli organismi di certificazione svizzeri che, prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., esercitavano già attività nel quadro della presente ordinanza e che sono accreditati conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera a, sono considerati organismi di certificazione autorizzati conformemente all'articolo 19 capoverso 1.

<sup>2</sup> L'articolo 5 capoverso 3 della presente ordinanza non si applica alle denominazioni già registrate prima dell'entrata in vigore della modifica del ...

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr



## **Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza de 22 settembre 1997<sup>1</sup> sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

*Art. 16j cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Le derrate alimentari biologiche trasformate devono soddisfare le esigenze seguenti:

- b. nelle derrate alimentari possono essere utilizzati solo gli additivi, le sostanze ausiliarie, gli aromi, l'acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali (oligoelementi incl.), le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti che sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente all'articolo 16k.

*Art. 23 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'UFAG allestisce l'elenco dei Paesi che possono garantire, per quanto riguarda i loro prodotti, l'adempimento delle condizioni dell'articolo 22.

*Art. 23a cpv. 1-4*

<sup>1</sup> Gli enti di certificazione e le autorità di controllo, che secondo la procedura di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1235/2008<sup>2</sup> figurano nell'elenco di cui

<sup>1</sup> **RS 910.18**

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25

all'articolo 10 dello stesso Regolamento, possono attestare che i prodotti importati soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22 lettera a.

<sup>2</sup> L'UFAG può, su domanda, riconoscere includendoli in un elenco altri enti di certificazione e autorità di controllo che non figurano nell'elenco di cui al capoverso 1 né in quello di cui all'articolo 23, se gli enti di certificazione e le autorità di controllo provano che i prodotti interessati soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22.

<sup>3</sup> Le domande di inclusione nell'elenco vanno inoltrate all'UFAG. La documentazione contiene tutte le informazioni necessarie per verificare se gli enti di certificazione e le autorità di controllo soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22.

<sup>4</sup> Per ogni ente di certificazione e autorità di controllo di cui al capoverso 2 l'UFAG indica nell'elenco i rispettivi Paesi, i numeri di codice, le categorie di prodotti, le deroghe ed eventualmente la durata di validità.

*Art. 24 cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> Il DEFR disciplina i certificati di controllo e i certificati di controllo parziali in Traces nonché le procedure.

<sup>6</sup> L'UFAG può semplificare o sopprimere l'obbligo del certificato di controllo per importazioni provenienti da Paesi di cui all'articolo 23 o certificate da enti di cui all'articolo 23a capoverso 2.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr



## **Ordinanza concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute**

**(Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 maggio 2011<sup>1</sup> sulle designazioni «montagna» e «alpe» è modificata come segue:

### **Art. 3 cpv. 2**

<sup>2</sup> Può essere impiegata per latte e latticini nonché per carne e prodotti carnei soltanto se sono adempiute le esigenze per l'impiego delle designazioni «montagna» o «alpe».

### **Art. 8 cpv. 3 lett. e**

<sup>3</sup> La designazione «montagna» o «alpe» può essere impiegata anche se le seguenti fasi di trasformazione avvengono al di fuori della regione di cui al capoverso 1 o 2:

- e. per il miele: la smielatura e la trasformazione in miele pronto al consumo.

### **Art. 10 cpv. 1<sup>bis</sup>**

<sup>1bis</sup> Le derrate alimentari con ingredienti di origine agricola per i quali è impiegata la designazione «montagna» o «alpe» conformemente all'articolo 8a devono essere certificate a livello della trasformazione.

### **Art. 12 Controllo**

<sup>1</sup> RS 910.19

<sup>1</sup> Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato nelle singole aziende secondo le seguenti modalità:

- a. nelle aziende che fabbricano, trattano, etichettano o preimballano prodotti di cui alla presente ordinanza: almeno una volta ogni due anni;
- b. nelle aziende che fabbricano derrate alimentari con singoli ingredienti di cui all'articolo 8a: almeno una volta ogni due anni;
- c. nelle aziende d'estivazione che fabbricano prodotti di cui alla presente ordinanza: almeno una volta ogni otto anni; le aziende d'estivazione possono unirsi dal profilo organizzativo;
- d. nelle aziende che fabbricano prodotti di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a: almeno una volta ogni quattro anni; nelle aziende d'estivazione almeno una volta ogni otto anni

<sup>2</sup> I controlli sono effettuati da un ente di certificazione incaricato dall'azienda o da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione. Per aziende che fabbricano prodotti di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a è responsabile l'ente di certificazione che controlla il primo livello dopo la produzione primaria.

<sup>3</sup> Ogni ente di certificazione deve garantire che nelle aziende per le quali è responsabile il rispetto delle esigenze della presente ordinanza venga controllato in aggiunta ai controlli di cui al capoverso 1 secondo le seguenti modalità:

- a. controllo, ogni anno, di almeno il 15 per cento delle aziende d'estivazione, in base ai rischi o nel quadro di analisi a campione;
- b. controllo, ogni anno, di almeno il 5 per cento delle altre aziende lungo l'intera filiera del valore aggiunto, in base ai rischi.

<sup>4</sup> Nella misura del possibile, i controlli devono essere coordinati con i controlli di diritto pubblico e privato.

<sup>6</sup> L'ente di certificazione notifica le infrazioni constatate alle autorità cantonali competenti e all'UFAG.

### **Art. 13 Frase introduttiva**

Le aziende di cui all'articolo 12 capoverso 1 devono:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr



# Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2, 108 capoverso 1, 166 capoverso 4 e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr),

*ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup> e 4<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata è sufficiente che una delle due persone soddisfi le condizioni di cui al capoverso 1.

<sup>1ter</sup> Se il richiedente è una persona giuridica, almeno due terzi delle persone partecipanti devono soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1. Devono inoltre detenere almeno due terzi dei diritti di voto e per quanto concerne le società di capitali almeno due terzi del capitale.

<sup>4bis</sup> Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata gli aiuti agli investimenti sono concessi anche al proprietario che affida la gestione dell'azienda al partner.

*Art. 7 Riduzione dei contributi in base alla sostanza*

<sup>1</sup> Se prima dell'investimento la sostanza imponibile dichiarata del richiedente supera 1 000 000 di franchi, il contributo è ridotto di 5 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

<sup>1</sup> RS 913.1

<sup>2</sup> I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne le particelle utilizzate nell'agricoltura.

<sup>3</sup> Se il richiedente è una persona giuridica o una società di persone, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile dichiarata delle persone partecipanti.

*Art. 8 cpv. 4*

<sup>4</sup> In caso di investimenti inferiori a 100 000 franchi è possibile dimostrare la sopportabilità senza strumento di pianificazione.

*Art. 9 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se un progetto edilizio di affittuari è sostenuto soltanto con un credito di investimento, la durata del pegno immobiliare a garanzia del credito e del contratto d'affitto si basa sul termine di rimborso convenuto contrattualmente.

*Art. 11a* Progetti di sviluppo regionale

<sup>1</sup> I progetti di sviluppo regionale devono contribuire a creare valore aggiunto nell'agricoltura e a rafforzare la collaborazione regionale.

<sup>2</sup> Sono considerati progetti di sviluppo regionale:

- a. i progetti comprendenti più catene del valore e settori non agricoli;
- b. i progetti comprendenti più attori all'interno di una catena del valore.

<sup>3</sup> I progetti di sviluppo regionale devono adempiere i seguenti presupposti:

- a. i membri dell'ente promotore del progetto sono per la maggior parte gestori aventi diritto ai pagamenti diretti; questi detengono la maggioranza dei voti;
- b. il progetto è composto da almeno tre sottoprogetti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e un diverso orientamento;
- c. i sottoprogetti si fondano su un approccio globale dal punto di vista del contenuto e sono coordinati con lo sviluppo regionale, i parchi d'importanza nazionale e la pianificazione del territorio.

*Art. 11b lett. c*

Per il sostegno secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere d ed e devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

- c. i produttori detengono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di società di capitali almeno due terzi del capitale nella comunità.

*Art. 14 cpv. 1 lett. k*

<sup>1</sup> Contributi sono accordati per:

- k. collegamenti del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.

*Art. 15 cpv. 1 lett. f e h, nonché cpv. 3 lett. f*

<sup>1</sup> In caso di bonifiche fondiari ai sensi dell'articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi:

- f. le tasse fondate su leggi federali e le tasse per autorizzazioni edilizie;
- h. per collegamenti secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera k, soltanto i costi che il cliente deve assumere secondo l'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007<sup>2</sup> sui servizi di telecomunicazione.

<sup>3</sup> Non danno diritto ai contributi in particolare:

- f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi d'assicurazione, le tasse e simili, tranne le tasse di cui al capoverso 1 lettera f.

*Art. 15b*

*Abrogato*

*Art. 16 Aliquote dei contributi per le bonifiche fondiari*

<sup>1</sup> Per le bonifiche fondiari valgono le seguenti aliquote massime:

	per cen- to
a. per provvedimenti collettivi di ampia portata:	
1. zona di pianura	34
2. zona collinare e zona di montagna I	37
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	40
b. per altri provvedimenti collettivi:	
1. zona di pianura	27
2. zona collinare e zona di montagna I	30
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	33
c. per provvedimenti individuali:	
1. zona di pianura	20
2. zona collinare e zona di montagna I	23
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	26

<sup>2</sup> Per le bonifiche fondiari possono essere accordati anche contributi forfettari. L'importo forfettario è calcolato in base all'aliquota di contributo di cui al capoverso 1 e ai contributi supplementari giusta l'articolo 17.

*Art. 16a cpv. 4 e 4<sup>bis</sup>*

<sup>4</sup> I contributi per i lavori di cui al capoverso 1 sono calcolati in base all'articolo 16 capoverso 1 lettera b e all'articolo 15 capoverso 4 lettera a. Non sono concessi contributi supplementari in base all'articolo 17.

<sup>4bis</sup> Se i provvedimenti per il ripristino periodico di impianti per l'evacuazione delle acque sono realizzati nell'ambito di un approccio globale, i costi di cui all'articolo 15 danno diritto ai contributi.

*Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1 lett. a*

## Contributi supplementari per le bonifiche fondiari

<sup>1</sup> Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:

a. *Abrogata**Art. 18 cpv. 3*

<sup>3</sup> In tutte le zone sono concessi contributi a favore di provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del paesaggio. L'UFAG stabilisce i provvedimenti da sostenere.

*Art. 19* Importo dei contributi per edifici agricoli nonché per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del paesaggio

<sup>1</sup> Per gli edifici di economia rurale e alpestri vengono concessi contributi forfettari. Essi sono stabiliti per elemento, parte di edificio o unità in funzione di un programma delle disposizioni computabile.

<sup>2</sup> In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato.

<sup>3</sup> Per azienda, i contributi di cui al capoverso 1 possono ammontare complessivamente a un massimo di 155 000 franchi nella zona collinare e nella zona di montagna I e a un massimo di 215 000 franchi nelle zone di montagna II-IV.

<sup>4</sup> L'UFAG stabilisce la graduazione dei contributi per elemento, parte dell'edificio o unità in un'ordinanza.

<sup>5</sup> Per condizioni particolarmente difficili, quali costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, in via suppletiva al capoverso 3 può essere concesso un contributo sulla base dei costi che danno diritto ai contributi:

	per cen- to
a. zona collinare e zona di montagna I	40
b. zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	50

<sup>6</sup> Il contributo per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali è calcolato in base ai costi che danno diritto ai contributi applicando un'aliquota del 22 per cento. Il contributo può anche essere fissato come importo forfettario per unità, ad esempio per chilo di latte trasformato.

<sup>7</sup> Il contributo di cui all'articolo 18 capoverso 3 ammonta al massimo a 50 000 franchi per azienda. Può essere concesso a complemento del capoverso 2. L'UFAG fissa le aliquote dei contributi in un'ordinanza; esse ammontano al massimo al 25 per cento dei costi che danno diritto ai contributi.

*Art. 19d cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> L'importo dei contributi è fissato conformemente all'articolo 19 capoverso 6.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 19f* Provvedimenti che danno diritto ai contributi e aliquote dei contributi per progetti di sviluppo regionale

<sup>1</sup> L'acquisto dei dati di base per l'elaborazione di un progetto dà diritto ai contributi.

<sup>2</sup> Nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale i provvedimenti tesi a rispondere a questioni d'interesse pubblico, che abbiano aspetti di tipo ecologico, sociale o culturale, danno diritto ai contributi a condizione che tali provvedimenti contribuiscano a creare valore aggiunto nell'agricoltura.

<sup>3</sup> Se nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale vengono realizzati provvedimenti che danno diritto ai contributi giusta la presente ordinanza, le aliquote di contributo per i singoli provvedimenti sono aumentate come segue:

- a. per progetti di cui all'articolo 11a capoverso 2 lettera a: del 20 per cento;
- b. per progetti di cui all'articolo 11a capoverso 2 lettera b: del 10 per cento.

<sup>4</sup> Per provvedimenti che danno diritto ai contributi soltanto nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale nonché per l'acquisto dei dati di base si applicano le seguenti aliquote di contributo:

	per cen- to
a. zona di pianura	34
b. zona collinare e zona di montagna I	37
c. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	40

<sup>5</sup> I contributi per progetti di sviluppo regionale sono fissati in una convenzione secondo l'articolo 28a.

<sup>6</sup> I costi per provvedimenti non edilizi che sorgono già durante l'acquisto dei dati di base possono essere computati in un secondo tempo a condizione che il progetto di sviluppo regionale venga realizzato.

*Art. 20 cpv. 1 lett. a, nonché cpv. 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> La concessione di un contributo presuppone un contributo cantonale sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile. Il contributo cantonale minimo ammonta a:

- a. 80 per cento del contributo per i provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l'articolo 11 capoverso 2;

<sup>1bis</sup> Non è richiesto alcun contributo cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19 capoverso 5.

<sup>1ter</sup> Nel caso di progetti di sviluppo regionale, il contributo cantonale minimo per provvedimenti che potrebbero essere promossi con contributi anche al di fuori di tali progetti è calcolato in base al capoverso 1. Per gli altri provvedimenti il contributo cantonale minimo ammonta all'80 per cento.

*Art. 21 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se ritiene che le condizioni per la concessione di un contributo siano adempiute, il Cantone trasmette una corrispondente domanda di contributo all'UFAG. La domanda va trasmessa in formato elettronico utilizzando il sistema d'informazione eMapis.

*Art. 22 Sostegno combinato concesso per edifici, costruzioni e installazioni*

Se per gli edifici agricoli o per le costruzioni e le installazioni delle piccole aziende artigianali sono concessi sia contributi sia crediti di investimento (sostegno combinato), la domanda di contributo e i dati pertinenti per la notifica del credito di investimento (art. 53) devono essere trasmessi contemporaneamente all'UFAG. La documentazione va trasmessa in formato elettronico utilizzando il sistema d'informazione eMapis.

*Art. 24 lett. d*

Il parere dell'UFAG non è necessario se:

- d. il supplemento ai sensi dell'articolo 19 capoverso 5 è inferiore al 15 per cento del contributo forfettario.

*Art. 25 cpv. 2 lett d*

- d. i dati pertinenti per il credito di investimento (art. 53) in caso di sostegno combinato;

*Art. 28a cpv. 2<sup>ter</sup>*

<sup>2ter</sup> Durante la fase di attuazione è possibile adeguare la convenzione e integrarla con nuovi provvedimenti. Tali provvedimenti sono promossi applicando un'aliquota di contributo ridotta.

*Art. 30 cpv. 1*

Il Cantone può esigere pagamenti parziali per ogni progetto in funzione dell'avanzamento dei lavori.

*Art. 31 Inizio dei lavori e acquisti*

<sup>1</sup> È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto quando il contributo è stato stabilito da una decisione passata in giudicato o da una convenzione e l'autorità cantonale competente ha rilasciato la corrispondente autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l'attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. L'autorità cantonale può concedere l'autorizzazione soltanto con il consenso dell'UFAG. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un contributo.

<sup>3</sup> In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun contributo.

*Art. 32 cpv. 3*

<sup>3</sup> I maggiori costi che superano 100 000 franchi e ammontano a oltre il 20 per cento del preventivo approvato necessitano dell'approvazione dell'UFAG se per essi è richiesto un contributo.

*Art. 34 Alta vigilanza*

<sup>1</sup> L'UFAG esercita l'alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco.

<sup>2</sup> Se nell'ambito dell'alta vigilanza l'UFAG constata modifiche della destinazione o frazionamenti non autorizzati, incurie manifeste di manutenzione o di gestione, violazioni di prescrizioni giuridiche, contributi indebitamente concessi o altri motivi di restituzione, può ordinare al Cantone la restituzione del contributo indebitamente concesso.

*Art. 35 cpv. 1 lett. b e cpv. 5*

<sup>1</sup> Si considera in particolare modifica della destinazione:

- b. la cessazione dell'utilizzazione agricola di edifici che hanno beneficiato di un sostegno; è da ritenersi tale anche la riduzione della base foraggera, se comporta che le condizioni per un sostegno ai sensi dell'articolo 10 non sono più adempiute;

<sup>5</sup> Il divieto di modificare la destinazione e l'obbligo di rimborso cessano dopo la scadenza della durata di utilizzazione conforme giusta l'articolo 37 capoverso 6, tuttavia al più tardi vent'anni dopo il pagamento finale della Confederazione.

*Art. 37 cpv. 6 lett. e*

<sup>6</sup> La durata di utilizzazione conforme è di:

- e. per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del paesaggio giusta l'articolo 18 capoverso 3 10 anni

*Art. 39 cpv. 1 lett. e, nonché cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> I contributi devono essere restituiti:

- e. in caso di alienazione con utile di un'azienda o di una parte di azienda sostenuta con un provvedimento individuale;

<sup>1bis</sup> In caso di alienazione con utile giusta il capoverso 1 lettera e, l'utile equivale alla differenza tra il prezzo d'alienazione e il valore d'imputazione, dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L'UFAG stabilisce i valori d'imputazione.

*Art. 40 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 42 cpv. 1 lett. e, nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario:

- e. in caso di provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici giusta l'articolo 18 capoverso 3.

<sup>2</sup> Nei casi menzionati nel capoverso 1 lettere a–c nonché e, al posto della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario dell'opera, con la quale questi si impegna al rispetto del divieto di modificare la destinazione, dell'obbligo di gestione e di manutenzione, dell'obbligo di restituzione e di altri eventuali condizioni e oneri.

*Art. 44 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> I proprietari che gestiscono personalmente l'azienda possono ricevere crediti di investimento per:

- f. provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del paesaggio.

*Art. 45a cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 46* Importo dei crediti di investimento per provvedimenti edilizi

<sup>1</sup> I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell'articolo 44 sono fissati come segue:

- a. per gli edifici di economia rurale e alpestri: in funzione di un programma delle disposizioni computabile, come importo forfettario per elemento, parte di edificio o unità;
- b. per le case di abitazione: come importo forfettario per l'abitazione del gestore e l'alloggio per gli anziani.

<sup>2</sup> L'UFAG fissa gli importi forfettari in un'ordinanza.

<sup>3</sup> Nel caso di edifici di economia rurale per suini e pollame che adempiono le esigenze relative ai sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali giusta l'articolo 74 OPD, oltre all'importo forfettario può essere concesso un supplemento del 20 per cento.

<sup>4</sup> In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente, gli importi forfettari sono ridotti in modo adeguato.

<sup>5</sup> Il credito di investimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, dedotti eventuali contributi pubblici per:

- a. serre ed edifici di economia rurale per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione;
- b. provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere d–f, capoverso 2 lettera b e capoverso 3 nonché dell'articolo 45.

<sup>6</sup> In caso di provvedimenti edilizi e installazioni per la diversificazione delle attività agricole e affini all'agricoltura giusta l'articolo 44 capoverso 1 lettera d, il credito di investimento ammonta a 200 000 franchi al massimo. Tale limitazione non si applica a impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa.

#### *Art. 51 cpv. 7*

<sup>7</sup> Se il richiedente rinuncia volontariamente ai contributi per gli edifici alpestri, è versato il doppio dell'aliquota dei crediti di investimento.

#### *Art. 53 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Per le domande che non superano l'importo limite, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone trasmette all'UFAG i dati pertinenti in formato elettronico utilizzando il sistema d'informazione eMapis. La decisione cantonale non deve essere notificata all'UFAG

<sup>4</sup> Per le domande che superano l'importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all'UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico utilizzando il sistema d'informazione eMapis. Notifica la sua decisione al richiedente dopo l'approvazione da parte dell'UFAG.

#### *Art. 55 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in formato elettronico del fascicolo completo all'UFAG

*Art. 56* Inizio dei lavori e acquisti

<sup>1</sup> È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto quando il credito di investimento è stato stabilito da una decisione passata in giudicato e l'autorità cantonale competente ha rilasciato la corrispondente autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l'attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un credito di investimento.

<sup>3</sup> In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun credito di investimento.

*Art. 58 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la costituzione di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria registrata. Tale decisione vale come prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca o della cartella ipotecaria registrata nel registro fondiario.

*Art. 60* Alienazione con utile

<sup>1</sup> Se l'azienda o una parte di essa che ha beneficiato di un sostegno è alienata con utile, deve essere restituita la quota del credito di investimento per provvedimenti individuali non ancora rimborsata.

<sup>2</sup> L'utile equivale alla differenza tra il prezzo d'alienazione e il valore d'imputazione dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L'UFAG stabilisce i valori d'imputazione.

*Art. 62a* Alta vigilanza

<sup>1</sup> L'UFAG esercita l'alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco.

<sup>2</sup> Se nell'ambito dell'alta vigilanza l'UFAG constata violazioni di prescrizioni giuridiche, crediti di investimento indebitamente concessi o altri motivi di revoca, può ordinare al Cantone la restituzione dell'importo indebitamente concesso.

*Art. 63b*

*Abrogato*

II

L'ordinanza dell'11 settembre 1996<sup>3</sup> sul servizio civile è modificata come segue:

<sup>3</sup> RS 824.01

*Art. 6 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:

- c. in aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14 e 18 OMSt, indipendentemente dal fatto che ricevano o no crediti di investimento secondo l'OMSt.

## III

L'ordinanza del DEFR del 15 novembre 2017<sup>4</sup> sul servizio civile è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14 e 18 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt), indipendentemente dal fatto che ricevano o no crediti di investimento secondo l'OMSt, hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.

## IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> RS 824.012.2



## **Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1, 86a capoverso 2, 166 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr),

*ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>1</sup> concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta l'ordinanza l'espressione «richiedenti coniugati» è sostituita con «richiedenti coniugati o in unione domestica registrata», con i necessari adeguamenti grammaticali.*

*Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sussistono difficoltà finanziarie qualora il richiedente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai propri impegni finanziari. Deve essere presente un indebitamento iniziale gravato da interessi superiore al 50 per cento del valore di reddito.

*Art. 4 cpv. 3*

<sup>3</sup> In caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata è sufficiente che una delle due persone adempia i requisiti di cui al capoverso 2.

*Art. 5 Sostanza*

<sup>1</sup> Se prima della concessione del mutuo la sostanza imponibile dichiarata del richiedente supera 600 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b.

<sup>1</sup> RS 914.11

<sup>2</sup> I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne le particelle utilizzate nell'agricoltura.

*Art. 6 cpv. 3*

<sup>3</sup> I debiti gravati da interessi a carico dell'azienda prima della conversione devono essere superiori al 50 per cento del valore di reddito. Non devono tuttavia superare di 2,5 volte il valore di reddito.

*Art. 9 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Per le domande che non superano l'importo limite di cui all'articolo 10 capoverso 2, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone trasmette all'UFAG i dati pertinenti in formato elettronico tramite eMapis. La decisione cantonale non deve essere notificata all'UFAG.

<sup>4</sup> Per le domande che superano l'importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all'UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico tramite eMapis. Notifica la decisione al richiedente dopo che l'UFAG l'ha approvata.

*Art. 10 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in formato elettronico degli atti completi all'UFAG.

*Art. 12 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la costituzione di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria registrata. Tale decisione vale come prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca o della cartella ipotecaria registrata nel registro fondiario.

*Art. 15 Alienazione con utile*

<sup>1</sup> Se l'azienda o parte di essa è alienata con utile, deve essere restituita la quota del mutuo non ancora rimborsata.

<sup>2</sup> L'utile equivale alla differenza tra il prezzo d'alienazione e il valore d'imputazione, dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L'UFAG stabilisce i valori d'imputazione.

*Art. 18a Alta vigilanza*

<sup>1</sup> L'UFAG esercita l'alta vigilanza. Può eseguire controlli sul posto.

<sup>2</sup> Se nell'ambito dell'alta vigilanza l'UFAG constata violazioni di prescrizioni giuridiche, mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale indebitamente concessi o altri motivi di revoca, può ordinare al Cantone la restituzione dell'importo indebitamente concesso.

*Art. 19-27*

*Abrogati*

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr



## **Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>1</sup> sulle importazioni agricole è modificata come segue:

#### *Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le domande, le notifiche e le offerte vanno trasmesse tramite l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG.

#### *Art. 35 cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> Il contingente doganale parziale n. 07.2 è messo all'asta.

<sup>4</sup> Il contingente doganale parziale n. 07.4 di 100 tonnellate è messo all'asta.

<sup>4bis</sup> Le quote del contingente doganale parziale n. 07.4 sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

#### *Inserire dopo il titolo della Sezione 4*

#### *Art. 36a* Contingenti doganali parziali del contingente doganale n. 14

<sup>1</sup> Il contingente doganale n. 14 per patate e prodotti a base di patate è suddiviso nei seguenti contingenti doganali parziali:

- a. contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina);
- b. contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione);
- c. contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola);
- d. contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate).

<sup>1</sup> RS 916.01

<sup>2</sup> L'assegnazione delle voci di tariffa ai singoli contingenti doganali parziali è disciplinata nell'allegato 1 numero 9.

*Art. 37 cpv. 2*

<sup>2</sup> Suddivide il contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) nelle seguenti categorie di merce:

- a. prodotti semilavorati;
- b. prodotti finiti.

*Art. 40 cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> La quota di mercato di un avente diritto a una quota di contingente è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi d'importazione all'ADC e all'ADFC e delle prestazioni all'interno del Paese fatte valere da gli aventi diritto a una quota di contingente durante il periodo di calcolo secondo l'articolo 41 capoverso 2.

<sup>6</sup> Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) sono ripartite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

II

<sup>1</sup> Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

<sup>2</sup> L'articolo 35 capoverso 4 è in vigore fino al 31 dicembre 2020.

<sup>3</sup> Gli articoli 35 capoversi 2 e *4bis*, 37 capoverso 2 e 40 capoverso 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato 1*

(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

**Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali**

N. 3

**3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame***La tabella è modificata come segue:*

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
...				
0209.1090		20		
0210.1191	<b>0.00</b>	0	06	
ex0210.1191		0	06.1 (101)	
ex0210.1191		0	06.4	
0210.1199		20		
0210.1291		0	06.4	
0210.1299		20		
0210.1991	<b>0.00</b>	0	06	
ex 0210.1991		0	06.1 (101)	
ex 0210.1991		0	06.3 (301)	[3-1]
ex 0210.1991		0	06.4	
0210.1999		20		
...				

N. 9

**9. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate**

...

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la suddivisione del contingente e la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute negli articoli 36a-42. Nella colonna «Categoria di merci e informazioni complementari» è indicata la suddivisione del contingente doganale parziale n. 14.4 secondo l'articolo 37 capoverso 2.

...

*N. 13*

**13. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta**

*Per tutte le 16 voci della tabella che appartengono al contingente doganale n. 21, è stralciato il contingente doganale n. 31.*

*Allegato 3*  
(art. 10 e 27 cpv. 2<sup>bis</sup> lett. a)

## Contingenti doganali interi e parziali

N. 3

### 3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame

*Le voci dei contingenti doganali n. 05.5, 05.7, 06.1 e 06.4 sono sostituite dalla versione seguente.*

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
...		
<b>05.5</b>	<b>Carne halal di animali della specie bovina</b>	<b>410</b>
...		
<b>05.7</b>	<b>Altra carne, prodotta prevalentemente sulla base di foderaggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina</b>	<b>20 643</b>
...		
<b>06.1</b>	<b>Prosciutto crudo essiccato all'aria</b>	<b>2600</b>
	Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 101 di 1000 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1	
...		
<b>06.4</b>	<b>Altra carne prodotta prevalentemente sulla base di foderaggio concentrato:</b>	<b>48 681</b>
	<b>di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame</b>	<b>42 200</b>
		[2]
	<b>di maiale, compresi pâté e granulato di carne per la fabbricazione di minestre nonché suini da macello provenienti dalle zone franche</b>	<b>6481</b>
		[2]
...		

---

*N. 11***11. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta**

---

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
20	Frutta da sidro e per la distillazione	172
21	Prodotti a base di frutta a granella (in equivalenti di frutta a granella)	244

---

*Allegato 4*  
(art. 31 cpv. 2)

## **Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili**

Quantitativo parziale del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente
10 000 t lorde	5 gennaio – 31 dicembre
10 000 t lorde	2 marzo – 31 dicembre
10 000 t lorde	4 maggio – 31 dicembre
10 000 t lorde	6 luglio – 31 dicembre
15 000 t lorde	1 settembre – 31 dicembre
15 000 t lorde	3 novembre – 31 dicembre



## **Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> concernente l'importazione e l'esportazione di  
verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 3 lett. a*

<sup>3</sup> In deroga al capoverso 2, l'UFAG può liberare per l'importazione:

- a. parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è  
in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista del-  
la fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813,  
2001/2009, 2202 e 2208/2209 nonché dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa  
doganale;

*Art. 6 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> L'UFAG suddivide i quantitativi parziali liberati per l'importazione giusta  
l'articolo 5 capoverso 1 nel seguente modo:

- a. per pomodori, cetrioli, cipolline da semina, cicoria Witloof e mele: secon-  
do le quote di mercato degli aventi diritto; la quota di mercato di un avente  
diritto è la sua quota percentuale sulla somma delle quantità importate  
all'ADC e all'ADFC nonché sulle prestazioni all'interno del Paese legiti-  
timamente fatte valere da tutti gli aventi diritto nell'anno precedente;  
l'avente diritto può notificare la sua prestazione all'interno del Paese entro  
i termini stabiliti dall'Ufficio federale;

<sup>1</sup> RS 916.121.10

*Art. 16*           Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21

I contingenti doganali n. 20 e 21 sono attribuiti in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

*Art. 17**Abrogato**Art. 18a cpv. 2*

<sup>2</sup> Il contingente doganale è liberato per l'importazione nella misura delle parti seguenti:

Parte del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente
20 000 piante	2 febbraio – 31 dicembre
20 000 piante	2 marzo – 31 dicembre
10 000 piante	3 novembre - 31 dicembre
10 000 piante	30 novembre - 31 dicembre

*Art. 24a* Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

In deroga all'articolo 16, per il periodo di contingentamento 2021 il contingente doganale numero 21 viene messo all'asta.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr



# **Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione**

## **(Ordinanza sul materiale di moltiplicazione)**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sul materiale di moltiplicazione è modificata come segue:

*Art. 11 cpv. 1<sup>ter</sup>*

<sup>1ter</sup> Esso può prevedere che, in deroga al capoverso 1 lettera b, il materiale che non appartiene a una varietà possa essere certificato (s.l.) se corrisponde alla specie e l'aspetto varietale non è necessario per la prova d'identificazione del materiale.

*Art. 14 Abs. 1<sup>ter</sup>*

<sup>1ter</sup> Esso può prevedere che, in deroga al capoverso 1 lettera c, il materiale che non appartiene a una varietà possa essere commercializzato se corrisponde alla specie e l'aspetto varietale non è necessario per la prova d'identificazione del materiale.

*Art. 15 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> Esso può prevedere che, in deroga al capoverso 1 lettera b, il materiale che non appartiene a una varietà possa essere importato se corrisponde alla specie e l'aspetto varietale non è necessario per la prova d'identificazione del materiale.

II

RS .....

<sup>1</sup> RS **916.151**

La presente ordinanza entra in vigore il [1° gennaio 2021].

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr



## **Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari**

### **(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)**

#### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 12 maggio 2010<sup>1</sup> sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Le specifiche concernenti il livello minimo di purezza del principio attivo nonché il tenore massimo di certe impurezze e la loro natura, stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011<sup>2</sup>, si applicano ai principi attivi iscritti nell'allegato 1.

*Art. 9*

*Abrogato*

*Art. 10 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il DEFR stralcia un principio attivo dall'allegato 1 se la rispettiva autorizzazione non è stata rinnovata dall'UE nel regolamento (CE) n. 540/2011<sup>3</sup>. Concede termini identici a quelli concessi nell'UE per l'immissione sul mercato e l'utilizzo delle scorte esistenti.

*Art. 36 cpv. 3*

<sup>1</sup> RS 916.161

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate, GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1, nella versione del 30 maggio 2019

<sup>3</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'articolo 5 capoverso 2<sup>bis</sup>

<sup>3</sup> Le proposte d'iscrizione nell'elenco devono essere presentate al servizio d'omologazione, corredate dei dati di cui alla sezione 3 della scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 20 dell'ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim). Se del caso, il servizio d'omologazione può richiedere informazioni supplementari.

*Art. 55 cpv. 4 lett. c*

*Abrogato*

*Art. 64 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Per i prodotti fitosanitari la cui etichettatura contiene un elemento di cui all' allegato 5 numero 1.2 lettera a o b oppure numero 2.2 lettera a o b OPChim si applicano per analogia gli articoli 64 capoverso 1, 65 capoverso 1 e 66 capoverso 1 lettera a OPChim.

<sup>4</sup> I prodotti fitosanitari che non sono autorizzati per uso non professionale non possono essere forniti a utilizzatori non professionisti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta  
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr



## **Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>1</sup> sugli alimenti per animali è modificata come segue:

*Art. 22 cpv. 7 nota a piè di pagina*

<sup>7</sup> Pubblica l'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali<sup>2</sup>.

*Art. 70 cpv. 6*

<sup>6</sup> L'UFAG può adeguare gli allegati e le relative disposizioni transitorie dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>3</sup> sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali alle modifiche del diritto europeo, se queste sono di portata limitata.

*Art. 71 cpv. 1*

<sup>1</sup> Fatte salve altre disposizioni, i controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni tecniche del regolamento (UE) 2017/625<sup>4</sup> applicabili al controllo degli alimenti per animali.

---

<sup>1</sup> **RS 916.307**

<sup>2</sup> Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali consultabile su [www.agroscope.admin.ch](http://www.agroscope.admin.ch) > Temi > Animali da reddito > Alimenti per animali > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali > Allegato 2 > Allegato 2.4a, Allegato 2.4b, Allegato 2.4d e Allegato 2.5.

<sup>3</sup> **RS 916.307.1**

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

..... 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr



## **Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero**

### **(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)**

#### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 25 giugno 2008<sup>1</sup> sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

*Art. 1c cpv. 1 e 2 frase introduttiva*

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> Il supplemento per il latte trasformato in formaggio è versato per il latte vaccino, di pecora e di capra se il latte è trasformato in:

*Art. 2 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Il supplemento per il foraggiamento senza insilati è versato per il latte vaccino, di pecora e di capra se il latte è trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari, ad eccezione di colture, presame e sale, e se il formaggio presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.

<sup>3</sup> *Abrogato.*

*Art. 3 Domande*

<sup>1</sup> Le domande di versamento dei supplementi devono essere inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.

<sup>2</sup> I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda.

<sup>3</sup> Devono comunicare al servizio d'amministrazione:

- a. il rilascio di un'autorizzazione;

<sup>1</sup> **RS 916.350.2**

- b. il numero d'identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte;
- c. la revoca di un'autorizzazione.

*Art. 6*

*Abrogato*

*Art. 9 cpv. 3 e 3<sup>bis</sup>*

<sup>3</sup> Il valorizzatore deve notificare mensilmente al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo:

- a. quali quantità di materie prime ha acquistato per valorizzatore, indicando separatamente il latte proveniente da animali nutriti con o senza insilati;
- b. quali quantità di materie prime ha venduto per valorizzatore, indicando separatamente il latte proveniente da animali nutriti con o senza insilati;
- c. in quale modo ha valorizzato le materie prime, in particolare quali quantità di materie prime sono state trasformate in formaggio.

<sup>3bis</sup> La notifica di cui al capoverso 3 deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d'amministrazione.

*Art. 11 Conservazione dei dati*

I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte commerciale, alle materie prime acquistate e vendute nonché alle materie prime trasformate in formaggio che sono necessari all'ispezione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr



## **Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza del 28 ottobre 2015<sup>1</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione: Walter  
Thurnherr

RS .....

<sup>1</sup> RS 916.404.2

*Allegato*  
(n. II)

## **Emolumenti**

*N. 1*

Franchi

<b>1</b>	<b>Fornitura di marche auricolari</b>	
1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia)	3.60
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina:	
1.1.2.1	marca auricolare doppia senza microchip	0.75
1.1.2.2	marca auricolare doppia con microchip	1.75
1.1.2.3	marca auricolare singola per la marchiatura a posteriori senza microchip	0.25
1.1.2.4	marca auricolare singola per la marchiatura a posteriori con microchip	1.25
1.1.2.5	marca auricolare doppia per animali di piccola taglia senza microchip	2.10
1.1.3	per animali della specie suina:	
1.1.3.1	marca auricolare singola senza microchip	-0.25
1.1.3.2	marca auricolare singola per animali di piccola taglia senza microchip	1.80
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	-0.25
1.2	Sostituzione di marche auricolari con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare:	
1.2.1	marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina, ovina e caprina nonché bufali e bisonti	1.80
1.2.2	marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina e caprina	2.80
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale

---

---

	Franchi
1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50

---



## **Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>1</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura è modificata come segue:

*Art. 27*

<sup>2</sup> A scopo di ricerca e studio nonché di valutazione e monitoraggio secondo l'articolo 185 capoversi 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> LAgr, l'UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a-d, 10 e 14 della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato dell'UFAG.

<sup>3</sup> *Abrogato*

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

<sup>1</sup> RS 919.117.71

La presidente della Confederazione,  
Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato*  
(n. II)

### **Modifica di un altro atto normativo**

L'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>2</sup> concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura è modificata come segue:

#### *Allegato I n. 10.2 e 10.3*

10.2	Richiesta di accesso ai dati per terzi (art. 27 cpv. 9):	
	a. importo forfetario unico per il trattamento della prima richiesta	1900
	b. importo forfetario unico per il trattamento di ogni altra richiesta successiva	700
10.3	Installazione e gestione dell'accesso ai dati ed elaborazione dei dati (art. 27 cpv. 9):	
	a. importo forfetario unico per l'installazione dell'accesso ai dati	500
	b. importo forfetario annuo a copertura dei costi di gestione dell'accesso ai dati	200
	c. importo forfetario annuo a copertura dei costi di elaborazione periodica dei dati, a seconda del numero di persone che hanno dato il loro consenso.	600-3200



## Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

### Modifica del...

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:*

#### I

L'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997<sup>1</sup> sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

*Art. 4 e 4a*

*Abrogati*

#### II

<sup>1</sup> Gli allegati 1-3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> Gli allegati 4 e 4a sono abrogati.

#### III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

<sup>1</sup> **RS 910.181**

*Allegato 1*  
(art. 1 e 16 cpv. 5)

## **Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l'uso**

*N. 1-3*

### **1. Sostanze di origine vegetale o animale**

---

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

---

*La voce «Piretrine» è sostituita dalla seguente versione:*

Piretrine	Solo di origine vegetale
-----------	--------------------------

Dopo la voce «Sostanze di base contemplate nell'allegato 1 parte D OPF, che sono derrate alimentari ai sensi della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr) e hanno origine vegetale o animale» inserire:

Terpeni	Solo eugenolo, geraniolo e timolo
---------	-----------------------------------

---

### **2. Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi**

---

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

---

*Prima della voce «Microorganismi naturali, virus inclusi» inserire:*

Cerevisane	
------------	--

---

### **3. Altre sostanze e misure**

---

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

---

*Dopo la voce «Anidride carbonica» inserire:*

Cloruro di sodio	
------------------	--

*Dopo la voce «Olio di paraffina» inserire:*

Perossido di idrogeno	
-----------------------	--

---

*Allegato 2*  
(art. 2)

## **Concimi, preparati e substrati autorizzati**

*N. 1. e 2.2.*

---

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

---

### **1. Concimi aziendali**

*Dopo la voce «Paglia, altro materiale di pacciamatura» inserire:*

Gusci di uova	Soltanto se ottenuti da allevamento all'aperto
---------------	--

### **2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati**

#### **2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale**

*Dopo la voce «Farina di pesce» inserire:*

Scarti di molluschi	Esclusivamente ottenuti da produzione sostenibile
---------------------	---

*Dopo la voce «Carbone vegetale» inserire:*

Acido umico, acido fulvico	Esclusivamente ottenuti da sali inorganici, da soluzioni senza sali di ammonio o dal trattamento dell'acqua potabile
----------------------------	--

*Allegato 3*  
(art. 3)

## **Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate**

*Parte A e parte B n. 1*

### **Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti**

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale

*Le voci «E 250 Nitrito di sodio» e «E 252 Nitrito di potassio» sono sostituite dalle seguenti versioni:*

E 250	Nitrito di sodio	Non ammesso	Ammesso soltanto per prodotti a base di carne Non in combinazione con E 252 Tenore massimo indicativo espresso in NaNO <sub>2</sub> : 80 mg/kg Tenore massimo residuo espresso in NaNO <sub>2</sub> : 50 mg/kg
E 252	Nitrito di potassio	Non ammesso	Ammesso soltanto per prodotti a base di carne Non in combinazione con E 250 Tenore massimo indicativo espresso in NaNO <sub>2</sub> : 80 mg/kg Tenore massimo residuo espresso in NaNO <sub>2</sub> : 50 mg/kg

*Dopo la voce «Gomma di xantano» inserire:*

E 417	Gomma di tara	Ammessa soltanto come addensante	Ammessa soltanto come addensante
-------	---------------	----------------------------------	----------------------------------

*Le voci «E 422 Glicerolo», «E551 Biossido di silicio» e «E 903 Cera di carnauba» sono sostituite dalle seguenti versioni:*

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
E 422	Glicerolo	Ammesso soltanto per estratti vegetali e aromi quale sostanza umidificante in capsule di gelatina e come involucro per compresse rivestite con film Soltanto di origine vegetale	Ammesso soltanto per aromi quale sostanza umidificante in capsule di gelatina e come involucro per compresse rivestite con film Soltanto di origine vegetale
E 551	Biossido di silicio	Ammesso soltanto per erbe e spezie essiccate in polvere nonché per aromi	Ammesso soltanto per aromi e propoli
E 903	Cera di carnauba	Ammessa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari e involucro conservante di frutta che a seguito di una misura di quarantena per la protezione da organismi nocivi è sottoposta a una refrigerazione estrema	Non ammessa

**Parte B:****Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente****1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente**

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale
<i>Dopo la voce «Acido lattico» inserire:</i>		
Acido L-(+)-lattico derivato dalla fermentazione	Ammesso soltanto per la produzione di estratti di proteine vegetali	Non ammesso
<i>La voce «Idrossido di sodio» è modificata come segue:</i>		
Idrossido di sodio	Ammesso soltanto per la produzione di zucchero, per la produzione di olio (escluso l'olio d'oliva) e per la produzione di estratti di proteine vegetali	Non ammesso

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale
<i>Dopo la voce «Acido lattico» inserire:</i>		
<i>Dopo la voce «Acido solforico» inserire:</i>		
Estratto di resina di pino	Amnesso soltanto per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero	Non ammesso
	Se disponibile di produzione biologica	
Estratto di resina di pino	Amnesso soltanto per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero	Non ammesso
	Se disponibile di produzione biologica	



---

## **Ordinanza del DEFR concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi**

**(Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sulle sementi e i tuberi-seme è modificata come segue:

#### *Titolo*

Ordinanza del DEFR concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme, OSTS-DEFR)

#### *Ingresso*

visti gli articoli 4, 5, capoverso 2, 10 capoversi 3 e 5, 11 capoversi 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup>, 2 e 3, 12 capoversi 3 e 4, 13, 14 capoversi 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup>, 2, 3 e 5, 15 capoversi 3 e 4, 16, 17 capoversi 2 e 6 nonché 21 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>2</sup> sul materiale di moltiplicazione,

#### *Sostituzione di un'espressione*

*In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito da «UFAG».*

#### *Art. 2 cpv. 5*

<sup>5</sup> Per varietà obsoleta si intende una varietà che da oltre due anni non figura più nel catalogo delle varietà dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) o in un catalogo delle varietà estero.

#### *Art. 4 cpv. 1 lett. c*

RS .....

1 RS 916.151.1

2 RS 916.151

<sup>1</sup> Per sementi di base si intendono le sementi di moltiplicazione:

c. che, su domanda del costituente e d'intesa con l'UFAG, possono essere previste per la produzione di una nuova generazione di sementi di base;

*Art. 7* Tuberi-seme di prebase di patate

<sup>1</sup> Per tuberi-seme di prebase si intendono materiale iniziale di patate e tuberi di patate:

- a. derivanti direttamente o, secondo un numero definito di generazioni, da una pianta madre di materiale iniziale;
- b. destinati alla produzione di tuberi-seme di base o di un numero noto di generazioni di tuberi-seme di prebase;
- c. prodotti sotto la responsabilità del costituente secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà e allo stato sanitario;
- d. che adempiono le condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di prebase e per le loro rispettive classi; e
- e. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Per materiale iniziale si intende l'unità più piccola utilizzata per la conservazione di una varietà, a partire dalla quale si ottengono tutti i tuberi-seme di questa varietà in una o più generazioni, fino alla prima generazione di tuberi, mediante moltiplicazione in vitro.

<sup>3</sup> Per moltiplicazione in vitro si intende la moltiplicazione di materiale vegetale mediante coltivazione *in vitro* di germogli o meristemi vegetativi differenziati prelevati da una pianta.

<sup>4</sup> A partire da tuberi-seme di prebase non possono essere prodotte sul campo più di tre generazioni di tuberi-seme di prebase.

<sup>5</sup> Per il materiale iniziale e le singole generazioni sul campo si applicano le seguenti designazioni di classi:

- a. materiale iniziale: F<sub>0</sub>
- b. prima generazione: F<sub>1</sub>
- c. seconda generazione: F<sub>2</sub>
- d. terza generazione: F<sub>3</sub>

*Art. 8 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 e 3*

<sup>1</sup> Per tuberi-seme di base si intendono i tuberi di patate:

- a. derivanti direttamente da tuberi-seme di prebase o da un numero definito di generazioni di tuberi-seme di base;

<sup>2</sup> A partire da tuberi-seme di prebase non possono essere prodotte sul campo più di sette generazioni di tuberi-seme di prebase e di base.

<sup>3</sup> Per le singole generazioni di tuberi-seme di base sul campo si applicano le seguenti designazioni di classi:

- a. prima generazione: S
- b. seconda generazione: SE<sub>1</sub>
- c. terza generazione: SE<sub>2</sub>
- d. quarta generazione: E

*Art. 12, rubrica nonché cpv. 4 e 5*

Lotti di tuberi-seme di patate

<sup>4</sup> e <sup>5</sup> *Abrogati*

*Art. 22 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate all'UFAG il quale accorda il riconoscimento, stabilisce un numero d'identificazione e lo comunica all'organizzazione di moltiplicazione.

*Art. 22a cpv. 2*

<sup>2</sup> Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate all'UFAG il quale accorda il riconoscimento, stabilisce un numero d'identificazione e lo comunica all'organizzazione di condizionamento.

*Art. 25*

<sup>1</sup> Gli imballaggi vengono chiusi ufficialmente da una persona riconosciuta sotto la responsabilità della centrale di cernita o da un'organizzazione di condizionamento riconosciuta.

*Art. 25a Richiusura*

<sup>1</sup> Gli imballaggi aperti possono essere richiusi ufficialmente soltanto da organizzazioni di condizionamento riconosciute.

<sup>2</sup> L'organizzazione di condizionamento deve effettuare le seguenti registrazioni per ogni richiusura, conservarle per almeno 3 anni e, su richiesta, metterle a disposizione dell'UFAG:

- a. indicazioni sul quantitativo e sulla ripartizione dei lotti delle sementi o dei tuberi-seme il cui imballaggio è da richiudere, nonché effetti e trattamenti a cui le sementi o i tuberi-seme erano sottoposti;
- b. prova secondo cui le sementi o i tuberi-seme provengono da imballaggi chiusi conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.

<sup>3</sup> Le richiusure devono essere notificate all'UFAG prima della commercializzazione di sementi o tuberi-seme. L'UFAG può richiedere un campione ufficiale.

<sup>4</sup> Sull'etichetta di ogni imballaggio richiuso, oltre a quanto prescritto dall'articolo 25, occorre indicare:

- a. la data dell'ultima richiusura;
- b. il numero d'identificazione dell'organizzazione di condizionamento che, in virtù dell'articolo 22a, ha eseguito l'ultima richiusura; e
- c. il numero d'identificazione stabilito dall'UFAG per la richiusura nel numero di lotto.

<sup>5</sup> Le etichette sull'imballaggio originale che non è riutilizzato vanno distrutte.

*Art. 32 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> I risultati dell'esame preliminare, giusta il capoverso 3 lettera a devono comprendere una descrizione delle condizioni del terreno e atmosferiche nel periodo di sperimentazione per i singoli luoghi.

*Art. 33 cpv. 4 lett. a*

<sup>4</sup> La rete di prove è riconosciuta se:

- a. comprende quattro luoghi di sperimentazione o due luoghi, nei quali le prove vengono ripetute per due anni, paragonabili con le principali condizioni di produzione svizzere;

*Art. 36, rubrica nonché cpv. 1 e 2*

Ammissione nel catalogo delle varietà

<sup>1</sup> L'articolo 32 capoversi 3 e 3<sup>bis</sup> si applicano anche alle patate.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 38 cpv. 1*

<sup>1</sup> I lotti prodotti direttamente da tuberi-seme importati sono muniti di una designazione di classe in base al numero delle loro generazioni sul campo conformemente agli articoli 7 – 9, sempreché siano soddisfatte le esigenze previste negli allegati 3 e 4. Se la generazione sul campo non è nota, ai lotti prodotti si applicano le seguenti designazioni di classi:

Tuberi-seme importati:	Lotti prodotti:
Classe PB	Classe S
Classe S	Classe SE <sub>2</sub>
Classe SE	Classe E
Classe E	Classe A.

*Art. 38a* Etichettatura di tuberi-seme ottenuti da sementi di patate

<sup>1</sup> I lotti di tuberi-seme ottenuti da sementi di patate e che devono essere commercializzati come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati, devono essere muniti di

un'etichetta secondo l'articolo 28 che contenga le indicazioni di cui all'allegato 5 capitolo B sezione C.

<sup>2</sup> I recipienti con piantine ottenute da sementi di patate devono essere corredati di un documento d'accompagnamento del fornitore che contenga le informazioni di cui all'allegato 5 capitolo B sezione C.

<sup>3</sup> Gli imballaggi di sementi di patate devono essere muniti di un'etichetta del fornitore che contenga le indicazioni di cui all'allegato 5 capitolo B sezione C.

*Art. 39a* Certificazione (s.l.) di lotti di tuberi-seme ottenuti da patate da semina risultanti da sementi di patate

<sup>1</sup> In deroga alle disposizioni dell'articolo 24, un lotto di tuberi-seme ottenuti da patate da semina risultanti da sementi di patate (True Potato Seeds ) è certificato (s.l.) come tuberi-seme di base o certificati se patate da semina:

- a. soddisfano le esigenze generali poste alla produzione e alla certificazione (s.l.) di cui all'articolo 20, eccetto le norme relative al calibro di cui all'allegato 4 capitolo B punto 1;
- b. sono ottenute da piantine che
  1. adempiono le esigenze di cui all'allegato 3, e
  2. sono state coltivate a partire da sementi di patate risultanti dall'incrocio sessuato di linee parentali inbred e adempiono le esigenze di cui agli allegati 3 e 4; e
- c. sono state coltivate a partire da sementi di patate di al massimo tre generazioni di tuberi-seme di base e certificati. I tuberi frutto delle piantine costituiscono la prima generazione.

<sup>2</sup> L'UFAG fissa la quantità massima per la certificazione (s.l.) in virtù del capoverso 1.

*Art. 40a cpv. 1*

<sup>1</sup> L'articolo 32 capoversi 3 e 3<sup>bis</sup> si applica anche alle piante foraggere, oleaginose e da fibra.

*Art. 40b*

*Abrogato*

III

<sup>1</sup> Gli allegati 1-5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 6 è sostituito dalla versione qui annessa.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

Dipartimento federale dell'economia, della  
formazione e della ricerca

Guy Parmelin



La voce della specie «Loglio ibrido» è sostituita dalla seguente versione:

*Lolium × hybridum* Hausskn.                      Loglio ibrido

Stralciare:

*Phleum bertolonii* DC.                              Fleolo bulboso

Sostituire la voce «Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere *Festuca* e una specie del genere *Lolium*»:

× *Festulolium* Asch et Graebn.                      Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere *Festuca* e una specie del genere *Lolium*, *Festulolium*

Stralciare:

x *Festulolium braunii*                              *Festulolium*  
(K. Richt.) A. Camus

## N. 3.2

### 3.2 Leguminose

La voce della specie «*Medica varia*» è sostituita dalla seguente versione:

*Medicago x varia* T. Martyn Sand                      *Medica varia*

La voce della specie «*Favetta*» è sostituita dalla seguente versione:

*Vicia faba* L.    Favetta

Inserire:

*Ornithopus sativus* Brot.                              Serradella

## N. 3.3

### Titolo

### 3.3 Altri generi e specie di piante foraggere

La seguente voce è aggiunta dopo

«*Facelia*»

*Plantago lanceolata* L.                              Piantaggine

Il n. 6 è sostituito dalla seguente versione.

## 6 Ortaggi

*Allium cepa* L.

– var. *cepa*

Cipolla

Cipolla di tipo lungo

– var. *aggregatum*

Scalogno

<i>Allium fistulosum</i> L.	Cipolletta
<i>Allium porrum</i> L.	Porro
<i>Allium sativum</i> L.	Aglio
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Erba cipollina
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Cerfoglio
<i>Apium graveolens</i> L.	
– var. sedano	Sedano
– var. sedano rapa	Sedano rapa
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago
<i>Beta vulgaris</i> L.	
– var. barbabietola rossa	Barbabietola
– var. bieta da foglia	Bietola
<i>Brassica oleracea</i> L.	
– var. cavolo riccio	Cavolo laciniato
– var. cavolfiore	Cavolfiore
– var. capitata	Cavolo cappuccio rosso e bianco
– var. cavolo di Bruxelles	Cavolo di Bruxelles
– var. cavolo rapa	Cavolo rapa
– var. cavolo verza	Cavolo verza
– var. broccoli	Broccoli
– var. cavolo nero	Cavolo nero
– var. tronchuda	Cavolo portoghese
<i>Brassica rapa</i> L.	
– var. cavolo cinese	Cavolo cinese
– var. rapa	Rapa
<i>Capsicum annuum</i> L.	Peperoni
<i>Cichorium endivia</i> L.	Indivia riccia, indivia scarola
<i>Cichorium intybus</i> L.	
– var. cicoria	Cicoria di tipo Witloof
– var. cicoria da foglia	Cicoria a foglia larga
– var. cicoria industriale	Cicoria industriale
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Anguria
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone
<i>Cucumis sativus</i> L.	
– var. cetriolo	Cetriolo
– var. cetriolino	Cetriolino
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucca
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini
<i>Cynara cardunculus</i> L.	
– var. carciofo	Carciofo
– var. cardo	Cardo
<i>Daucus carota</i> L.	Carota
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	
– var. gelsomino trifogliato	Finocchio
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga (lattuga cappuccio, lattuga da taglio, lattuga romana)
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Pomodoro

---

<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	
– var. prezzemolo liscio	Prezzemolo
– var. prezzemolo radice	Prezzemolo radice
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	
– var. fagiolo comune	Fagiolo comune,
– var. fagiolo nano	fagiolo nano, fagiolo rampicante
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	
– var. pisello rotondo	Pisello, pisello rotondo
– var. pisello a grano rugoso	Pisello a grano rugoso
– var. taccola	Taccola
<i>Raphanus sativus</i> L.	
– var. ravanello	Ravanello
– var. ramolaccio	Ramolaccio
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rabarbaro
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinaci
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Valerianella o lattughella
<i>Vicia faba</i> L.	Fava
<i>Zea mays</i> L.	
– var. mais dolce	Mais dolce
– var. mais soffiato	Mais soffiato

*Allegato 2*  
(art. 14, 32, 36, 49)

## Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione

### Capitolo A numero 1.4.1

Alla fine del n. 1.4.1 è aggiunto il seguente testo:

Per la spelta si effettua una correzione del valore globale di una varietà per determinare la tipicità della varietà sperimentale tramite statistiche. La determinazione della tipicità avviene sulla base di analisi genetico-molecolari (Müller e al.; 2018; Theor Appl Genet; 131 (2); 407 - 416) delle varietà di riferimento e sperimentali.

### Capitolo A numero 1.5

La voce «Spelta» è sostituita dalla seguente versione:

Spelta > 103

### Capitolo A numero 2.5

Il n. 2.5 è sostituito dalla seguente versione:

#### 2.5 Spelta

Caratteri osservati	Unità	Valori eliminatori		Differenze necessarie per l'ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard	
		valori considerati per le prove preliminari	valori considerati per le prove d'omologazione	bonus (+1)	malus (-1)
<i>Caratteri principali</i>					
Rdt. granella (15 % H <sub>2</sub> O)	in q/ha		< -5 (rdt. std)		
Allettamento	nota (1-9)	> 6 (vs)	> 2 (std)	≤ -1	≥ +1
Precocità	spigatura std ± giorni		> 5 (std)	≤ -2	≥ +3
PE	kg			≥ +1	≤ -2
PCS	g	< 8 (vs)	< 8 (vs)		
Mal bianco	nota (1-9)	> 6 (vs)	≥ 6 (vs)	≤ -1	≥ +1
Ruggine gialla	nota (1-9)	> 6 (vs)	≥ 5 (vs)	≤ -1	≥ +1
Ruggine bruna	nota (1-9)	> 6 (vs)	≥ 6 (vs)	≤ -1	≥ +1
S. nodorum foglia	indice		> 20 (std) e > 125 (vs)	≤ -15	≥ +15
S. nodorum spiga	indice		> 20 (std)	≤ -15	≥ +15
Fusariosi spiga	nota (1-9)	> 8 (vs)	> 6 (vs)	< 4 (vs)	> 5 (vs)
Tipo di grano	nota (1-9)		> 3 (std)	≤ max (std)	> max (std)
Rottura della rachide	nota (1-9)		> 2 (std)	≤ max (std)	> max (std)
Parte di grani nudi	nota (1-9)		> 2 (std) o ≥ 5 (vs)	≤ max (std)	> max (std)
Test Zeleny		< 20 (vs) > 45 (vs)	< 20 (vs) > 45 (vs)	≤ max (std)	> max (std)

Caratteri osservati	Unità	Valori eliminatori		Differenze necessarie per l'ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard	
		valori considerati per le prove preliminari	valori considerati per le prove d'omologazione	bonus (+1)	malus (-1)
Proteina	%	< 14 (vs)	< 14 (vs) e ≤ -3 (std)	≥ 1	≤ -1
Rapporto acido oleico / acido palmitico				≥ min (Std)	< min (std)
Capacità di assorbimento dell'acqua	%			≥ 59 (vs) e	< 59 (vs) e
Estensogramma DW / DL				≤ 66 (vs) ≤ max (std)	> 66 (vs) > max (std)
<i>Caratteri circostanziali</i>					
Lunghezza della spiga	cm				
Danni dell'inverno	nota (1-9)		> 2 (std)	≤ -2	≥ +2
Septoria nodorum	nota (1-9)	> 7 (vs)			
<i>Altre osservazioni</i>					
Altezza della pianta	cm				

*Allegato 3*  
(art. 3–5, 7–10, 23 e 38)

## **Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture**

### *Capitolo A numero 1*

*Il titolo «Ibridi di segale» è sostituito con «Ibridi di segale e ibridi CMS di orzo»*

### *Capitolo A numero 2.2*

*Il testo sotto il titolo «Ibridi di avena, orzo, grano tenero, spelta e varietà autogame di triticale» è sostituito dalla seguente versione:*

- a. La purezza varietale delle sementi della categoria «sementi certificate» deve ammontare almeno al 90 per cento. Per l'orzo ibrido ottenuto da maschiosterilità citoplasmatica (CMS), si attesta all'85 per cento, laddove le impurezze, linea ripristinatrice esclusa, non superano il 2 per cento. Essa è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.
- b. Le colture di sementi certificate devono presentare sufficiente identità e purezza varietali dal profilo dei caratteri dei componenti ereditari. Se le sementi vengono ottenute mediante gametocida, vanno rispettate le norme e le esigenze seguenti:
  1. la purezza varietale minima deve essere la seguente:
    - avena, orzo, grano tenero e spelta: 99,7,
    - triticale autogamo: 99,0.
  2. L'ibridità minima deve essere pari al 95 per cento. Il grado d'ibridità deve essere valutato con metodi internazionalmente usati, laddove disponibili. Nei casi in cui l'ibridità sia stata determinata in sede d'esame delle sementi prima della certificazione, si può rinunciare alla determinazione dell'ibridità durante l'ispezione in campo.
- c. Le colture di sementi di base e sementi certificate di ibridi di orzo mediante la tecnica del CMS devono soddisfare le seguenti norme:
  1. La percentuale in numero di piante palesemente non conformi alla purezza varietale, non può superare le seguenti percentuali:
    - in caso di colture in campo per la produzione di sementi di base: 0,1 per cento per la linea conservatrice (mainteiner) e la linea ripristinatrice (restorer), nonché 0,2 per cento per il componente femminile CMS;
    - in caso di colture in campo per la produzione di sementi certificate, 0,3 per cento per la linea ripristinatrice (restorer) e il componente femminile CMS, nonché 0,5 per cento se il componente femminile CMS è un unico ibrido.
  2. Il livello di maschiosterilità del componente femminile deve ammontare almeno al:

– 99,7 per cento per colture in campo per la produzione di sementi di base;

– 99,5 per cento per colture in campo per la produzione di sementi certificate.

3. Le sementi certificate possono essere prodotte solo in colture miste mescolando un componente femminile maschio-sterile con un componente maschile che ripristina la fertilità.

*Capitolo A numero 2.3*

*La tabella è modificata come segue:*

Coltura	Distanza minima
---------	-----------------

*Inserire nella prima parte della tabella:*

Ibridi CMS di orzo

- |  |       |
|--|-------|
| – per la produzione di sementi di base     | 100 m |
| – per la produzione di sementi certificate | 50 m  |

*Inserire dopo la voce «Ibridi CMS di orzo»*

*Sorghum spp.*

- |  |  |
|--|--|
| – per la produzione di sementi di base     | 400 m, nelle zone nelle quali la presenza di <i>S. halepense</i> o <i>S. sudanense</i> potrebbe determinare un'impollinazione estranea indesiderabile, la coltura per la produzione di sementi di base di <i>Sorghum</i> spp. deve presentare la distanza minima di 800 metri      |
| – per la produzione di sementi certificate | 200 m, nelle zone nelle quali la presenza di <i>S. halepense</i> o <i>S. sudanense</i> potrebbe determinare un'impollinazione estranea indesiderabile, la coltura per la produzione di sementi certificate di <i>Sorghum</i> spp. deve presentare la distanza minima di 400 metri. |

*Sostituire la voce «Segale (varietà ad impollinazione libera)» con «Segale (varietà ad impollinazione libera), Scagliola»:*

Scagliola

*Sostituire il valore relativo alla distanza per «Triticale (varietà autogame)»:*

- |  |      |
|--|------|
| – per la produzione di sementi certificate | 20 m |
|--|------|

*Sostituire la voce «Ibridi di avena, orzo, grano tenero, spelta»*

- |  |      |
|--|------|
| Ibridi di avena, orzo, grano tenero, spelta, eccetto ibridi di CMS di orzo | 25 m |
|--|------|

*Capitolo A numero 2.7*

*Alla fine del n. 2.7 è aggiunto il seguente testo:*

Sulle particelle deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno due anni prima di coltivare la stessa specie.

*Capitolo B numero 4.2*

*È sostituito dalla seguente versione:*

Categoria	Classe	Piante (in %) colpite da			Piante estranee <sup>3, 4</sup> (in %)	Piante eliminate all'atto dell'epurazione (in %)	Stato generale della coltura <sup>5</sup> (nota)
		Virosi <sup>1</sup>	Peronospora della foglia	Imbrunimento dello stelo <sup>2</sup>			
Prebase	F <sub>0</sub>	0	0	0	0		
Prebase	F <sub>1</sub>	0	0	0	0		
Prebase	F <sub>2</sub>	0	0	0	0		
Prebase	F <sub>3</sub>	0	0	0	0		
Base	S	0,02	0,4	0	0	1	5
Base	SE <sub>1</sub>	0,04	1	0,02	0,02	1	5
Base	SE <sub>2</sub>	0,04	1	0,02	0,02	1	5
Base	E	0,06	1	0,1	0,02	2	5
Certificato	A	0,2	4	1	0,04	3	5

<sup>1</sup> Sintomi di mosaico, causati da Potato virus A [PVA000], Potato virus M [PVM000], Potato virus S [PVS000], Potato virus X [PVX000], Potato virus Y [PVY000] e sintomi causati da leaf roll virus [PLRV00].

<sup>2</sup> Imbrunimento dello stelo causato da *Dickeya Samson et al. spp.* [1DICKG] e *Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.* [1PECBG].

<sup>3</sup> Sono considerate piante estranee quelle che non corrispondono al tipo di varietà e i ricacci di colture precedenti.

<sup>4</sup> Non si applica alle colture di patate da semina ottenute da sementi di patate (True Potato Seeds).

<sup>5</sup> Ai fini dell'attribuzione di tale nota sono considerati la presenza di malerbe e lo sviluppo della coltura (regolarità).

Le colture sono valutate in base alla seguente scala:

1 = ottimo

3 = buono

5 = sufficiente

7 = scadente

9 = molto scadente

*Capitolo B numeri 4.6-4.9*

4.6 Per metodi di selezione clonale l'assenza di contaminazione della pianta madre dagli organismi nocivi di cui al numero 4.4 è constatata analizzando la popolazione clonale sotto la supervisione dell'UFAG.

4.7 Le piantine ottenute da sementi di patate devono soddisfare le seguenti esigenze:

- a. sono praticamente indenni da organismi nocivi che potrebbero pregiudicare la qualità, in particolare *Rhizoctonia solani* Kühn, *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary, *Alternaria solani* Sorauer, *Alter-*

*naria alternata* (Fr.) Keissl., *Verticillium dahliae* Kleb., *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold, virus dell'accartocciamento fogliare della patata, Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X e Potato virus Y;

- b. non presentano alcun sintomo di imbrunimento dello stelo;
- c. presentano sufficienti identità e purezza varietali;
- d. sono praticamente indenni da difetti che inficiano la qualità e l'utilità del materiale di moltiplicazione.

4.8 Le colture per la produzione di sementi di patate (True Potato Seeds) devono soddisfare le seguenti esigenze:

- a. presentano sufficienti identità e purezza varietali;
- b. la presenza di malattie e di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

4.9 Le colture di patate da semina ottenute da sementi di patate (True Potato Seeds) sono analizzate secondo le esigenze di cui ai punti 4.7 e 4.8 nelle ispezioni ufficiali in campo.

*Allegato 4*  
(art. 3–10, 20, 24, 29, 35, 38, 39 e 42)

## Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi e ai tuberi-seme

### Capitolo A numero 1

La tabella è sostituita dalla seguente versione:

Specie	Peso massimo dei lotti	Peso minimo dei campioni	Peso minimo dei campioni per la de- terminazione del nu- mero massimo di al- tre specie
	(t)	(g)	(g)
Avena nuda, avena, avena forestiera, orzo, grano tenero, grano duro, spelta, segale, triti- cale	30	1000	500
Scagliola	10	400	200
Riso	30	500	500
Sorgo	30	900	900
Erba del Sudan	10	250	250
Ibridi da incrocio di sorgo ed erba del Sudan	30	300	300
Mais, sementi di base di linee inbred	40	250	250
Mais, sementi di base (escl. linee inbred) e sementi certificate	40	1000	1000
Miscugli di varietà e di specie ad eccezione della scagliola e del <i>Sorghum spp.</i>	30	1000	500

### Capitolo A numero 2.1 secondo punto

Le sementi certificate di ibridi di segale e ibridi CMS di orzo sono certificate (s.l.) soltanto se in occasione di un controllo ufficiale è stato accertato che le sementi di base utilizzate sono conformi alle esigenze in materia di identità e purezza varietali e di maschiosterilità dell'unità seminale.

### Capitolo B 2.3

La tabella è sostituita dalla seguente versione:

Categoria	Classe	Tuberi (in %) colpiti da	
		PLRV e PVY4	Potato virus A, <i>Pectobacterium</i> M, S e X spp.
Prebase	F <sub>0</sub>	0	0
Prebase	F <sub>1</sub>	0	0
Prebase	F <sub>2</sub>	0	0
Prebase	F <sub>3</sub>	0,5 <sup>2</sup>	0

Categoria	Classe	Tuberi (in %) colpiti da	
		PLRV e PVY <sup>4</sup>	Potato virus A, <i>Pectobacterium</i> M, S e X spp.
Base	S	0,5	1,1 <sup>2</sup>
Base	SE <sub>1</sub>	1,1	3 <sup>2</sup>
Base	SE <sub>2</sub>	1,1	3 <sup>2</sup>
Base	E	2 <sup>1,3</sup>	42,3
Certificato	A	10	

<sup>1</sup> di cui al massimo 1% di virus Y (PVY)

<sup>2</sup> Test soltanto in caso di necessità

<sup>3</sup> La tolleranza massima per virosi gravi e leggere ammonta globalmente al 4%.

<sup>4</sup> Per materiale vegetale della categoria prebase i controlli concernono le seguenti virosi:

- Virus dell'accartocciamento delle foglie di patata (PLRV)
- Virus A della patata (PVA)
- Virus M della patata (PVM)
- Virus S della patata (PVS)
- Virus X della patata (PVX)
- Virus Y della patata (PVY)

### Capitolo B numero 3

#### 3 Esigenze delle sementi di patate

3.1 La purezza specifica, il contenuto di altre specie di piante e il tasso di germinazione delle sementi sono tali da garantire la qualità e l'utilità delle piantine di patate ottenute da sementi di patate e dei lotti di patate da semina da esse prodotte.

### Capitolo C numero 1

La tabella è modificata come segue:

Specie	Peso massimo dei lotti (in t)	Peso minimo di un campione da prelevare da un lotto (g)	Peso minimo dei campioni per la determinazione del numero massimo di altre specie (g)
1	2	3	4

Le voci delle specie sotto il genere «*Poaceae (Gramineae)*» sono sostituite dalla seguente versione nella colonna 2:

La voce per «*Lolium x boucheanum*» è sostituita dalla seguente versione:  
*Lolium* × *hybridum*      10<sup>1</sup>      200      60

Specie	Peso massimo dei lotti (in t)	Peso minimo di un campione da prelevare da un lotto (g)	Peso minimo dei campioni per la determinazione del numero massimo di altre specie (g)
1	2	3	4

*La voce per «Phleum bertolonii» è sostituita dalla seguente versione:*

<i>Phleum nodosum</i>	10 <sup>1</sup>	50	10
-----------------------	-----------------	----	----

*Inserire le seguenti voci in ordine alfabetico:*

<i>Ornithopus sativus</i>	10	90	9
<i>Plantago lanceolata</i>	5	20	2

<sup>1</sup> Il peso massimo di un lotto può essere incrementato fino a 25 tonnellate a condizione che l'organizzazione di condizionamento sia stata riconosciuta dall'UFAG.

## Capitolo C numero 3.2

La tabella è modificata secondo la seguente versione:

Specie	Facoltà germinativa (in %)	Tenore massimo di semi duri (in %)	Purezza varietale specifica (in %)	Tenore di acqua (in %)	Numero massimo di semi in un campione in % del peso (3*)	Numero massimo di semi di altre specie in un campione in % del peso					Numero massimo di semi di altre specie in un campione secondo la cifra 1, colonna 4 (Totale per colonna)			Legenda *) *) = vedasi il commento nella legenda relativa alla sementi certificate di prima riproduzione
						una sola specie	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua 4 <sup>o</sup> )	Cuscuta spp.	
	1 <sup>o</sup> )	2 <sup>o</sup> )			totale									
<i>La voce per «Lolium x boucheanum» è sostituita dalla seguente versione:</i>														
<i>Lolium × hybridum</i>	75	96	13	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0	5	12
<i>La voce per «Phleum bertolonii» è sostituita dalla seguente versione:</i>														
<i>Phleum nodosum</i>	80	96	13	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0	5	12
<i>Inserire le seguenti voci in ordine alfabetico:</i>														
<i>Ornithopus sativus</i>	75		90	11	1						0	0	10	12
<i>Plantago lanceolata</i>	75		85	11	1.5						0	0	10	12

Capitolo C numero 3.3

La tabella è modificata secondo la seguente versione:

Specie	Facoltà germinativa (in %)	Tenore massimo di semi duri (in %)	Purezza varietale specifica (in %)	Tenore di acqua (in %)	Numero massimo di semi di altre specie in un campione in % del peso	Numero massimo di semi di altre specie in un campione secondo la cifra 1, Legenda *) *) = vedasi il commento nella legenda relativa alla sementi di prebase e di base						
	1*)	2*)				una sola specie	Rumex spp. 5*)	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Avena fatua 4*)	Cuscuta spp.
<i>La voce per «Lolium x boucheanum» è sostituita dalla seguente versione:</i>												
<i>Lolium × hybridum</i>	75	96	13	0.3	20	2	5	5		0	0	6
<i>La voce per «Phleum bertolonii» è sostituita dalla seguente versione:</i>												
<i>Phleum nodosum</i>	80	96	13	0.3	20	2	1	1		0	0	
<i>Inserire le seguenti voci in ordine alfabetico:</i>												
<i>Ornithopus sativus</i>	75		90	11	0.3	20	5					

*Allegato 5*  
(art. 15, 28, 30, 44 e 45)

## **Etichettatura**

### *Capitolo A numero 2 lettera a punto 1*

2. L'etichetta deve fornire le seguenti indicazioni:

- a. per tutte le categorie salvo i miscugli di sementi
  - 1. Numero ufficiale d'identificazione (numero dell'etichetta)

### *Capitolo A numero 2 lettera b punto 6*

2. L'etichetta deve fornire le seguenti indicazioni:

- a. per i miscugli di sementi
  - 6. Numero ufficiale d'identificazione (numero dell'etichetta)

### *Capitolo B sezione A punto 1*

#### **A. Indicazioni prescritte**

- 1. Numero ufficiale d'identificazione (numero dell'etichetta)

### *Capitolo B sezione C*

#### **C. Indicazioni prescritte per patate da semina ottenute da sementi di patate**

1. Per le patate da semina in virtù dell'articolo 38a capoverso 1 devono essere fornite le seguenti indicazioni in aggiunta a quelle della sezione A:

«Nell'ambito di un esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard della Svizzera e dell'UE su tuberi ottenuti da sementi di patate»;

2. Sul documento d'accompagnamento del fornitore di piantine in virtù dell'articolo 38a capoverso 2 devono essere fornite le seguenti indicazioni:

- a)
  - 1. l'indicazione «Esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard dell'UE»
  - 2. l'indicazione «CH – UFAG»
  - 3. numero di omologazione dell'organizzazione di moltiplicazione
  - 4. nome del produttore
  - 5. numero di lotto
  - 6. specie con almeno l'indicazione della designazione botanica
  - 7. varietà
  - 8. numero delle piantine

9. l'indicazione «Piantine ottenute da sementi di patate»
10. trattamento, se pertinente.

Sull'etichetta del fornitore di sementi in virtù dell'articolo 38a capoverso 3 devono essere fornite le seguenti indicazioni:

b)

1. l'indicazione «Esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard dell'UE»
2. l'indicazione «CH – UFAG»
3. numero di omologazione dell'organizzazione di moltiplicazione
4. numero di lotto
5. specie con almeno l'indicazione della designazione botanica
6. varietà
7. l'indicazione «sementi di patate (True Potato Seeds)»
8. peso netto o lordo indicato o numero di semi indicato
9. natura dell'additivo e sua proporzione approssimativamente in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi.

*Capitolo C numero 1.1 lettera a punto 1*

1.1 Indicazioni prescritte

a. Per le sementi di prebase, le sementi di base e le sementi certificate:

1. numero ufficiale d'identificazione (numero dell'etichetta)

*Capitolo C numero 1.1 lettera b punto 1*

1.1 Indicazioni prescritte

b. Per le sementi commerciali:

1. numero ufficiale d'identificazione (numero dell'etichetta)

*Capitolo D numero 1 lettera a, punto 1*

1.1 Indicazioni prescritte

a. Per le sementi di base e le sementi certificate:

1. Numero ufficiale d'identificazione (numero dell'etichetta)

*Capitolo D numero 1 lettera b punto 1*

1.1 Indicazioni prescritte

a. Per le sementi commerciali:

1. Numero ufficiale d'identificazione (numero dell'etichetta)

*Capitolo E numero 1 punto 1*

1. Indicazioni prescritte

1. Numero ufficiale d'identificazione (numero dell'etichetta)

*Capitolo F sezione A numero 1 punto 2a*

1. Indicazioni prescritte

- 2a. Numero ufficiale d'identificazione (numero dell'etichetta)

*Allegato 6*  
(art. 40)

## **Condizioni poste alle colture che discendono direttamente da patate da semina**

### **1 Identità varietale**

Nella discendenza diretta di patate da semina, la percentuale in numero di piante non conformi alla varietà non è superiore ai seguenti valori e non può essere sommata alla percentuale di piante di varietà estranee.

- a. 0,01 per cento per i tuberi-seme di prebase;
- b. 0,25 per cento per i tuberi-seme di base;
- c. 0,5 per cento per i tuberi-seme certificati.

### **2 Virosi**

- 2.1 Nella discendenza diretta di piante coltivate di tuberi-seme di prebase della classe F<sub>0</sub> (materiale iniziale) non possono essere presenti piante che presentino sintomi di virosi.
- 2.2 Nella discendenza diretta di patate da semina, la percentuale in numero di piante con sintomi di virosi non può essere superiore a:
  - a. 0,5 per cento per tuberi-seme di prebase delle classi F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>, e F<sub>3</sub>;
  - b. 1 per cento per tuberi-seme di base della classe S;
  - c. 2 per cento per tuberi-seme di base delle classi SE<sub>1</sub> e SE<sub>2</sub>;
  - d. 4 per cento per tuberi-seme di base della classe E; e
  - e. 8 per cento per tuberi-seme certificati.
- 2.3 Nella valutazione di cui al punto 2.2 di una varietà affetta da una virosi cronica non vengono tenuti in considerazione i sintomi lievi causati dal virus considerato.



# **Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto**

**(Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto, OPFr-DEFR)**

del ...

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),  
visti gli articoli 9 capoversi 1 e 2, 10 capoversi 3 e 5, 11 capoversi 1<sup>bis</sup>-3, 12  
capoverso 3, 13, 14 capoversi 1<sup>bis</sup> e 2, 15 capoversi 3-4, 17 capoversi 2 e 6, 20 e 21  
capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sul materiale di moltiplicazione,  
ordina:*

## **Capitolo 1: Disposizioni generali**

### **Sezione 1: Campo di applicazione**

#### **Art. 1**

La presente ordinanza è applicabile:

- a. al materiale vegetale di moltiplicazione dei generi e delle specie menzionati nell'allegato 1, nonché ai loro ibridi;
- b. ai portainnesti e a parti di piante di generi e specie non menzionati nell'allegato 1, qualora vi debbano essere innestati nesti di uno dei suddetti generi e specie, nonché ai loro ibridi.

### **Sezione 2: Definizioni**

#### **Art. 2**           Varietà particolari

Ai fini della presente ordinanza si intendono per:

- a. *varietà obsoleta*: una varietà non protetta ai sensi della legge del 20 marzo 1975<sup>2</sup> sulla protezione delle novità vegetali che è stata stralciata dall'elenco delle varietà da frutto dell'Ufficio federale dell'agricoltura

RS .....

1   RS 916.151

2   RS 232.16

(UFAG) o da un registro delle varietà di uno Stato membro dell'Unione europea;

- b. *varietà di nicchia*: una varietà obsoleta, una risorsa fitogenetica della banca genetica nazionale ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 28 ottobre 2015<sup>3</sup> concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ORFGAA), o un'altra varietà cui non si applicano le condizioni di ammissione nell'elenco delle varietà da frutto di cui alla sezione 3. Sono eccettuate le varietà geneticamente modificate;
- c. *varietà sperimentale*: una varietà per cui è stata inoltrata una domanda di ammissione nell'elenco delle varietà da frutto dell'UFAG oppure in un registro delle varietà di uno Stato membro dell'Unione europea. Sono eccettuate le varietà geneticamente modificate.

### **Art. 3** Clone

Per clone si intende una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta.

### **Art. 4** Materiale di moltiplicazione e piante

Ai fini della presente ordinanza si intendono per:

- a. *materiale di moltiplicazione*: le sementi, le parti di piante e tutto il materiale vegetale, compresi portainnesti e nesti, per la moltiplicazione e la produzione di piante;
- b. *piante*: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, a essere piantate o trapiantate.

### **Art. 5** Pianta madre

Ai fini della presente ordinanza si intendono per:

- a. *pianta madre*: una pianta identificata destinata alla moltiplicazione;
- b. *pianta da frutto*: una pianta ottenuta per moltiplicazione a partire da una pianta madre e coltivata per la produzione di frutta, al fine di consentire la verifica dell'identità varietale di tale pianta madre;
- c. *moltiplicazione*: la produzione per via vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;
- d. *rinnovo di una pianta madre*: la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa ottenuta per via vegetativa;
- e. *moltiplicazione in vitro*: la moltiplicazione, utilizzando una coltura in vitro, di gemme vegetative differenziate o di meristemi vegetativi differenziati di una pianta;

- f. *candidata pianta madre di materiale di prebase*: una pianta madre che è destinata alla registrazione come pianta madre di materiale di prebase e che non è stata ottenuta mediante la moltiplicazione, il rinnovo o la propagazione di una pianta madre di materiale di prebase.

#### **Art. 6** Coltura di moltiplicazione

Per coltura di moltiplicazione si intendono il terreno, le piante madri nonché il materiale di moltiplicazione e le piante da esse ottenuti, di una particella di produzione.

#### **Art. 7** Crioconservazione

Per crioconservazione si intende la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalità.

#### **Art. 8** Organismo nocivo e controllo

Ai fini della presente ordinanza si intendono per:

- a. *organismo nocivo*: le piante, gli animali o gli agenti patogeni di qualsiasi specie, ceppo o biotipo di cui all'allegato 3, che possono danneggiare piante, frutti e prodotti vegetali;
- b. *ispezione visiva*: l'esame di piante o parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;
- c. *analisi*: l'esame diverso dall'ispezione visiva;
- d. *campionatura*: il prelievo di materiale vegetale dalla coltura di moltiplicazione per farlo analizzare;
- e. *«praticamente indenne da organismi nocivi»*: la misura in cui gli organismi nocivi presenti sul materiale di moltiplicazione o sulle piante è talmente esigua da garantire qualità e utilità accettabili del materiale di moltiplicazione.

#### **Art. 9** Materiale di prebase

Per materiale di prebase si intende il materiale di moltiplicazione:

- a. prodotto, secondo metodi riconosciuti a livello internazionale o secondo un metodo biologico molecolare riconosciuto equivalente dall'UFAG al fine di conservare l'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonché di prevenire la contaminazione da parte di organismi nocivi;
- b. ottenuto direttamente per via vegetativa da una pianta madre di materiale di prebase o mediante riproduzione sessuata di piante madri di materiale di prebase;
- c. destinato alla produzione di materiale di base o di materiale certificato diverso dalle piante;
- d. che adempie i requisiti di cui all'allegato 3 per il materiale di prebase; e

- e. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

**Art. 10** Materiale di base

Per materiale di base si intende il materiale di moltiplicazione:

- a. prodotto, secondo metodi riconosciuti a livello internazionale o secondo un metodo biologico molecolare riconosciuto equivalente dall'UFAG al fine di conservare l'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonché di prevenire la contaminazione da parte di organismi nocivi;
- b. ottenuto per via vegetativa direttamente o in un numero limitato di generazioni da materiale di prebase;
- c. destinato alla produzione di materiale certificato;
- d. che adempie i requisiti di cui all'allegato 3 per il materiale di base; e
- e. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

**Art. 11** Materiale certificato

<sup>1</sup> Per materiale certificato si intende il materiale di moltiplicazione:

- a. ottenuto per via vegetativa direttamente da materiale di base o da materiale di prebase oppure, laddove sia destinato alla produzione di portainnesti, da sementi certificate (s.l.) di materiale di base o di materiale certificato di portainnesti;
- b. destinato alla produzione di piante;
- c. che adempie i requisiti di cui all'allegato 3 per il materiale certificato; e
- d. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Per materiale certificato si intendono altresì le piante:

- a. ottenute direttamente da materiale certificato, materiale di base o materiale di prebase;
- b. destinate alla produzione di frutta;
- c. che adempiono i requisiti di cui all'allegato 3 per il materiale certificato; e
- d. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

**Art. 12** Materiale CAC (Conformitas Agraria Communitas)

Per materiale CAC si intendono il materiale di moltiplicazione e le piante:

- a. aventi identità varietale e adeguata purezza varietale;
- b. destinati:
  - 1. alla produzione di materiale di moltiplicazione o di piante; o
  - 2. alla produzione di frutta; e
- c. che adempiono i requisiti di cui all'allegato 3 per il materiale CAC; e

- d. prodotti secondo le disposizioni della presente ordinanza.

### **Sezione 3: Ammissione nell'elenco delle varietà da frutto**

#### **Art. 13** Elenco delle varietà da frutto

<sup>1</sup> L'UFAG pubblica un elenco delle varietà ammesse alla produzione di materiale certificato (s.l.) e di materiale CAC per i generi e le specie menzionati nell'allegato 1.

<sup>2</sup> Nel caso di una certificazione (s.l.) clonale, i cloni della varietà ammessi alla certificazione (s.l.) sono menzionati nell'elenco.

#### **Art. 14** Condizioni di ammissione

<sup>1</sup> Una varietà è ammessa nell'elenco delle varietà da frutto come varietà con:

- a. descrizione ufficiale se:
  1. è distinguibile, stabile e sufficientemente omogenea,
  2. esiste una descrizione ufficiale,
  3. la designazione della varietà risponde alle esigenze fissate nell'articolo 12 della legge del 20 marzo 1975<sup>4</sup> sulla protezione delle novità vegetali, e
  4. all'UFAG viene messo a disposizione un campione di riferimento;
- b. descrizione ufficialmente riconosciuta se:
  1. esiste una descrizione riconosciuta dall'UFAG o dall'ente competente di uno Stato membro dell'Unione europea,
  2. è dimostrato che il materiale della varietà è già stato commercializzato in Svizzera prima del 30 settembre 2012,
  3. le esigenze di cui alla lettera a numeri 3 e 4 sono adempiute.

<sup>2</sup> Una descrizione ai sensi del capoverso 1 lettera b è riconosciuta se:

- a. la varietà pertinente non è già descritta:
  1. da una descrizione ufficiale,
  2. da una descrizione riconosciuta da uno Stato membro dell'Unione europea, o
  3. dalla descrizione di una risorsa fitogenetica della banca genetica<sup>5</sup> che secondo l'analisi biologico-molecolare corrisponde al campione di riferimento della varietà;
- b. adempie le esigenze di cui all'allegato 2.

<sup>4</sup> RS 232.16

<sup>5</sup> RS 916.181

**Art. 15** Domanda di ammissione

<sup>1</sup> Il costituente o il suo rappresentante può presentare una domanda di ammissione nell'elenco delle varietà all'UFAG entro i termini da esso fissati e pubblicati. Un richiedente senza domicilio o sede in Svizzera deve avere un rappresentante in Svizzera.

<sup>2</sup> Il richiedente è tenuto ai fini dell'ammissione:

- a. di una varietà quale varietà con descrizione ufficiale:
  1. a presentare un fascicolo di iscrizione costituito sulla base dei moduli dell'UFAG; questo fascicolo contiene in particolare una descrizione conforme ai questionari tecnici che l'UFAG indica all'atto della presentazione della domanda,
  2. ad annunciare all'UFAG, in conformità delle sue istruzioni, se la varietà dev'essere oggetto di un esame che concerna la distinguibilità, l'omogeneità e la stabilità,
  3. a indicare se la varietà è ammessa in un registro delle varietà di uno Stato membro dell'Unione europea o se è stata presentata una domanda di ammissione,
  4. a proporre un'adeguata designazione della varietà,
  5. a fornire all'UFAG il materiale di moltiplicazione e le piante necessari per l'impianto del campione di riferimento, e
  6. in caso di esami della distinguibilità, dell'omogeneità e della stabilità, a fornire, entro i termini fissati, all'organismo di ispezione ufficialmente nominato dall'UFAG il materiale di moltiplicazione e le piante necessari;
- b. di una varietà quale varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta:
  1. a presentare un fascicolo di iscrizione costituito sulla base dei moduli dell'UFAG; questo fascicolo contiene in particolare una descrizione conforme alle caratteristiche nell'allegato 2;
  2. a fornire la prova secondo l'articolo 14 lettera b numero 2;
  3. ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 2 numeri 3-5;
- c. di un clone di una varietà già ammessa a inoltrare una domanda sulla base dei moduli dell'UFAG.

<sup>3</sup> Se il costituente di una varietà non è noto, la domanda di cui al capoverso 1 può essere presentata da un produttore riconosciuto o da un'organizzazione professionale.

<sup>4</sup> In deroga ai capoversi 1-3, l'UFAG può ammettere nell'elenco delle varietà, senza rispettiva domanda, risorse fitogenetiche ai fini della loro conservazione ai sensi dell'articolo 6 ORFGAA<sup>6</sup>, come varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta.

<sup>6</sup> RS 916.181

**Art. 16** Esame ufficiale della distinguibilità, dell'omogeneità e della stabilità

<sup>1</sup> Gli esami ufficiali della distinguibilità, dell'omogeneità e della stabilità sono effettuati sotto la responsabilità dell'UFAG. Quest'ultimo può affidare l'esecuzione degli esami a un servizio estero da esso riconosciuto.

<sup>2</sup> Qualora gli esami della distinguibilità, dell'omogeneità e della stabilità siano già stati effettuati da un servizio estero riconosciuto dall'UFAG, non è necessario ripeterli se:

- a. il richiedente dispone di un'autorizzazione del costituente per utilizzare i risultati dell'esame; e
- b. il servizio estero accetta che questi risultati siano utilizzati nella procedura di ammissione nell'elenco delle varietà da frutto.

<sup>3</sup> Su richiesta del costituente o del suo rappresentante, l'UFAG garantisce che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici rimangano confidenziali.

**Art. 17** Durata dell'ammissione nell'elenco delle varietà da frutto

<sup>1</sup> Una varietà è ammessa per trent'anni nell'elenco delle varietà da frutto.

<sup>2</sup> L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per altri periodi di trent'anni nella misura in cui siano sempre adempiute le condizioni relative alla distinguibilità, all'omogeneità e alla stabilità e sia disponibile materiale della varietà.

<sup>3</sup> La domanda di proroga deve essere presentata per scritto all'UFAG cinque anni prima della scadenza dell'ammissione.

<sup>4</sup> L'UFAG può prorogare l'ammissione di una varietà per la quale non è stata presentata alcuna domanda scritta, se ciò è nell'interesse generale.

**Art. 18** Stralcio dall'elenco delle varietà da frutto

È possibile stralciare dall'elenco una varietà o un clone se:

- a. le condizioni di ammissione di cui all'articolo 14 non sono più adempiute;
- b. al momento della domanda di ammissione e durante la procedura di ammissione, sono state fornite indicazioni false o fallaci;
- c. il costituente o il suo rappresentante ha presentato una richiesta in tal senso;
- d. la varietà ha effetti collaterali inaccettabili sulle persone, sugli animali o sull'ambiente; o
- e. sono date le condizioni per prendere misure preventive ai sensi dell'articolo 148a capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998<sup>7</sup> sull'agricoltura.

## Sezione 4: Produzione, certificazione (s.l.) e condizionamento

### Art. 19 Condizioni generali

<sup>1</sup> Possono essere prodotti unicamente materiale di moltiplicazione e piante:

- a. appartenenti a una categoria di materiale di cui agli articoli 8-12;
- b. prodotti sotto la responsabilità di un produttore riconosciuto;
- c. appartenenti a una varietà:
  1. ammessa nell'elenco delle varietà da frutto ai sensi dell'articolo 13,
  2. ammessa con descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta nell'elenco comune delle varietà dell'Unione europea o in un registro delle varietà di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 della direttiva di esecuzione 2014/97/UE<sup>8</sup> qualora tale descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta sia messa a disposizione dell'UFAG, o
  3. di una varietà sperimentale qualora vi sia una descrizione ufficiale, una descrizione ufficialmente riconosciuta o un rapporto di un organismo ufficiale competente attestante che la varietà pertinente è distinguibile, omogenea e stabile;
- d. provenienti da colture di moltiplicazione registrate come:
  1. piante madri di materiale di prebase,
  2. piante madri di materiale di base,
  3. piante madri di materiale certificato,
  4. piante certificate,
  5. materiale CAC; e
- e. rispondenti ai requisiti di qualità di cui all'allegato 3.

<sup>2</sup> Può essere certificato (s.l.) unicamente il materiale delle colture di moltiplicazione di cui del capoverso 1 lettera d numeri 1-4, qualora le piante madri rispettino il principio di filiazione delle categorie ai sensi degli articoli 9-11 e siano state moltiplicate secondo le esigenze previste dalla presente ordinanza.

<sup>3</sup> In deroga al capoverso 1 lettera b, possono essere prodotti e certificati (s.l.) anche materiale di moltiplicazione e piante di portainnesti non appartenenti ad alcuna varietà.

### Art. 20 Riconoscimento dei produttori

<sup>1</sup> Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate all'UFAG il quale accorda il riconoscimento.

<sup>8</sup> Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato 6 appendice 1 dell'accordo agricolo (RS 0.916.026.81)

<sup>2</sup> Un riconoscimento specifico è necessario:

- a. per ogni genere o specie di cui all'allegato 1; e
- b. per ogni categoria di materiale di cui agli articoli 9-12.
- c. per ogni attività seguente in relazione al materiale di moltiplicazione e alle piante di varietà da frutto:
  1. moltiplicazione, rinnovo e produzione di piante madri,
  2. produzione,
  3. conservazione, o
  4. condizionamento che comprende tutte le manipolazioni delle partite di materiali.

<sup>3</sup> Sono riconosciuti i produttori che:

- a. possiedono già un'omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari ai sensi dell'articolo 77 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>9</sup> sulla salute dei vegetali (OSaV);
- b. dispongono di personale amministrativo e tecnico qualificato;
- c. sono autorizzati dai competenti costitutori o dai loro rappresentanti ad effettuare la moltiplicazione;
- d. dispongono di sistemi e processi che consentono loro di garantire la tracciabilità della merce.

<sup>4</sup> Il numero di omologazione attribuito dal Servizio fitosanitario federale di cui all'articolo 77 capoverso 2 OSaV vale come numero identificativo del produttore.

## **Art. 21**            Obblighi dei produttori

I produttori riconosciuti sono tenuti a:

- a. prendere misure atte a garantire che il materiale soddisfi le esigenze poste dalla presente ordinanza alle categorie di cui agli articoli 9-12; a tal fine i produttori devono allestire e tenere a disposizione dell'UFAG, su richiesta, un piano di rilevamento e monitoraggio dei punti critici del processo di produzione che contempli i punti seguenti:
  1. produzione,
  2. ubicazione e numero delle piante,
  3. calendario della coltura,
  4. processi di moltiplicazione,
  5. processi di imballaggio, immagazzinamento e trasporto;
- b. effettuare ispezioni visive e, se del caso, campionature e analisi nelle colture di moltiplicazione e sul materiale di moltiplicazione al fine di individuare la presenza degli organismi nocivi menzionati nell'allegato 3 numeri 10 e 11 per il genere o la specie pertinente nonché segnalare all'UFAG la comparsa

<sup>9</sup>    **RS 916.20**

- di organismi nocivi; durante la crioconservazione non sono necessarie ispezioni visive;
- c. tenere a disposizione dell'UFAG, su richiesta, per la durata della registrazione delle particelle di moltiplicazione e per almeno tre anni dopo che il materiale di moltiplicazione e le piante pertinenti sono stati distrutti o commercializzati, un registro che contenga i punti seguenti:
    - 1. materiale di moltiplicazione e piante acquistati a fini d'immagazzinamento o di piantagione, in produzione nell'azienda o commercializzati,
    - 2. misure prese per monitorare i punti critici nel processo di produzione di cui alla lettera a, e
    - 3. ispezioni visive, campionature e analisi nelle colture di moltiplicazione nonché la comparsa di organismi nocivi e le misure per combatterli di cui alla lettera b;
  - d. garantire la tracciabilità delle singole partite di materiale di moltiplicazione e di piante durante la produzione.

#### **Art. 22** Revoca del riconoscimento

<sup>1</sup> Il riconoscimento del produttore è revocato qualora questo non possieda più l'omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari ai sensi dell'articolo 77 OSaV per il genere, la specie e la categoria di materiale pertinenti.

<sup>2</sup> L'UFAG, inoltre, può revocare, parzialmente o totalmente, il riconoscimento a un produttore se constata che:

- a. le condizioni di cui all'articolo 20 capoverso 3 lettere b-d non sono più soddisfatte;
- b. le condizioni per la registrazione di colture di moltiplicazione o la certificazione (s.l.) di materiale di moltiplicazione e piante non sono più soddisfatte;
- c. la qualità del materiale di moltiplicazione e delle piante commercializzati non adempie più le esigenze della presente ordinanza; o
- d. gli obblighi di cui all'articolo 21 non sono più adempiuti.

#### **Art. 23** Registrazione di colture di moltiplicazione

<sup>1</sup> Le colture di moltiplicazione di cui all'articolo 19 capoverso 1 lettera c vengono registrate dall'UFAG su richiesta di un produttore riconosciuto se adempiono i requisiti di cui all'allegato 3 in materia di:

- a. corrispondenza alla descrizione della varietà;
- b. conservazione di piante madri, materiale di moltiplicazione e piante;
- c. terreno; e
- d. sito di produzione, luogo di produzione o zona.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1 lettera a, un portainnesto non appartenente ad alcuna varietà viene registrato dall'UFAG se è corrispondente alla descrizione della sua specie.

<sup>3</sup> In deroga al capoverso 1 lettere b e c, le colture di moltiplicazione per la produzione di materiale CAC vengono registrate dall'UFAG se:

- a. le piante madri secondo le registrazioni del produttore hanno un'origine identificata; e
- b. le piante madri nonché il materiale di moltiplicazione e le piante adempiono i requisiti sanitari di cui all'allegato 3.

<sup>4</sup> L'osservanza delle disposizioni ai sensi dei capoversi 1-3 viene verificata da un controllore riconosciuto dall'UFAG e, se del caso, dal produttore.

<sup>5</sup> Ogni rinnovo di piante madri in una particella di moltiplicazione già registrata richiede che questa sia nuovamente registrata ai sensi dei capoversi 1-3.

**Art. 24** Moltiplicazione, rinnovo e produzione di piante madri di materiale di prebase

<sup>1</sup> Il produttore può moltiplicare o rinnovare una pianta madre di materiale di prebase registrata conformemente all'articolo 23.

<sup>2</sup> Il produttore può moltiplicare una pianta madre di materiale di prebase per produrre materiale di prebase.

<sup>3</sup> La moltiplicazione, il rinnovo e la produzione di piante madri di materiale di prebase si svolgono conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. In assenza di tali protocolli, l'UFAG applica un suo protocollo a condizione che sia stato precedentemente sottoposto a verifica in merito al genere o alla specie pertinente per un determinato periodo di tempo.

<sup>4</sup> Il periodo di tempo di cui al capoverso 3 è ritenuto appropriato se è sufficiente per consentire la convalida del fenotipo delle piante per quanto riguarda la corrispondenza alla descrizione della varietà basata sull'osservazione della produzione di frutti o dello sviluppo vegetativo dei portainnesti.

<sup>5</sup> Il produttore può rinnovare una pianta madre di materiale di prebase soltanto entro la fine del periodo di cui all'allegato 3.

**Art. 25** Registrazione di candidate piante madri e piante madri di materiale di prebase ottenute mediante rinnovo

<sup>1</sup> Una pianta che non è stata prodotta conformemente all'articolo 24 da una pianta madre di materiale di prebase registrata viene registrata dall'UFAG, su richiesta, come candidata pianta madre qualora essa sia tenuta a condizioni a prova di insetto e fisicamente isolata dalle piante madri di materiale di prebase finché non sono adempiuti i seguenti requisiti sanitari:

- a. all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei campi nonché eventualmente della campionatura e delle analisi, la candidata pianta madre di materiale

di prebase risulta indenne dagli organismi nocivi menzionati nell'allegato 3 numero 10 per quanto concerne il genere o la specie pertinente; e

- b. all'atto dell'ispezione visiva nonché della campionatura e delle analisi che si svolgono in un determinato periodo di tempo fissato dall'UFAG, tenendo conto della biologia degli organismi nocivi rilevanti per il genere o la specie pertinente, la candidata pianta madre di materiale di prebase risulta indenne dagli organismi nocivi menzionati nell'allegato 3 numero 11 per quanto concerne il genere o la specie pertinente.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1 lettera b, laddove una candidata pianta madre di materiale di prebase sia un semenzale, l'ispezione visiva, la campionatura e l'analisi sono richieste solo in relazione ai virus, ai viroidi o alle malattie da agenti virus-simili trasmessi dal polline e menzionati nell'allegato 3 numero 11 per quanto concerne il genere o la specie pertinente, purché un'ispezione ufficiale abbia confermato che il semenzale in questione è stato ottenuto da semi di una pianta indenne dai sintomi causati da tali virus, viroidi e malattie da agenti virus-simili.

<sup>3</sup> Le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche per la registrazione di una pianta madre di materiale di prebase ottenuta mediante rinnovo.

<sup>4</sup> L'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi 1-3 viene verificata da un controllore riconosciuto dall'UFAG in base ai risultati delle analisi, alle registrazioni e ai metodi del produttore.

<sup>5</sup> Il metodo di analisi per i virus, i viroidi, le malattie da agenti virus-simili e i fitoplasmii, applicato alle candidate piante madri, è un saggio biologico sulle piante indicatrici.

## **Art. 26**            Moltiplicazione di piante madri di materiale di base

<sup>1</sup> Le piante madri di materiale di base possono essere moltiplicate per più generazioni per raggiungere il numero di piante madri di materiale di base necessario.

<sup>2</sup> Le piante madri di materiale di base devono essere moltiplicate conformemente all'articolo 24. Il numero massimo consentito di generazioni e la durata di vita massima consentita delle piante madri di materiale di base corrispondono a quelli stabiliti nell'allegato 3 numero 9.2 per quanto concerne il genere o la specie pertinente.

<sup>3</sup> Tutte le generazioni tranne la prima possono derivare da qualsiasi generazione precedente.

<sup>4</sup> Il materiale di moltiplicazione di generazioni diverse deve essere tenuto separatamente.

## **Art. 27**            Partite di materiale

<sup>1</sup> Al momento della produzione, del raccolto e dell'immagazzinamento, il materiale di moltiplicazione e le piante sono tenuti in partite separate e contrassegnate.

<sup>2</sup> Una partita può contenere solo materiale di moltiplicazione o piante della medesima origine, categoria e varietà, eventualmente dello stesso clone. Se nel caso dei portainnesti il materiale di moltiplicazione non appartiene ad alcuna varietà, la parti-

ta può contenere soltanto materiale della stessa specie o dello stesso ibrido interspecifico.

<sup>3</sup> Qualora materiale di moltiplicazione o piante di origine diversa siano riuniti o mescolati in fase d'imballaggio, immagazzinamento, trasporto o consegna, il produttore segna in un registro la composizione della partita e l'origine delle sue varie componenti.

## **Art. 28** Certificazione (s.l.) del materiale di moltiplicazione e delle piante

<sup>1</sup> Una partita di materiale è certificata (s.l.) dall'UFAG se:

- a. la coltura di moltiplicazione è registrata dall'UFAG;
- b. le piante madri e il materiale di moltiplicazione adempiono i requisiti sanitari di cui all'allegato 3; e
- c. adempie i requisiti di qualità di cui all'allegato 3.

<sup>2</sup> L'osservanza delle disposizioni ai sensi del capoverso 1 viene verificata da un controllore riconosciuto dall'UFAG e, se del caso, dal produttore.

<sup>3</sup> In caso di rifiuto della certificazione (s.l.), il produttore può presentare un'opposizione scritta all'UFAG entro tre giorni feriali dalla comunicazione. L'UFAG è tenuto a eseguire una controperizia entro quattro giorni feriali dalla data di ricezione dell'opposizione. Durante questo periodo non possono essere apportate modifiche allo stato della coltura di moltiplicazione.

## **Art. 29** Imballaggio, chiusura ed etichettatura

<sup>1</sup> Le partite di materiale certificate (s.l.) vengono imballate, chiuse e contrassegnate con un'etichetta ufficiale da una persona autorizzata sotto la responsabilità del produttore.

<sup>2</sup> Le piante o parti di piante di una partita di materiale ai sensi del capoverso 1 sono imballate in mazzi o in colli e contenitori conformemente all'allegato 4.

<sup>3</sup> Gli imballaggi ai sensi del capoverso 2 sono chiusi mediante un sistema di chiusura non riutilizzabile e che sia impossibile aprire senza danneggiarlo. Gli imballaggi chiusi sono contrassegnati in modo che sia impossibile aprirli senza danneggiare l'etichetta ufficiale. Quest'ultima dev'essere incollata sull'imballaggio oppure integrata nel sistema di chiusura in modo che non venga lacerata.

## **Art. 30** Riconoscimento di persone

<sup>1</sup> Le domande di riconoscimento di persone che svolgono i compiti previsti negli articoli 23, 25, 28 e 29 devono essere inoltrate all'UFAG, il quale accorda il riconoscimento.

<sup>2</sup> Vengono riconosciute le persone dotate di conoscenze tecniche di base nel settore delle sementi e delle piante e che hanno seguito un corso di formazione dell'UFAG.

<sup>3</sup> Le persone riconosciute sono tenute a partecipare ai corsi di perfezionamento organizzati dall'UFAG e a seguire le istruzioni di quest'ultimo nell'esercizio della loro funzione.

<sup>4</sup> Le persone che svolgono i compiti previsti negli articoli 23, 25 e 28 non possono trarre profitto dall'esito dell'esame.

## Sezione 5: Commercializzazione

### Art. 31 Commercializzazione

<sup>1</sup> Possono essere commercializzati unicamente il materiale di moltiplicazione e le piante:

- a. appartenenti a una categoria di materiale di cui agli articoli 8-12;
- b. appartenenti a una varietà:
  1. ammessa nell'elenco delle varietà da frutto ai sensi dell'articolo 13;
  2. ammessa con descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta nell'elenco comune delle varietà dell'Unione europea o in un registro delle varietà di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 della direttiva di esecuzione 2014/97/UE<sup>10</sup>.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1 lettera b, possono essere commercializzati per determinati scopi anche materiale di moltiplicazione e piante di varietà sperimentali nonché portainnesti non appartenenti ad alcuna varietà.

<sup>3</sup> Possono essere commercializzati anche materiale di moltiplicazione e piante di una varietà di nicchia previa autorizzazione dell'UFAG.

<sup>4</sup> In deroga al capoverso 1, l'UFAG può autorizzare la commercializzazione di adeguate quantità di materiale di moltiplicazione e piante che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 19:

- a. in caso di difficoltà temporanee di approvvigionamento generale;
- b. a scopi di ricerca e sperimentali; o
- c. per la conservazione ex-situ di risorse fitogenetiche direttamente minacciate ai sensi dell'articolo 62 lettera b OSaIV qualora esista un'autorizzazione eccezionale.

### Art. 32 Varietà sperimentali

<sup>1</sup> Il materiale di moltiplicazione e le piante di varietà sperimentali possono essere commercializzati per moltiplicazione susseguente o a scopi sperimentali se:

- a. la varietà è stata notificata all'UFAG; o

<sup>10</sup> Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato 6 appendice 1 dell'accordo agricolo (RS 0.916.026.81)

- b. è stata presentata una domanda di ammissione in un registro delle varietà di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 della direttiva di esecuzione 2014/97/UE<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> L'UFAG può determinare la quantità massima di materiale di moltiplicazione e piante che possono essere commercializzati per ogni varietà sperimentale.

### **Art. 33** Varietà di nicchia

<sup>1</sup> Con l'autorizzazione dell'UFAG il materiale di moltiplicazione e le piante di una varietà di nicchia possono essere commercializzati senza che la varietà sia stata ammessa in un elenco ufficiale e senza che il materiale di moltiplicazione e le piante siano stati certificati (s.l.) o riconosciuti come materiale CAC, sempreché gli stessi siano commercializzati con un'etichetta non ufficiale, di un colore diverso da quelli menzionati agli articoli 35 e 36, e sulla quale figurì la menzione «varietà di nicchia autorizzata, materiale di moltiplicazione e piante non certificati».

<sup>2</sup> Ai fini della protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente, l'UFAG può subordinare l'autorizzazione alla necessaria documentazione probatoria e stabilire condizioni.

<sup>3</sup> L'UFAG può determinare la quantità massima commerciabile di materiale di moltiplicazione e piante per ogni varietà di nicchia. Esso stabilisce se occorre presentare un campione di riferimento.

<sup>4</sup> L'UFAG può revocare l'autorizzazione se la varietà produce effetti collaterali inaccettabili sulle persone, sugli animali o sull'ambiente.

### **Art. 34** Importazione di materiale prodotto all'estero

<sup>1</sup> Il materiale di moltiplicazione e le piante di varietà ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 lettera b possono essere importati se è riconosciuta l'equivalenza delle esigenze del Paese di origine con quelle definite nella presente ordinanza conformemente all'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>12</sup> sul materiale di moltiplicazione.

<sup>2</sup> Se non è riconosciuta l'equivalenza delle esigenze del Paese di origine, l'importazione in Svizzera di materiale di moltiplicazione e piante è possibile soltanto con l'autorizzazione dell'UFAG.

### **Art. 35** Etichetta e documento d'accompagnamento

<sup>1</sup> Gli imballaggi di cui all'articolo 29 devono essere muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale conforme ai requisiti di cui all'allegato 5.

<sup>11</sup> Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato 6 appendice 1 dell'accordo agricolo (RS 0.916.026.81)

<sup>12</sup> RS 916.151

<sup>2</sup> Se si commercializzano singolarmente, l'etichetta ufficiale va apposta sulle piante o parti di piante commercializzate come materiale di moltiplicazione o piante.

<sup>3</sup> Il colore dell'etichetta è:

- a. bianco con una striscia diagonale viola per il materiale di prebase;
- b. bianco per il materiale di base;
- c. blu per il materiale certificato;
- d. marrone per il materiale oggetto di una deroga autorizzata ai sensi dell'articolo 31 capoverso 4 lettera a;
- e. arancione per il materiale di varietà sperimentali.

<sup>4</sup> Se un imballaggio contiene materiale di origine diversa ai sensi dell'articolo 27 capoverso 3, il produttore può redigere un documento d'accompagnamento ufficiale conforme ai requisiti di cui all'allegato 5 per integrare l'etichetta.

### **Art. 36**            Contrassegno del materiale CAC

<sup>1</sup> Il materiale CAC va contrassegnato da un documento redatto dal produttore che non sia simile all'etichetta o al documento d'accompagnamento di cui all'articolo 35.

<sup>2</sup> Il colore del documento di cui al capoverso 1 è giallo se viene apposto sul materiale CAC.

<sup>3</sup> Il documento redatto dal produttore deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato 5.

<sup>4</sup> Il materiale CAC non può essere contrassegnato con l'indicazione di un clone.

## **Capitolo 2: Disposizioni finali**

### **Art. 37**            Esecuzione

L'UFAG esegue la presente ordinanza.

### **Art. 38**            Abrogazione di un atto normativo

L'ordinanza del DEFR dell'11 giugno 1999<sup>13</sup> concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto certificati (s.l.) è abrogata.

### **Art. 39**            Modifica di un atto normativo

L'ordinanza del 28 ottobre 2015<sup>14</sup> concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura è modificata come segue:

<sup>13</sup> RS 916.151.2

*L'articolo 5 capoverso 1 è modificato come segue:*

<sup>1</sup> Il materiale della banca genetica nazionale RFGAA è messo a disposizione per la ricerca, la selezione, lo sviluppo o per la produzione di materiale di moltiplicazione sano a scopo agricolo e alimentare, a condizione che sia stato concluso un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM) <sup>15</sup> del sistema multilaterale del Trattato internazionale del 3 novembre 2001 sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

*L'articolo 7 capoverso 1 lettera b è modificato come segue:*

- b. predisposizione di materiale di moltiplicazione sano.

**Art. 40**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

<sup>14</sup> **RS 916.181**

<sup>15</sup> L'accordo è consultabile su: [www.planttreaty.org/content/what-smta](http://www.planttreaty.org/content/what-smta) (versione del 16 giugno 2006)

*Allegato 1*  
(art. 1, 13, 20)

## Elenco dei generi e delle specie

### 1 Frutta a guscio

<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castagno
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Juglans regia</i> L.	Noce

### 2 Frutta a nocciolo

<i>Olea europaea</i> L.	Ulivo
<i>Pistacia vera</i> L.	Pistacchio
<i>Prunus amygdalus</i> Batsch	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Albicocco
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Ciliegio
<i>Prunus cerasus</i> L.	Amareno, visciolo, agriotto
<i>Prunus domestica</i> L.	Prugno, susino
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Pesco
<i>Prunus salicina</i> Lindley	Prugno giapponese

### 3 Frutta a granelli

<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Cotogno
<i>Malus</i> Mill.	Melo
<i>Pyrus</i> L.	Pero

### 4 Frutta a bacche

<i>Fragaria</i> L.	Fragola
<i>Ribes</i> L.	Ribes, uva spina
<i>Rubus</i> L.	Mora, lampone
<i>Vaccinium</i> L.	Mirtillo, mirtillo rosso

### 5 Altra frutta

<i>Citrus</i> L.	Limone
------------------	--------

*Ficus carica* L.

Fico

*Fortunella* Swingle

Kumquat

*Poncirus* Raf.

Arancia amara

*Allegato 2*  
(art. 14, 15)

## **Caratteristiche per il riconoscimento delle descrizioni delle varietà**

**1**     ...

*Allegato 3*  
(art. 8–12, 19, 21, 23–26, 28)

## Requisiti relativi alle colture di moltiplicazione

### 1 Identità e purezza varietali nonché stato colturale

- 1.1 La coltura deve presentare identità e purezza varietali e, se del caso, corrispondere al clone.
- 1.2 Lo stato colturale della superficie di moltiplicazione e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell'identità e della purezza varietali e, se del caso, del clone, nonché dello stato sanitario della coltura.
- 1.3 L'identità varietale è determinata attraverso l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà sulla pianta madre o sulla coltura di moltiplicazione. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:
  - a. la descrizione ufficiale per le varietà ammesse nell'elenco delle varietà da frutto o in un registro delle varietà di uno Stato membro dell'Unione europea;
  - b. la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di ammissione nell'elenco delle varietà da frutto o di una domanda di registrazione in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della direttiva di esecuzione 2014/97/UE<sup>16</sup>;
  - c. la descrizione ufficialmente riconosciuta se la varietà oggetto di detta descrizione è iscritta in un registro nazionale delle varietà.
- 1.4 Laddove si applichi il numero 1.3 lettera b, la registrazione della pianta madre di materiale di prebase o del materiale di prebase è possibile se è disponibile un rapporto dell'organismo d'esame ufficiale attestante che la rispettiva varietà è distinguibile, omogenea e stabile. In attesa della registrazione della varietà, la pianta madre in questione e il materiale prodotto a partire dalla stessa possono tuttavia essere utilizzati solo per la produzione di materiale di base o di materiale certificato e non possono essere commercializzati come materiale di prebase, materiale di base o materiale certificato.
- 1.5 Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà sia possibile soltanto sulla scorta delle caratteristiche di una pianta fruttificante, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà è effettuata sui frutti di una pianta fruttificante moltiplicata a partire dalla pianta

<sup>16</sup> Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato 6 appendice 1 dell'accordo agricolo (RS 0.916.026.81)

madre. Tali piante fruttificanti sono tenute separate dalle piante madri o dalla coltura di moltiplicazione.

Le piante fruttificanti sono sottoposte a ispezioni visive nei periodi dell'anno più appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie pertinenti.

- 1.6 L'UFAG e, se del caso, il produttore verificano regolarmente la corrispondenza delle piante madri alla descrizione della loro varietà, conformemente ai numeri 1.3 e 1.4.
- 1.7 In aggiunta alla regolare verifica di cui al numero 1.6, l'UFAG e, se del caso, il produttore sottopongono a verifica, dopo ogni rinnovo, le piante madri che ne derivano.
- 1.8 L'UFAG può procedere alla determinazione dell'identità varietale di cui al numero 1.3 avvalendosi di un metodo biologico-molecolare adeguato sulla base di un protocollo da esso stabilito.

## **2 Conservazione**

### **Materiale di prebase**

- 2.1 I produttori conservano le piante madri di materiale di prebase e il materiale di prebase in apposite strutture per i generi o le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di infezioni da vettori aerei e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione.
- 2.2 Le piante madri di materiale di prebase e il materiale di prebase sono conservati in modo da garantire che essi siano individualmente identificati durante tutto il processo di produzione.
- 2.3 Le piante madri di materiale di prebase e il materiale di prebase sono coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale privo di terra o sterilizzato. Essi sono identificati mediante etichette che ne garantiscono la tracciabilità.
- 2.4 In deroga ai numeri 2.1-2.3, l'UFAG può concedere l'autorizzazione a produrre in campo piante madri di materiale di prebase e materiale di prebase a condizioni non a prova di insetto per determinati generi o specie. Tali materiali sono identificati mediante etichette per garantirne la tracciabilità. L'UFAG dispone, caso per caso, misure adeguate per prevenire la contaminazione delle piante da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.
- 2.5 Le piante madri di materiale di prebase e il materiale di prebase possono essere conservati mediante crioconservazione.
- 2.6 Le piante madri di materiale di prebase possono essere utilizzate soltanto per un periodo stabilito in base alla stabilità della varietà come indicato al numero 9.1. Laddove tale periodo non sia stato stabilito, l'UFAG lo fissa caso per caso in base alle condizioni ambientali alle quali esse sono coltivate e ad altri fattori determinanti che incidono sulla stabilità della varietà.

### **Materiale di base**

- 2.7 Le piante madri di materiale di base e il materiale di base devono essere conservati in campi isolati da potenziali fonti di contaminazione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.
- 2.8 Le distanze di isolamento dai campi di cui al numero 2.7 sono indicate in base al genere o alla specie e alla categoria pertinenti di cui al numero 8. Laddove tali distanze non siano state stabilite, l'UFAG la fissa caso per caso in base alle circostanze regionali, al tipo di materiali di moltiplicazione, alla presenza di organismi nocivi nella zona interessata e ai rischi pertinenti connessi.
- 2.9 I requisiti di cui al numero 2.6 si applicano anche per il periodo di utilizzo di piante madri di materiale di base.

### **Materiale certificato**

- 2.10 I requisiti di cui al numero 2.6 si applicano anche per il periodo di utilizzo di piante madri di materiale certificato.

## **3 Salute**

### **Prebase, base, certificato**

- 3.1 Le piante madri e il materiale di moltiplicazione devono essere indenni dagli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11 per quanto riguarda il genere o la specie pertinente.
- L'assenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11 è stabilita mediante ispezioni visive nelle strutture, nei campi e delle partite.
- In caso di dubbio per quanto riguarda l'assenza degli organismi nocivi di cui ai numeri 10 e 11, si effettuano la campionatura e l'analisi delle piante madri e del materiale di moltiplicazione.
- L'ispezione visiva e, se del caso, la campionatura e l'analisi sono effettuate conformemente al numero 12 dall'UFAG e, se del caso, dal produttore su istruzioni dell'UFAG.
- 3.2 La campionatura e l'analisi sono effettuate in base alle prescrizioni dell'UFAG applicando i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. In assenza di tali protocolli, l'UFAG fissa un suo protocollo.
- I campioni sono inviati dall'UFAG e, se del caso, dal produttore al laboratorio ufficiale.
- 3.3 In caso di un risultato positivo per uno degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11 per quanto riguarda il genere o la specie pertinente, il produttore allontana la pianta madre infestata o il materiale di moltiplicazione infestato dalle altre piante madri o dall'altro materiale di moltiplicazione o prende le relative misure come stabilito al numero 12 per garantire la conformità con i requisiti di cui al numero 3.1 per quanto concerne il genere o la specie e la categoria pertinenti.

- 3.4 I requisiti di cui al numero 3.1 non si applicano per le piante madri e il materiale di moltiplicazione durante la crioconservazione.

### **Materiale CAC**

- 3.5 Il materiale CAC deve essere praticamente indenne dagli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11 per quanto riguarda il genere o la specie pertinente.

L'assenza, in pratica, degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11 è stabilita dal produttore mediante ispezioni visive nelle strutture, nei campi e delle partite.

In caso di dubbio per quanto riguarda l'assenza degli organismi nocivi di cui ai numeri 10 e 11, il produttore effettua la campionatura e l'analisi del materiale CAC pertinente.

- 3.6 Il produttore effettua l'ispezione visiva, la campionatura e l'analisi del materiale CAC come stabilito al numero 12 per quanto riguarda il genere o la specie pertinente.
- 3.7 Il produttore attua le misure per la gestione del rischio come stabilito al numero 12 a garanzia della conformità con i requisiti di cui al numero 3.5 per quanto concerne il genere o la specie pertinente.
- 3.8 I requisiti di cui al numero 3.5 non si applicano per il materiale CAC durante la crioconservazione.

## **4 Terreno**

### **Prebase, base, certificato**

- 4.1 Il terreno delle colture di moltiplicazione deve essere esente dai vettori di virus che colpiscono il genere o la specie pertinente, elencati al numero 13 per quanto concerne il genere o la specie pertinente. L'assenza di tali vettori è stabilita prima della piantagione mediante campionatura e analisi. Qualora si sospetti la presenza dei vettori durante la crescita, la campionatura e l'analisi sono effettuate a più riprese.

La campionatura e l'analisi sono effettuate dall'UFAG e, se del caso, dal produttore su istruzioni dell'UFAG, tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia dei vettori rilevanti per il genere o la specie pertinente.

- 4.2 La campionatura e l'analisi del terreno non sono necessarie:
- se è stato accertato che nel terreno da almeno 5 anni non sono state più coltivate precolture definite dall'UFAG piante ospiti dei vettori in questione; o
  - per le colture di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale certificato.
- 4.3 La campionatura e l'analisi sono effettuate in base alle prescrizioni dell'UFAG applicando i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a li-

vello internazionale. In assenza di tali protocolli, l'UFAG fissa un suo protocollo.

- 4.4 L'impianto delle particelle di moltiplicazione deve avvenire a condizioni di produzione adeguate al fine di prevenire il rischio di contaminazione del terreno da parte dei vettori elencati al numero 3 per il genere o la specie pertinente.

## **5 Sito di produzione, luogo di produzione o area**

- 5.1 Le colture di moltiplicazione destinate alla produzione di piante non possono essere piantate in impianti di frutticoltura o colture di piante madri. Le distanze di isolamento sono indicate al numero 8.
- 5.2 In aggiunta ai requisiti sanitari e relativi al terreno di cui ai numeri 3 e 4, il materiale di moltiplicazione deve essere prodotto in conformità delle misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di cui al numero 12 tese a contenere il rischio di comparsa degli organismi nocivi indicati.

## **6 Alterazioni che possono compromettere la qualità**

- 6.1 Le piante madri e il materiale di moltiplicazione devono essere praticamente esenti da alterazioni che possono compromettere la qualità e l'utilità del materiale di moltiplicazione o delle piante di specie da frutto.
- 6.2 Per «praticamente priva di alterazioni» si intende che le alterazioni che possono compromettere la qualità e l'utilità del materiale di moltiplicazione o delle piante sono presenti a un livello pari o inferiore a quello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di lavorazione.
- 6.3 Le lesioni, le scolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerati alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità del materiale di moltiplicazione.

## **7 Ispezione in campo**

- 7.1 Le ispezioni in campo consistono in ispezioni visive ed, eventualmente, campionature e analisi.
- 7.2 Le colture di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale di moltiplicazione certificato (s.l.) e di piante certificate (s.l.) devono soddisfare i requisiti di cui ai numeri 2–6 in base a un'ispezione in campo annuale.
- Le colture di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale CAC devono soddisfare i requisiti di cui ai numeri 3, 5 e 6 in base a un'ispezione in campo annuale.
- 7.3 Se necessario, le ispezioni in campo di cui ai numeri 7.1 e 7.2 vengono integrate con una seconda ispezione in campo; in caso di contestazione che può

essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni in campo.

- 7.4 Le ispezioni in campo sono effettuate dall'UFAG o dal produttore su mandato e sotto la vigilanza dell'UFAG.

Nell'ispezione in campo l'UFAG considera in particolar modo l'idoneità e l'effettiva applicazione, da parte del produttore, dei metodi per controllare i singoli punti critici del processo di produzione.

- 7.5 In aggiunta alle ispezioni ufficiali in campo il produttore ne effettua altre onde garantire l'adempimento dei requisiti stabiliti ai numeri 2-6 per il materiale certificato (s.l.) e ai numeri 3, 5 e 6 per il materiale CAC. L'UFAG controlla a cadenza regolare le registrazioni del produttore.

## 8 Elenco delle distanze di isolamento ai sensi dei numeri 2 e 5

*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L., *Prunus avium* (L.) L., *P. cerasus* L., *P. amygdalus* Batsch, *P. armeniaca* L., *P. domestica* L., *P. Persica* (L.) Batsch e *P. salicina* L.

Per quanto riguarda le piante suscettibili di provocare una contaminazione devono essere rispettate le seguenti distanze di isolamento:

Colture di moltiplicazione destinate alla produzione:	Piante suscettibili di provocare una contaminazione			
	Melo, pero, cotogno		Albicocco, ciliegio, amareno, prugno, susino, pesco	
	Materiale di moltiplicazione di categoria inferiore	Alberi da frutto in produzione	Materiale di moltiplicazione di categoria inferiore	Alberi da frutto in produzione
di portainnesti				
– di base	10 m <sup>1</sup>	50 m	10 m <sup>1</sup>	100 m
– certificati	10 m <sup>1</sup>	50 m	10 m <sup>1</sup>	100 m
di nesti				
– di base	300 m <sup>1</sup>	300 m	300 m <sup>1</sup>	300 m
– certificati	10 m <sup>1</sup>	50 m	100 m <sup>1</sup>	100 m
di piante certificate	10 m	50 m	10 m	100 m

<sup>1</sup> Non è richiesta alcuna distanza d'isolamento tra le colture di moltiplicazione di materiale di base e quelle di materiale certificato.

Queste distanze possono essere ridotte se vi è una barriera fisica (fossato, strada, ecc.) che esclude ogni contatto tra le diverse categorie di materiale.

### *Fragaria* L.

Tra le colture di moltiplicazione e quelle di fragola nonché le colture di moltiplicazione di materiale non certificato (s.l.) va mantenuta una distanza di almeno 50 metri.

**9 Elenco dei periodi di utilizzo consentiti per le piante madri secondo il numero 2 e ai sensi degli articoli 24 capoverso 5 nonché 26 capoverso 2 ripartiti per genere o specie**

9.1 ...

9.2 Il numero massimo consentito di generazioni in campo a condizioni non a prova di insetto e la durata di vita massima consentita delle piante madri di materiale di base sono stabiliti come segue:

Genere/specie	Numero massimo di generazioni (moltiplicazioni)	Durata di vita massima (anni)
<i>Castanea sativa</i> Mill.	2 <sup>1</sup>	
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	1 <sup>1</sup>	
<i>Corylus avellana</i> L.	2	
<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L.	2 <sup>3</sup>	
<i>Ficus caria</i> L.	2	
<i>Fragaria</i> L.	5	
<i>Juglans regia</i> L.	2	
<i>Olea europaea</i> L.	1	
<i>Prunus amygdalus</i> , <i>P. armenica</i> , <i>P. domestica</i> , <i>P. Persica</i> e <i>P. salicina</i>	2 <sup>1</sup>	
<i>Prunus avium</i> e <i>P. cerasius</i>	2 <sup>1</sup>	
<i>Ribes</i> L.	3	6
<i>Rubus</i> L.	2	4
<i>Vaccinium</i> L.	2	

<sup>1</sup> Laddove una pianta madre di materiale di base sia un portainnesto può essere moltiplicata al massimo per 3 generazioni. Se un portainnesto è parte di una pianta madre di materiale di base, esso costituisce materiale di base di prima generazione.

**10 Elenco degli organismi nocivi per i quali vanno effettuate ispezioni visive e in determinate circostanze campionature e analisi per rilevarne l'eventuale presenza secondo il numero 3 e ai sensi degli articoli 21 lettera b nonché 25 capoverso 1 lettera a**

Genere o specie	Organismi nocivi
-----------------	------------------

---

*Castanea sativa* Mill.

**Funghi***Cryphonectria parasitica**Mycosphaerella punctiformis**Phytophthora cambivora**Phytophthora cinnamomi***Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmii**

Chestnut mosaic agent

*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.**Funghi***Phytophthora citrophthora**Phytophthora nicotianae* var. *parasitica***Insetti e acari***Aleurotrixus floccosus**Parabemisia myricae***Nematodi***Pratylenchus vulnus**Tylenchus semipenetrans**Corylus avellana* L.**Batteri***Pseudomonas avellanae**Xanthomonas arboricola* pv. *corylina***Funghi***Armillariella mellea**Verticillium albo-atrum**Verticillium dahliae***Insetti e acari***Phytoptus avellanae*


---

---

*Cydonia oblonga* Mill. e *Pyrus* L.

**Batteri**

*Agrobacterium tumefaciens*

*Erwinia amylovora*

*Pseudomonas syringae* pv. *syringae*

**Funghi**

*Armillariella mellea*

*Chondrostereum purpureum*

*Glomerella cingulata*

*Neofabraea alba*

*Neofabraea malicorticis*

*Neonectria ditissima*

*Phytophthora cactorum*

*Sclerophora pallida*

*Verticillium albo-atrum*

*Verticillium dahliae*

**Insetti e acari**

*Eriosoma lanigerum*

*Psylla* spp.

**Nematodi**

*Meloidogyne hapla*

*Meloidogyne javanica*

*Pratylenchus penetrans*

*Pratylenchus vulnus*

---

---

*Ficus carica* L.

**Batteri**

*Xanthomonas campestris* pv. *fici*

**Funghi**

*Armillariella mellea*

**Insetti e acari**

*Ceroplastes rusci*

**Nematodi**

*Heterodera fici*

*Meloidogyne arenaria*

*Meloidogyne incognita*

*Meloidogyne javanica*

*Pratylenchus penetrans*

*Pratylenchus vulnus*

**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi**

Fig mosaic agent

---

---

*Fragaria* L.

**Batteri**

*Candidatus phlomobacter fragariae*

**Funghi**

*Podosphaera aphanis*

*Rhizoctonia fragariae*

*Verticillium albo-atrum*

*Verticillium dahliae*

**Insetti e acari**

*Chaetosiphon fragaefoliae*

*Phytonemus pallidus*

**Nematodi**

*Aphelenchoides fragariae*

*Ditylenchus dipsaci*

*Meloidogyne hapla*

*Pratylenchus vulnus*

**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi**

*Candidatus phytoplasma asteris*

*Candidatus phytoplasma australiense*

*Candidatus phytoplasma fragariae*

*Candidatus phytoplasma pruni*

*Candidatus phytoplasma solani*

Clover phyllody phytoplasma

Strawberry multiplier disease phytoplasma

---

---

*Juglans regia* L.

**Batteri***Agrobacterium tumefaciens**Xanthomonas arboricola* pv. *juglandi***Funghi***Armillariella mellea**Chondrostereum purpureum**Neonectria ditissima***Insetti e acari***Epidiaspis leperii**Pseudaulacaspis pentagona**Quadraspidiotus perniciosus*

*Malus* Mill.

**Batteri***Agrobacterium tumefaciens**Erwinia amylovora**Pseudomonas syringae* pv. *syringae***Funghi***Armillariella mellea**Chondrostereum purpureum**Glomerella cingulata**Neofabraea alba**Neofabraea malicorticis**Neonectria ditissima**Phytophthora cactorum**Sclerophora pallida**Verticillium albo-atrum**Verticillium dahliae***Insetti e acari***Eriosoma lanigerum**Psylla* spp.**Nematodi***Meloidogyne hapla**Meloidogyne javanica**Pratylenchus penetrans**Pratylenchus vulnus*


---

---

*Olea europaea* L.

**Batteri**

*Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi*

**Nematodi**

*Meloidogyne arenaria*

*Meloidogyne incognita*

*Meloidogyne javanica*

*Pratylenchus vulnus*

**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi**

Olive leaf yellowing associated virus

Olive vein yellowing-associated virus

Olive yellow mottling and decline associated virus

*Pistacia vera* L.

**Funghi**

*Phytophthora cambivora*

*Phytophthora cryptogea*

*Rosellinia necatrix*

*Verticillium dahliae*

**Nematodi**

*Pratylenchus penetrans*

*Pratylenchus vulnus*

---

---

*Prunus amygdalus* Batsch e *P. domestica* L.

**Batteri***Agrobacterium tumefaciens**Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum***Funghi***Phytophthora cactorum**Verticillium dahliae***Insetti e acari***Pseudaulacaspis pentagona**Quadraspidotus perniciosus***Nematodi***Meloidogyne arenaria**Meloidogyne incognita**Meloidogyne javanica**Pratylenchus penetrans**Pratylenchus vulnus**Prunus armeniaca* L.**Batteri***Agrobacterium tumefaciens**Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum**Pseudomonas syringae* pv. *syringae**Pseudomonas viridiflava***Funghi***Phytophthora cactorum**Verticillium dahliae***Insetti e acari***Pseudaulacaspis pentagona**Quadraspidotus perniciosus***Nematodi***Meloidogyne arenaria**Meloidogyne incognita**Meloidogyne javanica**Pratylenchus penetrans**Pratylenchus vulnus*


---

---

<i>Prunus avium</i> (L.) L. e <i>P. cerasus</i> L.	<p><b>Batteri</b></p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i></p> <p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i></p> <p><b>Funghi</b></p> <p><i>Phytophthora cactorum</i></p> <p><b>Insetti e acari</b></p> <p><i>Quadraspidiotus perniciosus</i></p> <p><b>Nematodi</b></p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i></p> <p><i>Meloidogyne incognita</i></p> <p><i>Meloidogyne javanica</i></p> <p><i>Pratylenchus penetrans</i></p> <p><i>Pratylenchus vulnus</i></p>
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>P. salicina</i> Lindley	<p><b>Batteri</b></p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i></p> <p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i></p> <p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i></p> <p><b>Funghi</b></p> <p><i>Phytophthora cactorum</i></p> <p><i>Verticillium dahliae</i></p> <p><b>Insetti e acari</b></p> <p><i>Pseudaulacaspis pentagona</i></p> <p><i>Quadraspidiotus perniciosus</i></p> <p><b>Nematodi</b></p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i></p> <p><i>Meloidogyne incognita</i></p> <p><i>Meloidogyne javanica</i></p> <p><i>Pratylenchus penetrans</i></p> <p><i>Pratylenchus vulnus</i></p>

---

---

*Ribes* L.

**Funghi**

*Diaporthe strumella*

*Microsphaera grossulariae*

*Podosphaera mors-uvae*

**Insetti e acari**

*Cecidophyopsis ribis*

*Dasyneura tetensi*

*Pseudaulacaspis pentagona*

*Quadraspidotus perniciosus*

*Tetranychus urticae*

**Nematodi**

*Aphelenchoides ritzemabosi*

*Ditylenchus dipsaci*

*Rubus* L.

**Batteri**

*Agrobacterium* spp.

*Rhodococcus fascians*

**Funghi**

*Podosphaera mors-uvae*

**Insetti e acari**

*Resseliella theobaldi*

*Vaccinium* L.

**Batteri**

*Agrobacterium tumefaciens*

**Funghi**

*Exobasidium vaccinii*

*Godronia cassandrae* (anamorph *Topospora myrtilli*)

---

**11 Elenco degli organismi nocivi per i quali vanno effettuate ispezioni visive e in determinate circostanze campionature e analisi per rilevarne l'eventuale presenza secondo il numero 3 e ai sensi degli articoli 21 lettera b nonché 25 capoverso 1 lettera b**

Genere o specie	Organismi nocivi
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	<p><b>Batteri</b></p> <p><i>Spiroplasma citri</i></p> <p><b>Funghi</b></p> <p><i>Plenodomus tracheiphilus</i></p> <p><b>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi</b></p> <p><i>Citrus</i> cristacortis agent (CsCC)</p> <p><i>Citrus</i> exocortis viroid (CEVd)</p> <p><i>Citrus</i> impietratura agent (CsI)</p> <p><i>Citrus</i> leaf Blotch virus (CLBV)</p> <p><i>Citrus</i> psorosis virus (CPsV)</p> <p><i>Citrus</i> tristeza virus (CTV, EU isolates)</p> <p><i>Citrus</i> variegation virus (CVV)</p> <p>Hop stunt viroid (HSVd)</p>
<i>Corylus avellana</i> L.	<p><b>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi</b></p> <p>Apple mosaic virus (ApMV)</p> <p>Hazelnut maculatura lineare phytoplasma</p>
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	<p><b>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi</b></p> <p>Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)</p> <p>Apple stem-grooving virus (ASGV)</p> <p>Apple stem-pitting virus (ASPV)</p> <p>Pear blister canker viroid (PBCVd)</p>

---

*Fragaria* L.

**Batteri**

*Xanthomonas fragariae*

**Funghi**

*Colletotrichum acutatum*

*Phytophthora cactorum*

*Phytophthora fragariae*

**Nematodi**

*Aphelenchoides besseyi*

*Aphelenchoides blastophthorus*

*Aphelenchoides ritzemabosi*

**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi**

Arabidopsis mosaic virus (ArMV)

Raspberry ringspot virus (RpRSV)

Strawberry crinkle virus

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Strawberry mild yellow edge virus

Strawberry mottle virus (SmoV)

Strawberry vein banding virus

Tomato black ring virus

*Malus* Mill.

**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi**

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple dimple fruit viroid (ADFVd)

Apple flat limb agent

Apple mosaic virus (ApMV)

Apple scar skin viroid (ASSVd)

Apple stem-grooving virus (ASGV)

Apple stem-pitting virus (ASPV)

*Candidatus phytoplasma mali*

---

---

*Olea europaea* L.

**Batteri***Verticillium dahliae***Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi***Arabis* mosaic virus (ArMV)

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

*Prunus amygdalus* Batsch**Batteri***Xanthomonas arboricola* pv. *pruni***Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi**

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

*Candidatus* phytoplasma *prunorum*

Plum pox virus (PPV)

Prune dwarf virus (PDV)

*Prunus* necrotic ringspot virus (PNRSV)*Prunus armeniaca* L.**Batteri***Xanthomonas arboricola* pv. *pruni***Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi**

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apricot latent virus (ApLV)

*Candidatus* phytoplasma *prunorum*

Plum pox virus (PPV)

Prune dwarf virus (PDV)

*Prunus* necrotic ringspot virus (PNRSV)

---

*Prunus avium* (L.) L. e *P. cerasus* L.

**Batteri***Xanthomonas arboricola* pv. *pruni***Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi**

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

*Arabis* mosaic virus (ArMV)*Candidatus* phytoplasma *prunorum*

Cherry green ring mottle virus (CGRMV)

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Cherry mottle leaf virus (ChMLV)

Cherry necrotic rusty mottle virus (CNRMV)

Little cherry virus 1 and 2 (LChV1, LChV2)

Plum pox virus (PPV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Raspberry ringspot virus (RpRSV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Tomato black ring virus

*Prunus domestica* L., *P. salicina* Lindley e ibridi interspecifici del genere *Prunus* L. vulnerabili al Plum Pox Virus

**Batteri***Xanthomonas arboricola* pv. *pruni***Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi**

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

*Candidatus* phytoplasma *prunorum*

Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV)

Plum pox virus (PPV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

---

<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	<p><b>Batteri</b></p> <p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i></p> <p><b>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi</b></p> <p>Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)</p> <p>Apple mosaic virus (ApMV)</p> <p>Apricot latent virus (ApLV)</p> <p><i>Candidatus</i> phytoplasma <i>prunorum</i></p> <p>Peach latent mosaic viroid (PLMVd)</p> <p>Plum pox virus (PPV)</p> <p>Prune dwarf virus (PDV)</p> <p>Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)</p> <p>Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)</p>
<i>Pyrus</i> L.	<p><b>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi</b></p> <p>Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)</p> <p>Apple stem-grooving virus (ASGV)</p> <p>Apple stem-pitting virus (ASPV)</p> <p><i>Candidatus</i> phytoplasma <i>pyri</i></p> <p>Pear blister canker viroid (PBCVd)</p>
<i>Ribes</i> L.	<p><b>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi</b></p> <p><i>Arabis</i> mosaic virus (ArMV)</p> <p>Blackcurrant reversion virus (BRV)</p> <p>Cucumber mosaic virus (CMV)</p> <p>Gooseberry vein banding associated virus (GVBaV)</p> <p>Raspberry ringspot virus (RpRSV)</p> <p>Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)</p>

---

---

*Rubus* L.

**Funghi***Phytophthora* spp. infecting *Rubus* L.**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi**

Apple mosaic virus (ApMV)

*Arabis* mosaic virus (ArMV)

Black raspberry necrosis virus (BRNV)

*Candidatus* phytoplasma *rubi*

Cucumber mosaic virus (CMV)

Raspberry bushy dwarf virus (RBDV)

Raspberry leaf mottle virus (RLMV)

Raspberry ringspot virus (RpRSV)

Raspberry vein chlorosis virus (RVCV)

Raspberry yellow spot

*Rubus* yellow net virus (RYNV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Tomato black ring virus

*Vaccinium* L.**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi**

Blueberry mosaic associated virus

Blueberry red ringspot virus (BRRV)

Blueberry scorch virus (BIScV)

Blueberry shock virus (BIShV)

Blueberry shoestring virus (BSSV)

*Candidatus* phytoplasma *asteris*

Cranberry false blossom phytoplasma

## **12 Elenco delle misure relative alla gestione del rischio secondo i numeri 3 e 5 ripartite per genere o specie e categoria**

### ***Castanea sativa* Mill.**

#### a. Ispezione visiva

##### **Tutte le categorie**

L'ispezione visiva è effettuata una volta l'anno.

#### b. Campionatura e analisi

##### **Tutte le categorie**

La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

#### c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi

##### **Categoria di prebase e categoria di base**

###### – Misure relative a *Cryphonectria parasitica*

- i. il materiale di moltiplicazione e le piante devono essere prodotti in aree notoriamente indenni dall'organismo nocivo; o
- ii. nel sito di produzione non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo nocivo durante l'ultimo ciclo vegetativo completo.

##### **Categoria certificata e categoria CAC**

###### – Misure relative a *Cryphonectria parasitica*

- i. il materiale di moltiplicazione e le piante devono essere prodotti in aree notoriamente indenni dall'organismo nocivo; o
- ii. nel sito di produzione non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo nocivo durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, tenendo conto delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative delle piante pertinenti nonché della biologia dell'organismo nocivo; o
- iii. le piante con sintomi dell'organismo nocivo devono essere rese innocue e distrutte; quelle restanti vanno controllate a intervalli settimanali e nel sito di produzione non sono più stati riscontrati sintomi dell'organismo nocivo da almeno tre settimane prima della fornitura.

### ***Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf.**

#### a. Ispezione visiva

##### **Categoria di prebase**

L'ispezione visiva è effettuata due volte l'anno.

**Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

L'ispezione visiva è effettuata una volta l'anno.

b. Campionatura e analisi

**Categoria di prebase**

Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura e analisi sei anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di sei anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

**Categoria di base**

Una parte rappresentativa di piante madri di materiale di base è sottoposta a campionatura e analisi ogni sei anni in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

**Categoria certificata e categoria CAC**

La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi

**Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

...

***Corylus avellana* L.**

a. Ispezione visiva

**Tutte le categorie**

L'ispezione visiva è effettuata una volta l'anno.

b. Campionatura e analisi

**Tutte le categorie**

La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi

**Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

...

***Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.**

a. Ispezione visiva

**Tutte le categorie**

L'ispezione visiva è effettuata una volta l'anno.

b. Campionatura e analisi

**Categoria di prebase**

Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura e analisi quindici anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di quindici anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, ad eccezione delle malattie da agenti virus-simili e dei viroidi, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

**Categoria di base**

Una parte rappresentativa di piante madri di materiale di base è sottoposta a campionatura e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, ad eccezione delle malattie da agenti virus-simili e dei viroidi, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

**Categoria certificata**

Una parte rappresentativa di piante madri di materiale certificato è sottoposta a campionatura e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, ad eccezione delle malattie da agenti virus-simili e dei viroidi, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

Le piante certificate di specie da frutto sono sottoposte a campionatura e analisi in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

**Categoria CAC**

La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi

**Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

...

***Ficus carica* L.**

a. Ispezione visiva

**Tutte le categorie**

L'ispezione visiva è effettuata una volta l'anno.

b. Campionatura e analisi

**Tutte le categorie**

La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

- c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi

**Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

...

***Fragaria L.***

- a. Ispezione visiva

**Tutte le categorie**

L'ispezione visiva è effettuata due volte l'anno durante il periodo vegetativo. Per le piante e i materiali prodotti mediante moltiplicazione in vitro e conservati per un periodo inferiore ai tre mesi, è necessaria una sola ispezione durante tale periodo.

- b. Campionatura e analisi

**Categoria di prebase**

Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura e analisi un anno dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di un anno per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

**Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

- c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi

**Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

...

***Juglans regia L.***

- a. Ispezione visiva

**Tutte le categorie**

L'ispezione visiva è effettuata una volta l'anno.

- b. Campionatura e analisi

**Categoria di prebase**

Ciascuna pianta madre di materiale di prebase in fiore è sottoposta a campionatura e analisi un anno dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di un anno per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

#### **Categoria di base**

Una parte rappresentativa di piante madri di materiale di base è sottoposta a campionatura e analisi ogni anno in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

#### **Categoria certificata**

Una parte rappresentativa di piante madri di materiale certificato è sottoposta a campionatura e analisi ogni tre anni in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

Le piante certificate di specie da frutto sono sottoposte a campionatura e analisi in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

#### **Categoria CAC**

La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

- c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi

**Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

...

#### ***Olea europaea* L.**

- a. Ispezione visiva

#### **Tutte le categorie**

L'ispezione visiva è effettuata una volta l'anno.

- b. Campionatura e analisi

#### **Categoria di prebase**

Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura e analisi dieci anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di dieci anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

#### **Categoria di base**

Una parte rappresentativa di piante madri di materiale di base è sottoposta a campionatura al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trent'anni in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

### **Categoria certificata**

Nel caso delle piante madri utilizzate per la produzione di sementi (dette di seguito: «piante madri porta-seme»), una parte rappresentativa di tali piante madri porta-seme è sottoposta a campionatura al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quarant'anni in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. Nel caso delle piante madri diverse dalle piante madri porta-seme, una parte rappresentativa di tali piante è sottoposta a campionatura al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trent'anni in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

### **Categoria CAC**

La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

- c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi

**Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

...

### ***Pistacia vera* L.**

- a. Ispezione visiva

#### **Tutte le categorie**

L'ispezione visiva è effettuata una volta l'anno.

- b. Campionatura e analisi

#### **Tutte le categorie**

La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

- c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi

**Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

...

### ***Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica e P. salicina***

- a. Ispezione visiva

#### **Tutte le categorie**

L'ispezione visiva è effettuata una volta l'anno.

**b. Campionatura e analisi****Categoria di prebase**

Ciascuna pianta madre di materiale di prebase in fiore è sottoposta a campionatura e analisi per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV un anno dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di un anno. Ciascun albero piantato intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante, è sottoposto a campionatura e analisi per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV. Nel caso della *P. persica*, ciascuna pianta madre di materiale di prebase in fiore è sottoposta a campionatura un anno dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e analizzata per quanto riguarda la presenza del PLMVd. Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura dieci anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase, e successivamente a intervalli di dieci anni, e analizzata per quanto riguarda la presenza di virus rilevanti per la specie pertinente elencati al numero 11, ad eccezione del PDV e del PNRSV, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

**Categoria di base**

Una parte rappresentativa di piante madri di materiale di base in fiore è sottoposta a campionatura ogni anno e analizzata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa degli alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante, è sottoposta a campionatura e analisi per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Nel caso della *P. persica*, una parte rappresentativa delle piante madri di materiale di base in fiore è sottoposta a campionatura ogni anno e analizzata per quanto riguarda la presenza del PLMVd in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale di base non in fiore è sottoposta a campionatura ogni tre anni e analizzata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale di base è sottoposta a campionatura ogni dieci anni e analizzata per quanto riguarda la presenza di virus rilevanti per la specie pertinente elencati ai numeri 10 e 11, ad eccezione del PDV e del PNRSV, in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante.

**Categoria certificata**

Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale certificato in fiore è sottoposta a campionatura ogni anno e analizzata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa degli alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante, è sottoposta a campionatura e analisi per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contamina-

zione di tali piante. Nel caso della *P. persica*, una parte rappresentativa delle piante madri di materiale certificato in fiore è sottoposta a campionatura ogni anno e analizzata per quanto riguarda la presenza del PLMVd in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale certificato non in fiore è sottoposta a campionatura ogni tre anni e analizzata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale certificato è sottoposta a campionatura ogni quindici anni e analizzata per quanto riguarda la presenza di virus rilevanti per la specie pertinente elencati ai numeri 10 e 11, ad eccezione del PDV e del PNRSV, in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante.

### **Categoria CAC**

La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

- c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi

### **Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

...

#### ***Prunus avium* e *P. cerasus***

- a. Ispezione visiva

#### **Tutte le categorie**

L'ispezione visiva è effettuata una volta l'anno.

- b. Campionatura e analisi

#### **Categoria di prebase**

Ciascuna pianta madre di materiale di prebase in fiore è sottoposta a campionatura e analisi per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV un anno dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di un anno. Ciascun albero piantato intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante, è sottoposto a campionatura e analisi per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV. Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura dieci anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase, e successivamente a intervalli di dieci anni, ed analizzata per quanto riguarda la presenza di virus rilevanti per la specie pertinente elencati al numero 11, ad eccezione del PDV e del PNRSV, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

#### **Categoria di base**

Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale di base in fiore è sottoposta a campionatura ogni anno e analizzata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali

piante. Una parte rappresentativa degli alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante, è sottoposta a campionatura e analisi per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale di base non in fiore è sottoposta a campionatura ogni tre anni e analizzata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale di base è sottoposta a campionatura ogni dieci anni e analizzata per quanto riguarda la presenza di virus rilevanti per la specie pertinente elencati ai numeri 10 e 11, ad eccezione del PDV e del PNRSV, in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante.

### **Categoria certificata**

Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale certificato in fiore è sottoposta a campionatura ogni anno e analizzata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa degli alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante, è sottoposta a campionatura e analisi per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante.

Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale certificato non in fiore è sottoposta a campionatura ogni tre anni e analizzata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale certificato è sottoposta a campionatura ogni quindici anni e analizzata per quanto riguarda la presenza di virus rilevanti per la specie pertinente elencati ai numeri 10 e 11, ad eccezione del PDV e del PNRSV, in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante.

### **Categoria CAC**

La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

- c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi

### **Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

...

#### ***Ribes* L.**

- a. Ispezione visiva

### **Categoria di prebase**

L'ispezione visiva è effettuata due volte l'anno.

### **Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

L'ispezione visiva è effettuata una volta l'anno.

b. Campionatura e analisi

**Categoria di prebase**

Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura e analisi due anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di due anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

**Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi

**Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

...

***Rubus L.***

a. Ispezione visiva

**Categoria di prebase**

L'ispezione visiva è effettuata due volte l'anno.

**Categoria di base**

Nel caso in cui le piante siano coltivate in campo o in vasi, le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno. Per le piante e il materiale prodotti mediante moltiplicazione in vitro e conservati per un periodo inferiore a tre mesi, è necessaria una sola ispezione durante tale periodo.

**Categoria certificata e CAC**

L'ispezione visiva è effettuata una volta l'anno.

b. Campionatura e analisi

**Categoria di prebase**

Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura e analisi due anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di due anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

**Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi

**Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

...

***Vaccinium* L.**a. Ispezioni visive**Categoria di prebase e categoria di base**

L'ispezione visiva è effettuata due volte l'anno.

**Categoria certificata e categoria CAC**

L'ispezione visiva è effettuata una volta l'anno.

b. Campionatura e analisi**Categoria di prebase**

Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura e analisi cinque anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di cinque anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10.

**Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all'area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi**Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

...

### 13 Elenco degli organismi nocivi la cui presenza nel terreno è disciplinata al numero 4 ripartiti per genere o specie

Genere o specie	Organismi nocivi
<i>Fragaria</i> L.	<b>Nematodi</b> <i>Longidorus attenuatus</i> <i>Longidorus elongatus</i> <i>Longidorus macrosoma</i> <i>Xiphinema diversicaudatum</i>
<i>Juglans regia</i> L.	<b>Nematodi</b> <i>Xiphinema diversicaudatum</i>
<i>Olea europaea</i> L.	<b>Nematodi</b> <i>Xiphinema diversicaudatum</i>
<i>Pistacia vera</i> L.	<b>Nematodi</b> <i>Xiphinema index</i>
<i>Prunus avium</i> e <i>P. cerasus</i>	<b>Nematodi</b> <i>Longidorus attenuatus</i> <i>Longidorus elongatus</i> <i>Longidorus macrosoma</i> <i>Xiphinema diversicaudatum</i>
<i>P. domestica</i> L., <i>P. persica</i> (L.) Batsch e <i>P. salicina</i> Lindley	<b>Nematodi</b> <i>Longidorus attenuatus</i> <i>Longidorus elongatus</i> <i>Xiphinema diversicaudatum</i>
<i>Ribes</i> L.	<b>Nematodi</b> <i>Longidorus elongatus</i> <i>Longidorus macrosoma</i> <i>Xiphinema diversicaudatum</i>
<i>Rubus</i> L.	<b>Nematodi</b> <i>Longidorus attenuatus</i> <i>Longidorus elongatus</i> <i>Longidorus macrosoma</i> <i>Xiphinema diversicaudatum</i>

*Allegato 4*  
(art. 29)

## Requisiti relativi all'imballaggio di materiale certificato (s.l.)

### 1 Calibrazione

#### *Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill. e *Pyrus* L.

- a. L'altezza del punto d'innesto deve essere situata almeno a 10 cm dal suolo.
- b. Il colletto dell'innesto deve essere correttamente cicatrizzato.
- c. Le radici devono essere ben formate tenuto conto del tipo di portainnesto utilizzato.
- d. L'altezza della pianta e il diametro del tronco misurato 15 cm al di sopra del punto di innesto devono raggiungere almeno le dimensioni seguenti:

	Altezza	Diametro del tronco
Pianta di 1 anno innestata a tavolino	110 cm	8 mm
Pianta di 2 anni innestata a tavolino	130 cm	12 mm
Pianta di 1 anno innestata a gemma 120 cm		10 mm
Pianta di 2 anni innestata a gemma 130 cm		13 mm

Per piante innestate su portainnesti deboli, come ad esempio il M27 o il JTEG, il diametro del tronco può essere inferiore di 1 mm e l'altezza della pianta inferiore di 20 cm.

#### *Prunus avium* (L.) L. e *Prunus cerasus* L.

- a. L'altezza del punto d'innesto deve essere situata almeno a 10 cm dal suolo.
- b. Il colletto dell'innesto deve essere correttamente cicatrizzato.
- c. Le radici devono essere ben formate tenuto conto del tipo di portainnesto utilizzato.
- d. L'altezza della pianta e il diametro del tronco misurato 15 cm al di sopra del punto di innesto devono raggiungere almeno le dimensioni seguenti:

	Altezza	Diametro del tronco
Pianta innestata di 1 anno	120 cm	12 mm
Pianta innestata di 2 anni	160 cm	18 mm

Nel caso delle piante innestate di 2 anni, i rami anticipati devono essere sviluppati a partire da un'altezza di almeno 60 cm dal suolo.

***Prunus amygdalus* Batsch, *P. armeniaca* L., *P. domestica* L., *P. Persica* (L.) Batsch e *P. salicina* L.**

- a. L'altezza del punto d'innesto deve essere situata almeno a 10 cm dal suolo.
- b. Il colletto dell'innesto deve essere correttamente cicatrizzato.
- c. Le radici devono essere ben formate tenuto conto del tipo di portainnesto utilizzato.
- d. L'altezza della pianta e il diametro del tronco misurato 15 cm al di sopra del punto di innesto devono raggiungere almeno le dimensioni seguenti:

	Altezza	Diametro del tronco	Altezza dei rami anticipati
Pianta innestata di 1 anno	160 cm	16 mm	a partire da 50 mm
Pianta innestata di 2 anni	180 cm	18 mm	a partire da 60 mm

Nel caso di piante innestate di 1 anno, il numero minimo di rami anticipati è di 3 ad eccezione delle varietà per le quali la formazione di germogli precoci non è possibile come nel caso della varietà Fellenberg.

Nel caso di albicocchi di 1 anno, non è posta alcuna esigenza per quanto riguarda i rami anticipati.

## 2 Imballaggio

***Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L., *Prunus avium* (L.) L., *P. cerasus* L., *P. amygdalus* Batsch, *P. armeniaca* L., *P. domestica* L., *P. Persica* (L.) Batsch e *P. salicina* L.**

Le seguenti prescrizioni relative all'imballaggio vanno osservate in vista della commercializzazione.

Materiale	Numero di pezzi per imballaggio
Portainnesti	25 per mazzo
Nesti certificati	25 per mazzo
Piante	1

*Allegato 5*  
(art. 35, 36)

## **Etichettatura**

### **1 Etichetta ufficiale per materiale certificato (s.l.)**

a. Informazioni prescritte:

1. la dicitura «norme e regole UE»;
2. lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;
3. l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;
4. il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;
5. il numero di riferimento dell'imballaggio o del mazzo, il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
6. la denominazione botanica;
7. la categoria, e per il materiale di base anche il numero di generazione;
8. la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;
9. la dicitura «varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta», se del caso;
10. la quantità;
11. il Paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;
12. l'anno di emissione;
13. nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta: l'anno di emissione dell'etichetta originale.

b. Requisiti complementari:

L'etichetta è stampata con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, è facilmente visibile e leggibile.

## **2 Documento d'accompagnamento per il materiale certificato (s.l.)**

### a. Informazioni prescritte:

comprende le informazioni di cui al numero 3 e quelle indicate sull'etichetta ufficiale. Qualora le informazioni contenute nel documento d'accompagnamento non corrispondano a quelle riportate sull'etichetta ufficiale, prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta.

### b. Requisiti complementari:

1. è redatto in una delle lingue ufficiali della Svizzera;
2. è rilasciato almeno in duplice copia (fornitore e destinatario);
3. accompagna il materiale dalla sede del fornitore alla sede del destinatario;
4. riporta il nome e l'indirizzo del destinatario;
5. indica la data di rilascio del documento;
6. comprende, se del caso, informazioni supplementari pertinenti per i lotti in questione.

## **3 Contrassegno del materiale CAC**

### a. Informazioni prescritte sul documento redatto dal produttore:

1. la dicitura «norme e regole UE»;
2. lo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto o il relativo codice;
3. l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;
4. il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;
5. il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
6. la denominazione botanica;
7. il materiale CAC;
8. la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;
9. la data di emissione del documento.

### b. Requisiti complementari:

Il documento è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, è facilmente visibile e leggibile.

Se su tale documento figura una dichiarazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi contenuti nel documento.



## **Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)**

### **Modifica del ...**

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),  
visti gli articoli 3 capoverso 3, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3,  
18 capoverso 3, 19 capoversi 3 e 6, 19e capoverso 3, 39 capoverso 1bis, 43  
capoverso 5, 46 capoverso 2, 51 capoversi 2 e 6 nonché 60 capoverso 2  
dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt);  
visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2, 15 capoverso 2 e 24 capoverso 1  
dell'ordinanza del 26 novembre 2003 concernente le misure sociali collaterali  
nell'agricoltura (OMSC),  
ordina:*

I

*L'ordinanza dell'UFAG del 26 novembre 2003<sup>1</sup> concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:*

*Art. 5*    Graduatoria degli aiuti agli investimenti per elemento, parte dell'edificio o unità

La graduatoria degli aiuti agli investimenti per l'aiuto iniziale, gli edifici d'abitazione, gli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, gli edifici alpestri e gli edifici di economia rurale per suini e pollame nonché per provvedimenti edilizi e acquisti di installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze in materia di protezione del paesaggio è fissata nell'allegato 4.

*Art. 7 cpv. 1 lett. e, 2 e 3*

<sup>1</sup> Due o più aziende che costruiscono un edificio di economia rurale collettivo vengono sostenute finanziariamente se:

e.    *abrogata*

<sup>1</sup>    **RS 913.211**

<sup>2</sup> In caso di dimissioni da parte di un socio prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1 lettera d, gli aiuti agli investimenti devono essere rimborsati proporzionalmente se:

- a. la superficie restante è inferiore a quella presa in considerazione nel programma delle disposizioni computabile;
- b. il socio dimissionario non è sostituito da una persona che possiede una superficie almeno altrettanto grande; oppure
- c. è superato l'importo massimo per azienda di cui all'articolo 19 capoverso 2 OMSt.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 8*

I valori d'imputazione per il calcolo dell'utile sono fissati nell'allegato 5.

*Sezione 6 (art. 11)*

*Abrogata*

II

<sup>1</sup> L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

Ufficio federale dell'agricoltura:

Christian Hofer

*Allegato 4*  
(art. 5)

**Graduazione degli aiuti agli investimenti per l'aiuto iniziale, gli edifici d'abitazione, gli edifici di economia rurale nonché per provvedimenti edilizi e acquisti di installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze in materia di protezione del paesaggio**

*N. III, IV e VI*

**III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo**

**1. Contributi**

Elemento (costruzione e trasformazione)	Contributo federale in franchi per unità		
	Unità	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV
Stalla	UBG	1 650	2 600
Fienile e silo	m <sup>3</sup>	15,00	20,00
Impianto per il deposito di concimi aziendali	m <sup>3</sup>	22,50	30,00
Rimessa	m <sup>2</sup>	25,00	35,00

**2. Crediti d'investimento**

Elemento (costruzione e trasformazione)	Unità	Credito d'investimento in franchi
Stalla	UBG	6 000
Fienile e silo	m <sup>3</sup>	90
Impianto per il deposito di concimi aziendali	m <sup>3</sup>	110
Rimessa	m <sup>2</sup>	190

**3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento**

- a. La somma degli elementi non può essere superiore all'importo massimo per edifici di economia rurale per azienda secondo l'articolo 19 capoverso 2 OMSt.

- b. Sono sostenute finanziariamente anche le rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo.
- c. Se vengono sostenuti nuovamente gli stessi edifici o elementi è applicata una riduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 2 e 46 cpv. 4 OMSt). Dall'importo massimo possibile degli aiuti agli investimenti sono dedotti almeno il resto del credito d'investimento per questi provvedimenti e il contributo federale pro rata temporis secondo l'articolo 37 capoverso 6 lettera b OMSt.
- d. Le conigliere sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

#### IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri

Elemento, parte dell'edificio, unità	Contributo federale in franchi	Credito d'investimento in franchi
Capanna alpestre (parte abitativa); bestiame giovane e fino a 50 UBG (animali munti)	30 360	79 000
Capanna alpestre (parte abitativa); a partire da 50 UBG (animali munti)	45 600	115 000
Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio, per UBG (animali munti)	920	2 500
Stalla, installazioni e impianto per il deposito di concimi aziendali per UBG compresi	920	2 900
Porcile, impianto per il deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso (PSI) compreso	280	650
Stand di mungitura per vacca da latte	240	860
Area di mungitura per vacca da latte	110	290

#### Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento

- a. Per sostenere finanziariamente locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio devono essere trasformati almeno 900 kg di latte per UBG (animali munti).
- b. Per UBG (animali munti) viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso.
- c. Una UBG di capre o pecore da latte è equiparata alle vacche da latte.

## **VI. Aiuti agli investimenti per provvedimenti edilizi e acquisti di installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze in materia di protezione del paesaggio**

### **1. Riduzione delle emissioni di ammoniaca**

Provvedimento	Indicazione in	Contributo federale	Credito d'investimento
Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell'urina per UBG	franchi	120	120
Mangiatoie rialzate per UBG	franchi	70	70
Purificatori d'aria	per cento	25	50
Acidificazione del liquame	per cento	25	50

I requisiti per la realizzazione tecnico-edilizia e il funzionamento degli impianti sono attuati secondo le indicazioni del servizio cantonale specializzato per la protezione dell'aria.

Gli impianti di purificazione dell'aria di scarico e per l'acidificazione del liquame sono sostenuti soltanto se:

- a. la stalla in questione è stata autorizzata prima del 31.12.2020 e l'autorizzazione edilizia è stata rilasciata senza condizioni concernenti la purificazione dell'aria di scarico o l'acidificazione del liquame;
- b. nel caso della realizzazione di una nuova stalla, tutti i concimi aziendali possono essere valorizzati sulla superficie agricola utile assicurata a lungo termine dell'azienda; oppure
- c. dopo la realizzazione della stalla le emissioni di ammoniaca per ettaro di superficie agricola utile possono essere ridotte almeno del 10 per cento rispetto a prima della realizzazione (modello di calcolo Agrammon).

### **2. Evitare immissioni puntuali di prodotti fitosanitari**

Provvedimento	Contributo federale in percentuale	Credito d'investimento in percentuale
Area di riempimento e piazzale di lavaggio di irroratrici e nebulizzatori	25	50

I requisiti per la realizzazione tecnico-edilizia e il funzionamento degli impianti sono attuati secondo le indicazioni del servizio cantonale specializzato per la protezione dei vegetali o delle acque.

### 3. Interessi particolari della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio

Provvedimento	Contributo federale in percentuale	Credito d'investimento in percentuale
Costi suppletivi per l'integrazione degli edifici agricoli nel paesaggio e per esigenze nel campo della conservazione dei monumenti storici	25	50
Demolizione di edifici agricoli inutilizzati al di fuori della zona edificabili	25	50

I costi suppletivi per l'integrazione degli edifici nel paesaggio devono essere comprovati in base a un confronto dei costi. Gli interessi della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio al di fuori di un inventario federale possono essere presi in considerazione a condizione che sussistano le rispettive strategie cantonali.

### 4. Produzione e stoccaggio di energia sostenibile

Provvedimento	Contributo federale in percentuale	Credito d'investimento in percentuale
Edifici, impianti e installazioni per la produzione o lo stoccaggio di energia sostenibile per l'autoapprovvigionamento	25	50

Solo per impianti non sostenuti mediante altri programmi di promozione della Confederazione come, per esempio, la remunerazione per l'immissione di elettricità orientata ai costi (RIC).

### 5. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento

- a. I costi che danno diritto ai contributi e i costi computabili sono fissati sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- b. Dai costi che danno diritto ai contributi e dai costi computabili sono dedotti eventuali contributi pubblici.

*Allegato 5*  
(art. 8)

## **Rimborso in caso di alienazione con utile**

### **Calcolo del valore d'imputazione determinante**

Oggetto	Calcolo
Superficie agricola utile, bosco e diritti d'alpeggio	8 x valore di reddito
Edifici agricoli, costruzioni e impianti non sostenuti mediante aiuti agli investimenti	costi di realizzazione
Edifici agricoli, costruzioni e impianti (nuovi) sostenuti mediante contributi	costi di realizzazione meno il contributo federale e cantonale
Edifici agricoli, costruzioni e impianti (trasformazione) sostenuti mediante contributi	valore contabile prima dell'investimento, più i costi di realizzazione, meno il contributo federale e cantonale
Edifici agricoli, costruzioni e impianti sostenuti mediante crediti d'investimento	costi di realizzazione

I valori d'imputazione si applicano per l'alienazione di un'azienda o parte di essa. In caso di alienazione di un'azienda si sommano i valori d'imputazione.



## **Ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica**

del ...

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),*

visti gli articoli 23 capoverso 1, 23a capoverso 2 e 24 capoverso 6 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica<sup>1</sup>,

*ordina:*

### **Art. 1** Elenco dei Paesi

I prodotti biologici provenienti dai Paesi elencati nell'allegato 1 con le specificazioni necessarie possono essere commercializzati con la designazione prevista per l'agricoltura biologica.

### **Art. 2** Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti non compresi nell'elenco dei Paesi

Gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti giusta l'articolo 23a capoverso 2 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica sono elencati nell'allegato 2.

### **Art. 3** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

<sup>1</sup> RS 910.18

## **Elenco dei Paesi**

### **1 Introduzione**

#### **1.1 Categorie di prodotti**

Conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008<sup>2</sup>, le categorie di prodotti sono indicate con il codice seguente:

Categoria di prodotti	Codice
Prodotti vegetali non trasformati	A
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B
Acquacoltura <sup>1</sup>	C
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari	D
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali	E
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F

<sup>1</sup> In Svizzera non è disciplinata dall'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica)

#### **1.2 Esclusione del riconoscimento di prodotti durante il periodo di conversione**

Gli animali e i prodotti animali ottenuti durante il periodo di conversione sono esclusi dai riconoscimenti relativi alle categorie di prodotti B e D per tutti i Paesi terzi elencati nel presente allegato.

## **2 Paesi**

### **Argentina**

#### *1. Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/872, GU L 134 del 23.5.2017, pag. 6.

## O. dell'UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari <sup>1</sup>	D	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	
<sup>1</sup> Esclusi vino e lievito		

### 2. *Provenienza:*

Prodotti delle categorie A, B ed F, ottenuti in Argentina, e prodotti della categoria D trasformati in Argentina con ingredienti biologici ottenuti in Argentina.

### 3. *Norme di produzione:*

Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica»

### 4. *Autorità competente:*

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA,  
[www.senasa.gov.ar](http://www.senasa.gov.ar)

### 5. *Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
AR-BIO-001	Food Safety S.A.	<a href="http://www.foodsafety.com.ar">www.foodsafety.com.ar</a>
AR-BIO-002	Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos S.A. (Argencert)	<a href="http://www.argencert.com">www.argencert.com</a>
AR-BIO-003	Letis S.A.	<a href="http://www.letis.org">www.letis.org</a>
AR-BIO-004	Organización Internacional Agropecuaria (OIA)	<a href="http://www.oia.com.ar">www.oia.com.ar</a>

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2025.

## **Australia**

### 1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari <sup>1</sup>	D	Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	
<sup>1</sup> Esclusi vino e lievito		

*2. Provenienza:*

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Australia, e prodotti della categoria D trasformati in Australia con ingredienti biologici ottenuti in Australia.

*3. Norme di produzione:*

National standard for organic and bio-dynamic produce

*4. Autorità competente:*

Department of Agriculture,  
[www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic](http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic)

*5. Enti di certificazione:*

---

Numero di codice	Nome	Sito Internet
AU-BIO-001	Australian Certified Organic Pty Ltd. (ACO)	<a href="http://www.aco.net.au">www.aco.net.au</a>
AU-BIO-003	BIO-Dynamic Research Institute (BDRI)	<a href="http://www.demeter.org.au">www.demeter.org.au</a>
AU-BIO-004	NASAA Certified Organic (NCO)	<a href="http://www.nasaa.com.au">www.nasaa.com.au</a>
AU-BIO-005	Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC)	<a href="http://www.organicfoodchain.com.au">www.organicfoodchain.com.au</a>
AU-BIO-006	AUS-QUAL Pty Ltd.	<a href="http://www.ausqual.com.au">www.ausqual.com.au</a>

---

*6. Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

*7. Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2025.

## **Canada**

*1. Categorie di prodotti:*

---

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari	D	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali	E	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

---

*2. Provenienza:*

Prodotti delle categorie A, B ed F ottenuti in Canada, e ingredienti di prodotti delle categorie D ed E trasformati in Canada, che sono stati ottenuti in Canada oppure importati in Canada in conformità con la legislazione canadese.

*3. Norme di produzione:*

Organic Products Regulation

*4. Autorità competente:*

Canadian Food Inspection Agency (CFIA), [www.inspection.gc.ca](http://www.inspection.gc.ca)

*5. Enti di certificazione:*

---

Numero di codice	Nome	Sito Internet
CA-ORG-002	British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)	<a href="http://www.certifiedorganic.bc.ca">www.certifiedorganic.bc.ca</a>
CA-ORG-003	CCOF Certification Services	<a href="http://www.ccof.org">www.ccof.org</a>
CA-ORG-004	Centre for Systems Integration (CSI)	<a href="http://www.csi-ics.com">www.csi-ics.com</a>
CA-ORG-005	Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)	<a href="http://www.ccpb.it">www.ccpb.it</a>
CA-ORG-006	Ecocert Canada	<a href="http://www.ecocertcanada.com">www.ecocertcanada.com</a>
CA-ORG-007	Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)	<a href="http://www.fvopa.ca">www.fvopa.ca</a>
CA-ORG-008	Global Organic Alliance	<a href="http://www.goa-online.org">www.goa-online.org</a>
CA-ORG-009	International Certification Services Incorporated (ICS)	<a href="http://www.ics-intl.com">www.ics-intl.com</a>
CA-ORG-010	LETIS SA	<a href="http://www.letis.org">www.letis.org</a>
CA-ORG-011	Oregon Tilth Incorporated (OTCO)	<a href="http://tilth.org">http://tilth.org</a>
CA-ORG-012	Organic Certifiers	<a href="http://www.organiccertifiers.com">www.organiccertifiers.com</a>
CA-ORG-013	Organic Crop Improvement Association (OCIA)	<a href="http://www.ocia.org">www.ocia.org</a>
CA-ORG-014	Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)	<a href="http://www.opam-mb.com">www.opam-mb.com</a>
CA-ORG-015	Pacific Agricultural Certification Society (PACS)	<a href="http://www.pacscertifiedorganic.ca">www.pacscertifiedorganic.ca</a>
CA-ORG-016	Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)	<a href="http://www.ocpro.ca">www.ocpro.ca</a>
CA-ORG-017	Quality Assurance International Incorporated (QAI)	<a href="http://www.qai-inc.com">www.qai-inc.com</a>
CA-ORG-018	Quality Certification Services (QCS)	<a href="http://www.qcsinfo.org">www.qcsinfo.org</a>
CA-ORG-019	Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)	<a href="http://www.quebecvrai.org">www.quebecvrai.org</a>
CA-ORG-021	TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)	<a href="http://www.tcocert.ca">www.tcocert.ca</a>

---

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2025.

## Costa Rica

### 1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari <sup>1</sup>	D	Solo prodotti vegetali trasformati
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

<sup>1</sup> Esclusi vino e lievito

---

### 2. *Provenienza:*

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Costa Rica, e prodotti della categoria D trasformati in Costa Rica con ingredienti biologici ottenuti in Costa Rica.

### 3. *Norme di produzione:*

Reglamento sobre la agricultura orgánica

### 4. *Autorità competente:*

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería,  
[www.sfe.go.cr](http://www.sfe.go.cr)

### 5. *Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
CR-BIO-002	Kiwa BCS Costa Rica Limitada	<a href="http://www.kiwa.lat">www.kiwa.lat</a>
CR-BIO-003	Eco-LOGICA	<a href="http://www.eco-logica.com">www.eco-logica.com</a>
CR-BIO-004	Control Union Perú	<a href="http://www.cuperu.com">www.cuperu.com</a>
CR-BIO-006	PrimusLabs.com CR S.A.	<a href="http://www.primusauditingops.com">www.primusauditingops.com</a>
CR-BIO-007	Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.	<a href="http://www.primusauditingops.com">www.primusauditingops.com</a>

---

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2025.

## Giappone

### 1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	

---

## O. dell'UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari <sup>1</sup>	D	Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	
<sup>1</sup> Escluso il vino		

### 2. *Provenienza:*

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Giappone, e prodotti della categoria D trasformati in Giappone con ingredienti biologici ottenuti in Giappone o importati in Giappone:

- a. dalla Svizzera; oppure
- b. da un Paese le cui prescrizioni relative alla produzione e al controllo sono state riconosciute dal Giappone come equivalenti a quelle della legislazione giapponese.

### 3. *Norme di produzione:*

Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005) sowie Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005).

### 4. *Autorità competente:*

Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, [www.maff.go.jp/j/jas/index.html](http://www.maff.go.jp/j/jas/index.html) und Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), [www.famic.go.jp](http://www.famic.go.jp)

### 5. *Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
JP-BIO-001	Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS	<a href="http://www.hyoyuken.org">www.hyoyuken.org</a>
JP-BIO-002	AFAS Certification Center Co., Ltd.	<a href="http://www.afasseq.com">www.afasseq.com</a>
JP-BIO-003	NPO Kagoshima Organic Agriculture Association	<a href="http://www.koaa.or.jp">www.koaa.or.jp</a>
JP-BIO-004	Center of Japan Organic Farmers Group	<a href="http://www.yu-ki.or.jp">www.yu-ki.or.jp</a>
JP-BIO-005	Japan Organic & Natural Foods Association	<a href="http://jona-japan.org/english/">http://jona-japan.org/english/</a>
JP-BIO-006	Ecocert Japan Ltd.	<a href="http://ecocert.co.jp">http://ecocert.co.jp</a>
JP-BIO-007	Bureau Veritas Japan Co., Ltd..	<a href="http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html">http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html</a>
JP-BIO-008	OCIA Japan	<a href="http://www.ocia-jp.com">www.ocia-jp.com</a>
JP-BIO-009	Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd.	<a href="http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html">www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html</a>
JP-BIO-010	Organic Farming Promotion Association	<a href="http://yusuikyو.web.fc2.com/">http://yusuikyو.web.fc2.com/</a>

O. dell'UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Numero di codice	Nome	Sito Internet
JP-BIO-011	ASAC Stands for Axis' System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification	<a href="http://www.axis-asac.net">www.axis-asac.net</a>
JP-BIO-012	Environmentally Friendly Rice Network	<a href="http://www.epfnetwork.org/okome">www.epfnetwork.org/okome</a>
JP-BIO-013	Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center	<a href="http://www.d-b.ne.jp/oitayuki">www.d-b.ne.jp/oitayuki</a>
JP-BIO-014	AINOU	<a href="http://www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm">www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm</a>
JP-BIO-015	SGS Japan Incorporation	<a href="http://www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm">www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm</a>
JP-BIO-016	Ehime Organic Agricultural Association	<a href="http://www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html">www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html</a>
JP-BIO-017	Center for Eco-design Certification Co. Ltd.	<a href="http://www.eco-de.co.jp/list.html">www.eco-de.co.jp/list.html</a>
JP-BIO-018	Organic Certification Association	<a href="http://yuukinin.org/index.html">http://yuukinin.org/index.html</a>
JP-BIO-019	Japan Eco-system Farming Association	<a href="http://www.npo-jefa.com">www.npo-jefa.com</a>
JP-BIO-020	Hiroshima Environment and Health Association	<a href="http://www.kanhokyo.or.jp/jigyoo/jigyoo_05A.html">www.kanhokyo.or.jp/jigyoo/jigyoo_05A.html</a>
JP-BIO-021	Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability	<a href="http://www.accis.jp">www.accis.jp</a>
JP-BIO-022	Organic Certification Organization Co. Ltd.	<a href="http://www.oco45.net">www.oco45.net</a>
JP-BIO-023	Rice Research Organic Food Institute	<a href="http://inasaku.or.tv">http://inasaku.or.tv</a>
JP-BIO-024	Aya town miyazaki, Japan	<a href="http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html">www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html</a>
JP-BIO-025	Tokushima Organic Certified Association	<a href="http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/">www.tokukaigi.or.jp/yuuki/</a>
JP-BIO-026	Association of Certified Organic Hokkaido	<a href="http://www.achorg.org/">www.achorg.org/</a>
JP-BIO-027	NPO Kumamoto Organic Agriculture Association	<a href="http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html">www.kumayuken.org/jas/certification/index.html</a>
JP-BIO-028	Hokkaido Organic Promoters Association	<a href="http://www.hosk.jp/CCP.html">www.hosk.jp/CCP.html</a>
JP-BIO-029	Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO	<a href="http://www8.ocn.ne.jp/~koaajisseki.html">www8.ocn.ne.jp/~koaajisseki.html</a>
JP-BIO-030	LIFE Co., Ltd.	<a href="http://www.life-silver.com/jas/">www.life-silver.com/jas/</a>
JP-BIO-031	Wakayama Organic Certified Association	<a href="http://www.vaw.ne.jp/aso/woca">www.vaw.ne.jp/aso/woca</a>
JP-BIO-032	Shimane Organic Agriculture Association	<a href="http://www.shimane-yuki.or.jp/index.html">www.shimane-yuki.or.jp/index.html</a>
JP-BIO-033	The Mushroom Research Institute of Japan	<a href="http://www.kinoko.or.jp">www.kinoko.or.jp</a>
JP-BIO-034	International Nature Farming Research Center	<a href="http://www.infrc.or.jp">www.infrc.or.jp</a>
JP-BIO-035	Organic Certification Center	<a href="http://www.organic-cert.or.jp">www.organic-cert.or.jp</a>
JP-BIO-036	Japan Food Research Laboratories	<a href="http://www.jfrl.or.jp/jas.html">www.jfrl.or.jp/jas.html</a>
JP-BIO-037	Leafearth Company	<a href="http://www.leafearth.jp/">www.leafearth.jp/</a>

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2025.

## **India**

### *1. Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

### *2. Provenienza:*

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in India.

### *3. Norme di produzione:*

National Programme for Organic Production

### *4. Autorità competente:*

Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA),  
[www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp](http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp)

### *5. Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
IN-ORG-001	Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd.	<a href="http://www.aditicert.net">www.aditicert.net</a>
IN-ORG-002	APOF Organic Certification Agency (AOCA)	<a href="http://www.aoca.in">www.aoca.in</a>
IN-ORG-003	Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd.	<a href="http://www.bureauveritas.co.in">www.bureauveritas.co.in</a>
IN-ORG-004	Control Union Certifications	<a href="http://www.controlunion.com">www.controlunion.com</a>
IN-ORG-005	ECOCERT India Pvt. Ltd.	<a href="http://www.ecocert.in">www.ecocert.in</a>
IN-ORG-006	Food Cert India Pvt. Ltd.	<a href="http://www.foodcert.in">www.foodcert.in</a>
IN-ORG-007	IMO Control Private Limited	<a href="http://www.imocontrol.in">www.imocontrol.in</a>
IN-ORG-008	Indian Organic Certification Agency (Indocert)	<a href="http://www.indocert.org">www.indocert.org</a>
IN-ORG-009	ISCOP (Indian Society for Certification of Organic Products)	<a href="http://www.iscoporganiccertification.org">www.iscoporganiccertification.org</a>
IN-ORG-010	Lacon Quality Certification Pvt. Ltd.	<a href="http://www.laconindia.com">www.laconindia.com</a>
IN-ORG-011	Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd.	<a href="http://www.nocaagro.com">www.nocaagro.com</a>
IN-ORG-012	OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd.	<a href="http://www.onecertasia.in">www.onecertasia.in</a>
IN-ORG-013	SGS India Pvt. Ltd.	<a href="http://www.sgsgroup.in">www.sgsgroup.in</a>
IN-ORG-014	Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)	<a href="http://www.organicuttarakhand.org/certification.html">www.organicuttarakhand.org/certification.html</a>
IN-ORG-015	Vedic Organic Certification Agency	<a href="http://www.vediccertification.com">www.vediccertification.com</a>
IN-ORG-016	Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)	<a href="http://www.krishi.rajasthan.gov.in">www.krishi.rajasthan.gov.in</a>

## O. dell'UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Numero di codice	Nome	Sito Internet
IN-ORG-017	Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)	www.cgcert.com
IN-ORG-018	Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)	www.tnocd.net
IN-ORG-020	Intertek India Pvt. Ltd.	www.intertek.com
IN-ORG-021	Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)	www.mpkrishi.org
IN-ORG-023	Faircert Certification Services Pvt. Ltd.	www.faircert.com
IN-ORG-024	Odisha State Organic Certification Agency	www.ossopca.nic.in
IN-ORG-025	Gujarat Organic Products Certification Agency	www.gopca.in
IN-ORG-026	Uttar Pradesh State Organic Certification Agency	www.upsoca.org

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2025.

### Israele

#### 1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari <sup>1</sup>	D	Ad eccezione dei prodotti animali o dei relativi prodotti derivati trasformati
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

#### 2. *Provenienza:*

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Israele, e prodotti della categoria D trasformati in Israele con ingredienti biologici ottenuti in Israele o importati in Israele:

- a. dalla Svizzera; oppure
- b. da un Paese riconosciuto in virtù del presente allegato.

#### 3. *Norme di produzione:*

Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regulations.

#### 4. *Autorità competente:*

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), [www.ppis.moag.gov.il](http://www.ppis.moag.gov.il)

#### 5. *Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
IL-ORG-001	Secal Israel Inspection & Certification	www.skal.co.il

Numero di codice	Nome	Sito Internet
IL-ORG-002	Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification	www.agrior.co.il
IL-ORG-003	IQC Institute of Quality & Control	www.iqc.co.il
IL-ORG-004	Plant Protection and Inspection Services (PPIS)	www.ppis.moag.gov.il

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2025.

## **Nuova Zelanda**

### *1. Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari <sup>1</sup>	D	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

<sup>1</sup> Escluso il lievito

### *2. Provenienza:*

Prodotti delle categorie A, B ed F ottenuti in Nuova Zelanda, e prodotti della categoria D trasformati in Nuova Zelanda con ingredienti biologici ottenuti in Nuova Zelanda o importati in Nuova Zelanda:

- a. dalla Svizzera;
- b. da un Paese riconosciuto in virtù del presente allegato; oppure
- c. da un Paese le cui norme relative alla produzione e al controllo siano state riconosciute equivalenti al programma «Food Official Organic Assurance» del New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI) in base alle garanzie e informazioni fornite dall'autorità competente di tale Paese conformemente alle prescrizioni del MPI, e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, destinati a essere incorporati, nella misura massima del 5 per cento dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria D preparati in Nuova Zelanda.

### *3. Norme di produzione:*

MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production

*4. Autorità competente:*

Ministry for Primary Industries (MPI), [www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics](http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics)

*5. Enti di certificazione:*

---

Numero di codice	Nome	Sito Internet
NZ-BIO-001	New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI)	<a href="http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics">www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics</a>
NZ-BIO-002	AsureQuality Ltd.	<a href="http://www.asurequality.com">www.asurequality.com</a>
NZ-BIO-003	BioGro New Zealand	<a href="http://www.biogro.co.nz">www.biogro.co.nz</a>

---

*6. Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 4.

*7. Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2025.

## **Stati membri dell'UE**

*1. Categorie di prodotti:*

---

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	Ad eccezione dei conigli e dei relativi prodotti derivati non trasformati
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari	D	Ad eccezione dei prodotti trasformati, i cui componenti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica contengono prodotti derivati da conigli ottenuti nell'UE
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali	E	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

---

*2. Provenienza:*

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti nell'UE, e prodotti delle categorie D ed E trasformati nell'UE con ingredienti biologici ottenuti nell'UE o importati nell'UE:

- a. dalla Svizzera;
- b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù degli articoli 33 paragrafo 2, 38 lettera d e 40 del regolamento (CE) n. 834/2007<sup>3</sup> in combinato disposto con l'al-

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

legato III del regolamento (CE) n. 1235/2008<sup>4</sup>, a condizione che il riconoscimento valga per il prodotto interessato; oppure

- c. da un Paese terzo; i prodotti devono essere certificati da un'autorità di controllo o da un ente di controllo riconosciuti equivalenti dall'UE in virtù dell'articolo 33 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 in combinato disposto con l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, e questo riconoscimento deve valere per la categoria di prodotti interessata e il campo d'applicazione geografico.

*3. Norme di produzione:*

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007

*4. Autorità competente:*

European Commission, Agriculture Directorate-General, Unit H3

*5. Enti di certificazione:*

Enti o autorità di controllo previsti dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007

*6. Certificato di controllo:* non necessario.

*7. Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2025.

## **Stati Uniti**

*1. Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari	D	Soltanto vino ottenuto e designato secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali	E	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/872, GU L 134 del 23.5.2017, pag. 6.

*2. Provenienza:*

Prodotti delle categorie A, B ed F, e i componenti delle categorie D ed E ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, prodotti negli Stati Uniti o importati negli Stati Uniti, e ivi trasformati o confezionati in conformità con la legislazione statunitense.

*3. Norme di produzione:*

Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C 65 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205)

*4. Autorità competente:*

United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), [www.usda.gov](http://www.usda.gov)

*5. Enti di certificazione:*

---

Numero di codice	Nome	Sito Internet
US-ORG-001	A Bee Organic	<a href="http://www.abeorganic.com">www.abeorganic.com</a>
US-ORG-002	Agricultural Services	<a href="http://www.ascorganic.com">www.ascorganic.com</a>
US-ORG-003	Baystate Organic Certifiers	<a href="http://www.baystateorganic.org">www.baystateorganic.org</a>
US-ORG-004	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	<a href="http://www.bcs-oeko.com">www.bcs-oeko.com</a>
US-ORG-005	BioAgriCert	<a href="http://www.bioagricert.org/English/index.php">www.bioagricert.org/English/index.php</a>
US-ORG-006	CCOF Certification Services	<a href="http://www.ccof.org">www.ccof.org</a>
US-ORG-007	Colorado Department of Agriculture	<a href="http://www.colorado.gov">www.colorado.gov</a>
US-ORG-008	Control Union Certifications	<a href="http://www.skalint.com">www.skalint.com</a>
US-ORG-009	Clemson University	<a href="http://www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification">www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification</a>
US-ORG-010	Ecocert S.A.	<a href="http://www.ecocert.com">www.ecocert.com</a>
US-ORG-011	Georgia Crop Improvement Association, Inc.	<a href="http://www.certifiedseed.org">www.certifiedseed.org</a>
US-ORG-012	Global Culture	<a href="http://www.globalculture.us">www.globalculture.us</a>
US-ORG-013	Global Organic Alliance, Inc.	<a href="http://www.goa-online.org">www.goa-online.org</a>
US-ORG-014	Global Organic Certification Services	<a href="http://www.globalorganicservices.com">www.globalorganicservices.com</a>
US-ORG-015	Idaho State Department of Agriculture	<a href="http://www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php">www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php</a>
US-ORG-016	Ecocert ICO, LLC	<a href="http://www.ecocertico.com">www.ecocertico.com</a>
US-ORG-017	International Certification Services, Inc.	<a href="http://www.ics-intl.com">www.ics-intl.com</a>
US-ORG-018	Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship	<a href="http://www.agriculture.state.ia.us">www.agriculture.state.ia.us</a>
US-ORG-019	Kentucky Department of Agriculture	<a href="http://www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm">www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm</a>
US-ORG-020	LACON GmbH	<a href="http://www.lacon-institut.com">www.lacon-institut.com</a>

O. dell'UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Numero di codice	Nome	Sito Internet
US-ORG-022	Marin Organic Certified Agriculture	<a href="http://www.marincounty.org/depts/ag/moca">www.marincounty.org/depts/ag/moca</a>
US-ORG-023	Maryland Department of Agriculture	<a href="http://www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php">www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php</a>
US-ORG-024	Mayacert S.A.	<a href="http://www.mayacert.com">www.mayacert.com</a>
US-ORG-025	Midwest Organic Services Association, Inc.	<a href="http://www.mosaorganic.org">www.mosaorganic.org</a>
US-ORG-026	Minnesota Crop Improvement Association	<a href="http://www.mncia.org">www.mncia.org</a>
US-ORG-027	MOFGA Certification Services, LLC	<a href="http://www.mofga.org/">www.mofga.org/</a>
US-ORG-028	Montana Department of Agriculture	<a href="http://www.agr.mt.gov.organic/Program.asp">www.agr.mt.gov.organic/Program.asp</a>
US-ORG-029	Monterey County Certified Organic	<a href="http://www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics">www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics</a>
US-ORG-030	Natural Food Certifiers	<a href="http://www.nfccertification.com">www.nfccertification.com</a>
US-ORG-031	Nature's International Certification Services	<a href="http://www.naturesinternational.com/">www.naturesinternational.com/</a>
US-ORG-033	New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,	<a href="http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm">http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm</a>
US-ORG-034	New Jersey Department of Agriculture	<a href="http://www.state.nj.us/agriculture/">www.state.nj.us/agriculture/</a>
US-ORG-035	New Mexico Department of Agriculture, Organic Program	<a href="http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html">http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html</a>
US-ORG-036	NOFA—New York Certified Organic, LLC	<a href="http://www.nofany.org">www.nofany.org</a>
US-ORG-037	Ohio Ecological Food and Farm Association	<a href="http://www.oeffa.org">www.oeffa.org</a>
US-ORG-038	American International (AI)	<a href="http://www.americertorganic.com">www.americertorganic.com</a>
US-ORG-039	Oklahoma Department of Agriculture	<a href="http://www.oda.state.ok.us">www.oda.state.ok.us</a>
US-ORG-040	OneCert	<a href="http://www.onecert.com">www.onecert.com</a>
US-ORG-041	Oregon Department of Agriculture	<a href="http://www.oregon.gov/ODA/CID">www.oregon.gov/ODA/CID</a>
US-ORG-042	Oregon Tilth Certified Organic	<a href="http://www.tilth.org">www.tilth.org</a>
US-ORG-043	Organic Certifiers, Inc.	<a href="http://www.organiccertifiers.com">www.organiccertifiers.com</a>
US-ORG-044	Organic Crop Improvement Association	<a href="http://www.ocia.org">www.ocia.org</a>
US-ORG-046	Organizacion Internacional Agropecuaria	<a href="http://www.oia.com.ar">www.oia.com.ar</a>
US-ORG-047	Pennsylvania Certified Organic	<a href="http://www.paorganic.org">www.paorganic.org</a>
US-ORG-048	Primuslabs.com	<a href="http://www.primuslabs.com">www.primuslabs.com</a>
US-ORG-049	Pro-Cert Organic Systems, Ltd	<a href="http://www.pro-cert.org">www.pro-cert.org</a>
US-ORG-050	Quality Assurance International	<a href="http://www.qai-inc.com">www.qai-inc.com</a>
US-ORG-051	Quality Certification Services	<a href="http://www.QCSinfo.org">www.QCSinfo.org</a>
US-ORG-052	Rhode Island Department of Environmental Management	<a href="http://www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm">www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm</a>
US-ORG-053	Scientific Certification Systems	<a href="http://www.SCScertified.com">www.SCScertified.com</a>
US-ORG-054	Stellar Certification Services, Inc.	<a href="http://demeter-usa.org/">http://demeter-usa.org/</a>
US-ORG-055	Texas Department of Agriculture	<a href="http://www.agr.state.tx.us">www.agr.state.tx.us</a>
US-ORG-056	Utah Department of Agriculture	<a href="http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html">http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html</a>
US-ORG-057	Vermont Organic Farmers, LLC	<a href="http://www.nofavt.org">www.nofavt.org</a>

## O. dell'UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Numero di codice	Nome	Sito Internet
US-ORG-058	Washington State Department of Agriculture	<a href="http://agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic/default.htm">http://agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic/default.htm</a>
US-ORG-059	Yolo County Department of Agriculture	<a href="http://www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501">www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501</a>
US-ORG-060	Institute for Marketecology (IMO)	<a href="http://imo.ch/">http://imo.ch/</a>
US-ORG-061	Basin and Range Organics (BARO)	<a href="https://basinandrangeorganics.org/">https://basinandrangeorganics.org/</a>

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2025.

## Tunisia

### 1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari <sup>1</sup>	D	Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

<sup>1</sup> Esclusi vino e lievito

### 2. *Provenienza:*

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Tunisia, e prodotti della categoria D trasformati in Tunisia con ingredienti biologici ottenuti in Tunisia;

### 3. *Norme di produzione:*

Loi No. 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique; Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique.

### 4. *Autorità competente:*

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, [www.agriculture.tn](http://www.agriculture.tn) und [www.onagri.tn](http://www.onagri.tn)

### 5. *Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
TN-BIO-001	Ecocert S.A.	<a href="http://www.ecocert.com">www.ecocert.com</a>
TN-BIO-007	Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle (INNORPI)	<a href="http://www.innorpi.tn">www.innorpi.tn</a>
TN-BIO-008	CCPB Srl	<a href="http://www.ccpb.it">www.ccpb.it</a>
TN-BIO-009	CERES GmbH	<a href="http://www.ceres-cert.com">www.ceres-cert.com</a>

O. dell'UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

---

---

Numero di codice	Nome	Sito Internet
TN-BIO-010	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	<a href="http://www.bcs-oeko.com">www.bcs-oeko.com</a>

---

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2025.

## **Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti non compresi nell'elenco dei Paesi**

### **Biodynamic Association Certification**

1. *Indirizzo:* Painswick Inn Project, Gloucester Street, Stroud, GL5 1QG, Regno Unito

2. *Sito Internet:* [www.bdcertification.org.uk](http://www.bdcertification.org.uk)

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Regno Unito	GB-ORG-06	X	X	–	X	X	X

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione

### **OF&G (Scotland) Ltd**

1. *Indirizzo:* The Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Regno Unito

2. *Sito Internet:* [www.ofgorganic.org](http://www.ofgorganic.org)

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Regno Unito	GB-ORG-17	X	X	–	X	X	X

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione

### **Organic Farmers & Growers CIS**

1. *Indirizzo:* The Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Regno Unito

2. *Sito Internet:* [www.ofgorganic.org](http://www.ofgorganic.org)

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

## O. dell'UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Regno Unito	GB-ORG-02	X	X	–	X	X	X

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione

### Organic Food Federation

1. *Indirizzo:* 31 Turbine Way, Eco Tech Business Park, Swaffham, Norfolk, PE37 7XD, Regno Unito

2. *Sito Internet:* [www.orgfoodfed.com](http://www.orgfoodfed.com)

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Regno Unito	GB-ORG-04	X	X	–	X	X	X

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione

### Quality Welsh Food Certification Ltd

1. *Indirizzo:* Gorseland, North Road Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2WB, Regno Unito

2. *Sito Internet:* [www.wlbp.co.uk](http://www.wlbp.co.uk)

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Regno Unito	GB-ORG-13	X	X	–	X	X	X

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione

## **Soil Association Certification Ltd.**

1. *Indirizzo:* South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Regno Unito

2. *Sito Internet:* [www.soilassociation.org](http://www.soilassociation.org)

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Bahamas	BS-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Belize	BZ-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Camerun	CM-BIO-142	–	X	–	X	–	–
Colombia	CO-BIO-142	–	–	–	X	–	–
Algeria	DZ-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Egitto	EG-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Ghana	GH-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Hong Kong	HK-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Iran	IR-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Kenya	KE-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Malawi	MW-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Singapore	SG-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Tailandia	TH-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Uganda	UG-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Venezuela	VE-BIO-142	X	–	–	–	–	–
Vietnam	VN-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Samoa	WS-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Sudafrica	ZA-BIO-142	X	X	–	X	–	–
Regno Unito	GB-ORG-05	X	X	–	X	X	X

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione